

SEGRETERIA COMMISSIONE
GIUSTIZIA SENATO

AUDIZIONI
SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1345 (DELITTI CONTRO L'AMBIENTE)
CONTRIBUTI DEGLI AUDITI

1° AGOSTO 2014

INDICE

RELAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA SANTA MARIA CAPUA VETERE .	3
RELAZIONE DOTT. SSA LOTTI	29
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO VENEZIA	52

RELAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA SANTA MARIA CAPUA VETERE

Audizione della Procura di S.Maria Capua Vetere
avente ad oggetto il disegno di legge n. 1345
Roma I^A agosto 2014

*

La presente relazione si articola in due parti: 1. una premessa di carattere generale; 2. specifiche osservazioni relative al disegno di legge n. 1345, con riferimento anche al disegno di legge 1306.

1. Premessa

Il disegno di legge n. 1345 non può che essere valutato in termini positivi in quanto si propone di dare una esaustiva disciplina in materia di *"tutela penalistica dell'ambiente"*,

In questa sede ci si limiterà a fornire, in via preliminare, osservazioni di carattere generale e, successivamente, brevi riflessioni frutto dell'esperienza maturata in questo settore, stante le molteplici indagini effettuate in materia ambientale dalla Procura di S. Maria Capua Vetere. Non si può non ricordare come, in assenza di una organica normativa di settore, quest'Ufficio ha contribuito -non poco sia alla e latro ragione di principi giurisprudenziali, ormai consolidati anche nella giurisprudenza di legittimità e condivisi dalla dottrina maggioritaria, sia all'utilizzo di soluzioni "procedimentali" che hanno consentito di ovviare a detta carenza di un'organica normativa.

La tutela dell' "ambiente", come è noto, rappresenta una delle questioni attuali di maggiore interesse planetario. Ovviamente, anche in Italia, paese dell'occidente industrializzato avanzato, il problema si è posto -e si pone- in maniera pressante proprio a fronte delle istanze sociali e della necessità di darvi risposta normativa. Infatti, va ricordato che la definizione giuridicamente rilevante del bene "ambiente" non si rinviene nella legge e, pertanto, la stessa è stata ricostruita mediante una elaborazione -dottrinale e giurisprudenziale¹ che la ha individuata con una sorta di ragionamento "a ritroso", dopo aver identificato il "danno" cagionato a detto bene² che è stato definito *"danno ecologico"*, identificato nel pregiudizio arrecato all'ambiente inteso in senso naturalistico quale "ecosistema" e composto da tutte le "matrici ambientali". Il *danno ambientale* trova espressa definizione normativa -dopo l'abrogazione dell'art 18 della L. 8.7.1986 n. 349- nell' art. 300 del d.lgs. 152/2006³. Poiché quest'ultima norma limita la

¹La protezione dell'ambiente è stata già riconosciuta dalla Corte di Cassazione Cass. Pen.111. 20 ottobre 1983 n. 421 che ne aveva rinvenuto il fondamento nell'art. 9 della Costituzione, norma, secondo la S.C., da interpretarsi in una visione dinamica -e non statica- di protezione integrata e complessiva dei valori naturali intesi in senso non solo estetici-

Successivamente, all'esito di pronunciamenti della Corte Costituzionale, si è giunti a delineare l'esistenza di un diritto fondamentale della persona definito come il *diritto collettivo di fruizione dei beni ambientali* inteso quale valore primario dell'ordinamento e non suscettibile di essere subordinato ad altri interesse (Corte costituzionale Sentenza n. 359. del 18 dicembre 1985; Corte costituzionale. Sentenza n. 151 del 27 giugno 1986)

²Quest'ultimo può, oggi, essere distinto in tre diverse categorie, oltre al *danno ecologico*, si parla anche di:

-*danno ambientale "estetico-culturale"*: in tale accezione il danno-non è direttamente riconducibile all'ambiente-naturale ma è da collegarsi con l'attività dell'uomo e con le opere dallo stesso realizzate. Dunque, più che la "P'habitat" inteso nella sua conformazione naturale, il parametro di riferimento è la valutazione di pregio di un bene, valutazione cui -si procede secondo parametri "culturali" astratti e frutto di elaborazione, intellettuale:

- *danno all'ambiente salubre* (categoria si delinea in relazione alle lesioni del bene salute causate quale conseguenza di lesioni alla integrità ambientale, in sostanza si tratta dei pregiudizi arrecati alla natura (inquinamento ecc.) che si ripercuotono dannosamente sulla salute umana.

³ Il d.lgs. 152/2006 (disciplina di attuazione in Italia la direttiva 2004/35/CE). all'art 300. stabilisce:

"" E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992. n. 157. recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979: 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Bernadell 19 settembre 1979. e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. nonché della alora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge dicembre_1991. n. 394. e successive norme di attuazione:

tutela all'ambiente in quanto tale *{prescindendo da ogni collegamento con la proprietà del bene, con l'eventuale danno alla salute delle persone, con il pregio "paesaggistico-culturale" del bene concretamente offeso}*, opportunamente il disegno di legge n. 1345 interviene sul punto, estendendo l'operatività della giurisdizione penale con la previsione di un'aggravante ove ad essere lesi sono beni ambientali di pregio. Da questo punto di vista è senz'altro opportuna la disposizione prevista **dall'art 1 comma 2 del disegno di legge 1306** che introduca una esaustiva definizione di ambiente.

Nel nostro ordinamento, come detto, la normativa di settore, in ambito penale, pur fornendo un grado di tutela minima (*in materia sono previste per lo più ipotesi contravvenzionali*), è inadeguata ad affrontare il fenomeno dilagante del "crimine ambientale" in quanto consente l'accertamento e la sanzionabilità delle piccole e singole violazioni *{ spesso connotate da condotte solo formali e non sempre realmente offensive per l'ambiente}* ma non permette un intervento investigativo e repressivo efficace nei confronti delle aggressioni all'ecosistema caratterizzate dalla vastità e continuità dei fenomeni. Tali forme di-criminalità sono di ampia portata e difficilmente fronteggiabili per varie ragioni:

- a) si tratta di condotte che non hanno una connotazione fattuale specifiche (cd condotte "a forma libera");
- b) spesso le condotte illecite sono commesse nell'ambito di attività complesse ed organizzate gestite da organizzazioni criminali (non-necessariamente riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.);
- c) talora i comportamenti lesivi si collocano nelle fasi "strutturali" dei cicli produttivi

(come dimostrato da numerosi indagini-giudiziarie di questa Procura e di varie altre Procure dello Stato);

d) l'aggressione all'ambiente, nelle forme più gravi, non si esaurisce in un'unica condotta e, quindi, si caratterizza, quasi sempre, per la reiterazione nel tempo di più comportamenti non sempre contestuali o in immediata successione e continuità temporale. A ciò consegue che la dannosità delle singole condotte, proprio perché queste ultime sono una mera "frazione" di un meccanismo criminale complesso, non è immediatamente evidenziabile.

Il disegno di legge n. 1345, meritoriamente, introduce le fattispecie di reato di cui agli artt. 452_bis e 452 ter del codice penale che consentono di superare detti ostacoli in quanto prevedono la sanzionabilità dell'"inquinamento" e del "disastro ambientale", incentrando il disvalore sull'evento lesivo e, quindi, consente di punire anche condotte "frazionate" e-commesse molto tempo prima rispetto-ai momento in cui si manifesta il danno .

Non si può non ricordare come, all'inadeguatezza dell'apparato sanzionato rito penale, la giurisprudenza di merito⁴ ha cercato di sopperire ampliando l'ambito di operatività di talune fattispecie penali. In particolare, è stata delineata la figura del "disastro ambientale" ricorrendo alla norma contenuta nell'art 434 c.p. (*crollo di costruzioni o altro disastro doloso ed disastro innominato*).

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4. paragrafo 7. di tale direttiva:

e) d) le acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque intere nazionali;

d) a) il terreno, mediante qualsiasi L con laminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente

⁴ -O.C.C, del Tribunale di S.Maria C.V. SEZ GIP,est-doti. GUARRIELLO S.M., n 14165/03 R.G. GIP dell'8.n.04 in

relazione alla indagine della Procura ed. operazione "Olimpo" che aveva ad oggetto il caso riguardante l'illecita attività di escavazione di numerose cave, abusivamente esercitate

- Tribunale di S. Maria C. V. Sez. II. Seni, del 06/12/2005

- Tribunale .Maria C.V GUP sentenza 1546/09 in materia disastro ambientale connesso a traffico illecito dei rifiuti scaricato su terreni agricoli

- TribS Maria C.V. ordinanza proc. 9007/G921 del 9/4/10 connesso allo scarico di reflui urbani ed industriali

In sostanza, a fronte di gravi condotte, non adeguatamente perseguibili in altro modo, attesa la natura di fattispecie "aperta" dell'art 434 c.p., nel caso concreto, si è ritenuto che la stessa fosse applicabile (*si allega un'ordinanza del GIP di S.Maria Capua Vetere pubblica su Lexambiente, Ambiente e diritto, Corriere del Merito e citata Trattato di Diritto penale della Giuffrè*).

L'opportunità dell'intervento normativo di cui al **disegno di legge n. 1345**, trova conferma nella circostanza che, la giurisprudenza di merito non è stata univocamente orientata in tal senso in quanto, talora, si è posta dei dubbi circa l'applicabilità dell'art 434 c.p.. Infatti in una decisione sono stati evidenziati i limiti del ricorso all'art. 434 c.p.⁶ e, con altro provvedimento, è stata sollevata una questione di costituzionalità⁷, in relazione alla possibilità di contestare il "disastro ambientale" con riferimento all'art. 434 c.p., per ipotizzato contrasto con la riserva di legge consacrata dall'art. 25 co. 2 Cost, e con il principio della tassatività-precisione. Tale dubbio fu risolto dalla Corte Costituzionale, 1 Agosto 2008, sentenza n.

'O.C.C, del Tribunale di S.Maria C.V. SEZ OIP.est. doct. GUARRIELLO S.M. n 14165/03 R.G GIP dell'8.II 04 - 11 percorso argomentativo seguito e consistito, al fine di attribuirle rilievo penale, nella collocazione della realtà fenomenica del disastro ambientale nell'ambito del precetto contenuto nell' art. 434 c.p. là dove la norma parla di "altro disastro", affermando che l'elemento materiale di tale reato, in relazione alla lesione dell'ecosistema, e caratterizzato dalla presenza di una condotta che si concretizza in qualunque azione idonea a determinare un disastro, in sostanza, nell'effettuare tale operazione, si è tenuto conto della natura dell'art 434 c.p. quale "reato di natura sussidiaria" che il legislatore aveva previsto come norma di chiusura del sistema sanzionatorio. a fronte di una molteplicità di eventi dannosi che non sono sempre prevedibili nella loro consistenza materiale. Tuttavia, onde evitare che l'indeterminatezza della norma fosse in contrasto con il principio di tassatività delle fattispecie penali e con il principio di legalità, per ricostituire in concreto la nozione di "disastro ambientale" penalmente sanzionabile, tali decisioni hanno:- invocato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di disastro colposo (art 449 c.p.). ovvero. *"Per disastro colposo deve intendersi un evento dannoso, collegato con nesso di causalità ad una condotta negligente, imprudente, imperita o violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline, che colpisca collettivamente e che per i suoi effetti gravi ed estesi metta in pericolo la pubblica incolumità"* (Cass Sez IV Sent 01616 04/10/1983 -- 24/02/1984).. - interpretato l'art 434 e p. attenendosi al significato proprio delle parole, ed evidenziando che l'espressione 'disastro' ha tra i vari significati anche quello di "danno rilevante e irrimediabile" che deve sussistere nel caso concreto unitamente al pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre, al fine di fornire la giusta definizione di 'altri disastri', si è fatto riferimento alle parole testuali della Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale dalle quali appare evidente l'intenzione del legislatore del 1930 di utilizzare tale dicitura come una norma di chiusura: *"la disposizione dell'art 440 (ora 434), nella parte che riguarda altri disastri, ha carattere integrativo essa, è destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme di questo titolo concernente la tutela della pubblica incolumità"*, in virtù di tale relazione la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il termine "disastro" risulta svincolato dalla necessaria verifica di un crollo ma che il verificarsi di un accadimento naturalistico esterno risulti solo mediatamente in relazione con la condotta posta in essere dall'agente, accadimento naturalistico che però dovrà essere accertato in concreto

" Tribunale di S. Maria C.V.-sentenza CUP -n., 944/03- avente ad esame una vicenda, da cui l'imputazione c,) art 434 c.p.. relativa all'inquinamento con sversamento di sostanze di vario genere avvenuto in un'ampia zona a ridosso del fiume Volturno. In ordine al delitto di disastro ambientale il giudice, riconosce in astratto la legittimità del ricorso a tale fattispecie, ma evidenzia che il reato ex art 434 e p. richiede una condotta sorretta da dolo intenzionale ed afferma la necessità di riempire la fattispecie di un qualche contenuto apprezzabile, essendo vaga nella stessa la designazione della condotta e l'evento incriminato. Afferma, quindi, che: -la disposizione dell'art 434 c.p. nella parte che riguarda gli 'altri disastri, ha carattere integrativo, essendo destinata a colmare la lacuna che possa presentarsi fra le norme del titolo VI di fronte alla molteplicità e alla varietà dei fatti lesivi e pericolosi per la pubblica incolumità che possono essere determinati dalle attività industriali e commerciali per il continuo sviluppo della tecnica: - è indiscutibile che la compromissione dell'ambiente sia di per se idonea a minacciare la pubblica incolumità Continua precisando che perché la sussunzione del disastro ambientale nella categoria del disastro innominato assuma concretezza. non si può prescindere da una definizione "sistemica" del "bene ambiente". - richiama, quindi, per definire il bene ambiente l'elaborazione legislativa la quale ha individuato lo stesso nel "complesso delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita nonché nel patrimonio naturale nazionale e nelle risorse naturali» ali" (art 1 co. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente); - richiama l'elaborazione giurisprudenziale la quale ha definito l'ambiente come "un insieme comprensivo di vari beni e valori quali la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, un complesso di cose che racchiude un valore collettivo specifico oggetto di tutela". Cos'è definito il bene protetto, al fine della sussunzione in concreto del reato di disastro ambientale sanzionabile ex art 434 c.p., è necessario individuare la concreta. grave, complessa, estesa compromissione. Conclude il giudice che un diverso approccio eliminerebbe la distinzione tra la fattispecie contravvenzionale in materia ambientale e il grave delitto di disastro ambientale che, mediante la norma ex art 434 e p. il P.M. intendeva perseguire

""Tribunale di S. Maria C.V. ordinanza 12811 del 7 dicembre 2006

327, la quale ne ritenne l'infondatezza e, con un ragionamento che ha -indirettamente ma sostanzialmente- confermato l'esattezza delle altre pronunce di merito⁸.

Ma l'utilità dell'intervento normativo previsto dal disegno di legge 1345, si evidenzia anche sotto altro aspetto. Infatti, se anche, a seguito della elaborazione della giurisprudenza di merito citata in nota e della indicata sentenza della Corte Costituzionale, i fenomeni più eclatanti di danno all'ecosistema possono, ora, essere affrontati con il ricorso alla figura del reato di "disastro ambientale", deve però tenersi conto che l'aggressione all'ambiente non sempre riveste le caratteristiche del danno grave ed irreparabile, elementi necessari per poter contestare il reato di cui all'art 434 c.p.p.. Per tale ragione è senz'altro opportuna la previsione del nuovo reato di "Inquinamento ambientale" introdotto con il nuovo art. 452 bis c.p. che colma la carenza normativa che impediva di "graduare" l'intervento penale in proporzione alla lesione concreta all'ambiente. Si consente così, di perseguire e sanzionare anche quelle condotte lesive dell'ambiente più gravi delle ipotesi contravvenzionali ma che non determinano un danno grave ed irreparabile. Infatti, il sistema attuale consente di punire solo le situazione che si collocano alle opposte estremità delle lesioni all'ambiente, ovvero da una parte, il disastro ambientale *{con gli evidenziati problemi e limiti di applicabilità dell'art 434 c.p.}* e, dall'altra, le lievi condotte *{sanzionate dalle contravvenzioni di cui al d.lvo 152/V6}*, lasciando priva di sanzione quelle che si possono definire come *"aggressioni intermedie"* all'ambiente.

Utile è anche un riferimento alle connessioni tra criminalità organizzata e ambiente. Le ragioni del grande interesse della criminalità organizzata per lo smaltimento illecito dei rifiuti sono state icasticamente sintetizzate in una frase pronunciata circa venti anni or sono, nel corso di un interrogatorio, dai camorrista napoletano Nunzio PERRELLA, il quale disse testualmente: *"l'immondizia è oro!"*. Egli infatti spiegò che lo smaltimento illecito dei rifiuti consentiva di accumulare enormi guadagni, finanche superiori a quelli ricavata dal traffico delle sostanze stupefacenti e, per di più, almeno sino agli inizi degli anno 2000, senza correre praticamente alcun rischio. L'affare dello smaltimento illecito dei rifiuti, soprattutto di quelli tossici e nocivi, ha rappresentato per la criminalità organizzata, e per la camorra in particolare, un ulteriore importante banco di prova per sperimentare le proprie capacità imprenditoriali.

Risale infatti alla fine degli anni ottanta la mutazione per così dire genetica delle grandi organizzazioni criminali di stampo mafioso, sempre più proiettate nel mondo dell'imprenditoria e pronte a cogliere le enormi possibilità di guadagno offerte dallo sviluppo edilizio, dai lavori di ricostruzione finanziati dallo Stato o da altri enti pubblici, dopo le grandi calamità naturali abbattutesi sui territorio del nostro Paese (si pensi al terremoto del 1980, o alle ricorrenti alluvioni).

E' accaduto, pertanto, che le ed. *mafie storiche*, costituendo proprie imprese o partecipando a consorzi di imprese, sono penetrate nel circuito imprenditoriale, alterando a proprio vantaggio, con la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo criminale, le regole della libera concorrenza. Esse, utilizzando il metodo mafioso, si sono appropriate di buona parte delle cospicue risorse derivanti da pubblici finanziamenti, alcuni dei quali di provenienza comunitaria.

Il massiccio intervento della criminalità organizzata nell'edilizia pubblica e privata e nei settori della produzione, della vendita e dell'impiego di conglomerati cementizi e bituminosi, nonché della

⁸La Corte Costituzionale con la sentenza n 327 ha stabilito che " Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art 434 del codice penale sollevate in riferimento agli artt 24, 25, secondo comma e 27 della Costituzione attesa l'insussistenza del vulnus al principio della determinatezza della norma penale, sia con riferimento al concetto di disastro che al di per/colo all'incolumità pubblica" E tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente l'ipotesi del

cosiddetto disastro ambientale - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute nella cornice di più specifiche figure criminose "

gestione di cave di materiale lapideo e, non ultimo, nel settore dello smaltimento dei rifiuti ha determinato un gravissimo impatto con l'ambiente, cagionando irreparabili danni all'ecosistema e al patrimonio paesaggistico del nostro Paese.

Anche nel campo della gestione dei rifiuti la criminalità organizzata ha impegnato tutta la sua capacità imprenditoriale utilizzando in molti casi anche la sua collaudata attitudine ad interagire con altre realtà imprenditoriali del Paese e con il mondo delle istituzioni,

Come è noto, lo smaltimento dei rifiuti si snoda attraverso un procedimento complesso costituito da diverse fasi: la raccolta, il trasporto, l'eventuale stoccaggio, la selezione, il collocamento in discariche, il recupero e/o la termo-distruzione. Si tratta di fasi che possono interessare contesti regionali diversi e svolgersi anche nel territorio di altri Stati, europei ed extraeuropei, di guisa che la gestione dell'intero procedimento o di parti rilevanti di esso ha rappresentato un'ulteriore occasione per la criminalità organizzata di estendere la propria azione criminale e, ad un tempo, la sua sfera d'influenza in un ambito non più circoscritto al territorio di origine ma proiettato a livello nazionale o transnazionale.

L'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore in questione è stata favorita dalla possibilità di manipolare la documentazione di accompagnamento dei rifiuti in modo da attestare falsamente una situazione di apparente legalità (il ed. *giro-bolla*), sia nella fase di produzione-raccolta dei rifiuti medesimi, sia in quella del trasporto e relativo stoccaggio, sia nella fase terminale del loro smaltimento.

Tale fenomeno illegale è stato oggettivamente favorito dalla carenza di sufficienti strutture pubbliche, direttamente coinvolte nel ciclo dei rifiuti, e, ad un tempo, dal sostanziale disinteresse delle regioni in cui i rifiuti di ogni genere venivano prodotti, circa la destinazione finale di essi. Alcune zone del Meridione d'Italia, come la provincia di Caserta, in cui forte e pervasiva è il potere d'influenza dei clan mafiosi, sono diventate il luogo privilegiato per la realizzazione di enormi discariche abusive mediante l'utilizzazione di cave abbandonate o di specchi d'acqua, letteralmente riempiti di rifiuti tossici e nocivi, ovvero mediante lo scavo, in fondi agricoli, di enormi invasi nei quali collocare rifiuti di ogni genere, poi nascosti dalle coltivazioni effettuate sul terreno di riporto.

Alcune indagini hanno dimostrato che la criminalità organizzata si è dedicata allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e radioattivi raccogliendoli in Italia e in altri Stati europei, e dirottandola nei Paesi del Terzo Mondo ovvero provocandone la scomparsa in mare aperto mediante l'affondamento doloso delle navi utilizzate per il trasporto, ponendo in essere altresì una parallela truffa in danno delle compagnie che avevano assicurato il natante e lo stesso carico.

Alla luce dell'esperienza giudiziaria più recente, si può avere un quadro sufficientemente chiaro del danno enorme recato all'ambiente, complessivamente considerato, da tali pratiche illegali, per lungo tempo- ma potremmo dire fino ad oggi - rimaste prive di adeguati controlli e sanzioni.

Vanno pertanto condivise le allarmate conclusioni raggiunte, al termine di un approfondito lavoro di studio e di analisi del fenomeno in questione, dalle varie Commissioni parlamentari antimafia, nonché quelle elaborate dalle speciali Commissioni parlamentari d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Anche la Direzione nazionale antimafia, nell'ambito della sua attività conoscitiva e di elaborazione dei dati, delle notizie e delle informazioni concernenti la criminalità organizzata, ha fornito un ulteriore contributo all'approfondimento di tale fenomeno individuando, attraverso un

accurato monitoraggio dei procedimenti pendenti o comunque attivati dagli Uffici del Pubblico Ministero, distrettuali e non, le connessioni - talora insospettite - tra il mondo della criminalità organizzata e le varie forme di traffico illecito di rifiuti e, più in generale, dei reati contro l'ambiente.

Fin dalla prima impostazione nel suddetto monitoraggio, iniziato nel 1994, quando la D.N.A. aveva appena un anno di vita, apparve subito chiara l'inadeguatezza della disciplina normativa posta a tutela dell'ambiente in questo delicato settore. Ed altrettanto chiaro si manifestò il pericolo d'infiltrazione della criminalità organizzata nelle maglie larghe di una legislazione che, pur nel lodevole intento di individuare e tipizzare le condotte penalmente rilevanti in materia ambientale, appariva del tutto inadeguata sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto il profilo dei controlli e delle altre misure dirette a prevenire e reprimere il danno all'ambiente.

Ma il risultato di maggior rilievo raggiunto attraverso il suddetto monitoraggio, cui ha fatto seguito un primo tentativo di elaborazione informatica dei dati acquisiti presso i vari Uffici giudiziari appositamente compulsati, è stato quello di ottenere una diffusa sensibilizzazione della magistratura inquirente e, parallelamente, degli organismi di polizia giudiziaria non specializzati verso manifestazioni del crimine organizzato del tutto inedite ma non per questo meno pericolose e dannose per l'intera collettività. Attraverso lo scambio di informazioni processuali tra uffici diversi del pubblico ministero, la comunicazione reciproca delle strategie investigative adottate, la scoperta e l'approfondimento di nuovi metodi di illecito arricchimento, fondati sul falso e sulla frode, collegati al ciclo dei rifiuti, si è formata una *nuova sensibilità investigativa* che ha permesso di inquadrare in una più ampia visione di insieme fatti che, isolatamente considerati, apparivano dotati di modesta valenza criminale. Nel contempo, le indagini sui singoli fatti illeciti riconducibili all'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, hanno finalmente potuto compiere un salto di qualità sul piano investigativo riuscendo finalmente a cogliere, attraverso la scoperta dei nessi esistenti tra i singoli fatti dell'intero ciclo dei rifiuti, l'ampiezza complessiva del fenomeno e, in alcuni casi accertati, la sua parziale riconducibilità all'azione e agli interessi delle associazioni criminali di tipo mafioso.

L'acquisizione sul campo di tale nuova consapevolezza, attraverso la citata attività conoscitiva e di coordinamento svolta dalla Procura nazionale antimafia, ha evitato che una serie di dati, apparentemente privi di specifica valenza indiziaria ai fini della costruzione probatoria di un quadro associativo e organizzativo riferibile all'attività di sodalizi criminali di tipo mafioso, potesse disperdersi nei mille rivoli di modeste ed insignificanti indagini pendenti dinanzi alle Procure presso le Preture circondariali, prima dell'unificazione di queste alle Procure della Repubblica presso i Tribunali.

In molti casi, l'incrocio informatico dei dati relativi ai procedimenti per fatti-reato, anche di apparente lieve entità o di natura contravvenzionale, ma riguardanti - tutti - le varie fasi della raccolta, dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti, ha consentito di evidenziare il ricorrente coinvolgimento delle medesime imprese individuali o delle stesse società di persone o di capitali operanti nel settore in questione e, nel contempo, l'inserimento dei soggetti che ne avevano la titolarità o la legale rappresentanza, di fatto o di diritto, nel circuito della criminalità organizzata ovvero la loro evidente contiguità con i relativi ambienti.

Oggi ulteriori possibilità di elaborazione informatica dei dati sono offerte dalla consultazione della Banca dati della Direzione nazionale antimafia, mediante l'uso del collaudato sistema SÍDDA-SIDNA.

La ricognizione del fenomeno compiuta dalla Procura nazionale, anche attraverso opportune riunioni di collegamento investigativo, ha consentito di mettere in luce il ruolo preminente della

camorra nella gestione di tale illecito affare, pur nel concorrente - ma limitato - interesse manifestato da altre organizzazioni criminali (soprattutto la *'ndrangheta*) in alcune regioni d'Italia, come la Liguria e il Piemonte, nelle quali sono presenti significativi presidi e diramazioni territoriali delle relative cosche mafiose.

Non vi è dubbio che, dapprima con il ed. *decreto Ronchi n. 22/97 e poi con li T.U. dell'ambiente d.lvo 152/06* sono stati fatti notevoli passi in avanti nella previsione di un organica normativa sul ciclo dei rifiuti, nell'individuazione, alla luce dell'esperienza amministrativa e giudiziaria maturata negli ultimi anni, di una serie di condotte penalmente rilevanti e nell'apprestamento di una nuova disciplina sanzionatoria che, pur orientata verso la costruzione di fattispecie di reato qualificabili come illeciti contravvenzionali, ha introdotto apposite sanzioni privative della libertà personale per i fatti più gravi, riconducibili all'azione della criminalità organizzata.

Di particolare rilievo è il disposto dell'art 260 decreto legislativo 152/06 (già art. 53-bis del decreto 22/97, introdotto dall'alt. 22, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, che prevede e punisce le *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* stabilendo la pena della reclusione da uno a sei anni per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con lo più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Va sottolineato, che solo con detta disposizione finalmente è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che, pur con molti limiti, ben si presta ad una adeguata penalizzazione di condotte che appaiono astrattamente riferibili all'azione e agli interessi della criminalità organizzata, anche se dal paradigma normativo è escluso ogni riferimento alla componente associativa ed alla finalità della commissione di una pluralità indeterminata di delitti, che generalmente caratterizza i reati associativi tipici della criminalità organizzata.

Va segnalato, tuttavia, che, con l'introduzione nel nostro ordinamento della suddetta nuova fattispecie delittuosa, si è aperta la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche ed ambientali e misure cautelari personali, due strumenti indispensabili per un'efficace azione di contrasto al crimine organizzato operante nel settore in questione.

Sul piano legislativo, occorre certamente compiere un'accorta opera di rafforzamento e ulteriore razionalizzazione e riordino della normativa regolante la complessa materia in esame. In tale contesto, ben venga quindi l'Intervento legislativo previsto dal disegno 1345.

2. Osservazioni relative al disegno di legge n. 1345 "disposizione in materia di delitti contro l'ambiente" con riferimento anche al disegno di legge 1306 -XVII legislatura

In via preliminare, si deve affermare senza incertezze che la normativa in via di approvazione deve essere accolta positivamente in quanto si inserisce pienamente nell'ambito delle linee portanti della legislazione europea in materia di fatti illeciti connessi alla lesione dell'ambiente. Infatti, da tempo l'U.E., in materia, ha tracciato i criteri da adottare da parte del legislatore nazionale *{ricorso allo strumento penale, introduzione di fattispecie di danno -e non solo reati di pericolo presunto per violazione di funzioni amministrative-, previsione della responsabilità delle persone giuridiche al fine di perseguire il principio di prevenzione ed il principio di "chi inquina paga"}*.

Si ritiene utile fornire delle osservazioni che sono frutto di una lunga esperienza "maturata sul campo" sia dalla Procura di S.Maria Capua Vetere, sia dagli autori delle presente relazione.

- **Art. 452 bis. (Inquinamento ambientale) Disegno di legge 1345**

L'introduzione di detto reato è senz'altro da condividere in quanto, come già evidenziato in premessa, colma quello che era il più rilevante "vuoto" normativo del nostro ordinamento. Infatti, come già osservato, le attività di aggressione all'ambiente che si potrebbero definire di "rilievo intermedio" non erano direttamente sanzionate.

La norma, stando al significato letterale, sembrerebbe sanzionare tutte le condotte ipotizzabili che vanno a collocarsi fra le mere violazioni formali, punite dalle contravvenzioni in materia, ed il "disastro" ambientale. Infatti, da una mera interpretazione letterale il nuovo reato sembra prevedere due diverse ipotesi di reato, una di pericolo ed una di danno, idonee a perseguire tutte le possibili aggressioni al bene ambiente. Invero, se la definizione di "compromissione" viene intesa in senso lessicale, ci si trova al cospetto di una fattispecie penale di "pericolo" che protegge l'ambiente da ogni "esposizione a rischio o di danno" *{secondo l'enciclopedia Treccani ed il dizionario Gabrielli}*. Dunque, la norma consente di perseguire ogni condotta idonea, in concreto, a determinare anche il solo pericolo del deterioramento e del danno ambientale. In tal senso il reato ben si coniuga con i principi di provenienza comunitaria, e riconosciuti dal d.lvo 152/06, di "precauzione" e "prevenzione".

Il concetto di "deterioramento" trova precisa corrispondenza, ed integrazione nell'art. 300 d.lvo 152/06⁹. In questo caso, quindi, ci si trova ai cospetto di un reato di danno da accertare in concreto.

Tuttavia, nello specifico di detta norma, si osserva che la stessa, a differenza dell'art 452 ter che prevede come illecito il danno "comunque abusivamente" cagionato, sanziona solo condotte assunte in violazione di disposizioni specifiche *{legislative, regolamentari, amministrative}* poste a tutela dell'ambiente. Tale scelta, potrebbe lasciare senza tutela tutte quelle situazioni, non preventivabili, che non sono oggetto di disciplina specifica, attuale o futura. Giova ricordare che il progresso scientifico e tecnologico è in continua evoluzione e non si può escludere che vi siano processi produttivi, utilizzo di sostanze chimiche ecc, privi di disciplina ma, comunque, dannosi per l'ambiente. Da questo punto di vista, **è senz'altro preferibile il disposto dell'art 452 bis previsto dal disegno di legge 1306** che prevede un reato a "forma libera". Tale diversa formulazione della nuova norma, potrebbe essere recuperato (*quanto meno per la parte "commissiva" del reato*) nella fattispecie prevista dal disegno n. 1345 anche mediante la sola previsione di una disposizione analoga a quella prevista dall'art 452 ter del disegno di legge 1345. Inoltre, una modifica in tal senso potrebbe andare esente da eventuali dubbi di costituzionalità *[in ordine alla offensività e tassatività della fattispecie]* considerando che la norma, incentrando la condotta sulla compromissione o deterioramento dell'ambiente, e, quindi, sul pericolo concreto di un danno e/o sull'effettiva realizzazione di questo con riferimento a ben individuate matrici ambientali, resterebbe, comunque, connotata da più che sufficiente offensività e tipicità, anche perché andrebbe interpretata alla luce della previsione normativa dell'art 301 d.lvo 152/06 che espressamente impone anche ai privati obblighi connessi ai principi di prevenzione e precauzione.

- **Art. 452ter. (Disastro ambientale). Disegno di legge 1345**

La norma colma il vuoto normativo che ha indotto la giurisprudenza di merito a far ricorso all'art 434 c.p. per sanzionare il disastro ambientale. Opportunamente, a differenza dell'art 452 bis c.p., prevede la punibilità, oltre che delle condotte assunte in violazione di disposizioni specifiche, anche di qualunque condotta "comunque abusiva". Tale previsione appare maggiormente idonea a perseguire le finalità di protezione dell'ambiente perché, con tale clausola di "chiusura" della

fattispecie, consente di sanzionare ogni condotta dannosa, pur in assenza di disciplina di settore e consente all'interprete di adeguare la fattispecie alla realtà concreta, anche in relazione a condotte future in ambito non espressamente disciplinato. Inoltre, la norma ha *un* indubbio effetto di "prevenzione generale" in quanto induce i privati a non assumere condotte dannose, anche se formalmente rispondenti alla disciplina di settore, e ad attenersi al rispetto dei principi di "precauzione e prevenzione" espressamente previsti in materia dal legislatore comunitario e dall'art 301 decreto legislativo 152/06.

⁹ (1 *E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o de/l'uli/itci assicurata da quest'ultima* 2 *Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale ti deterioramento, in confronto alle condizioni originarie*)

Condivisibile è, anche, l'aver strutturato la fattispecie come reato di danno anche se, in questo caso, manca il riferimento espresso a taluni "matrici ambientali" e mancano, altresì, le definizioni della "*alterazione irreversibile*" dell' "*equilibrio dell'ecosistema*". Certamente, al fine di individuare le matrici ambientali, soccorrono sia la scienza sia il disposto dell'art. 300 di. Decreti legislativo I. 152/06. Tuttavia, al fine di evitare possibili censure di incostituzionalità o defaticanti accertamenti peritali in dibattimento, potrebbe essere utile definire più specificamente in cosa consiste la compromissione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

La previsione dell'aggravante in caso di lesioni e morte alle persone prevista dall'art. 452 **ter comma tre del disegno di legge 1306** è condivisibile, sia per le finalità di prevenzione generale, sia, soprattutto, per gli effetti che si otterrebbero in materia di termini di prescrizione per i reati contro la salute delle persona che non beneficiano della modifica prevista all'art 157 c.p. dal disegno di legge 1345. Tuttavia detta aggravante andrebbe rimodulata con un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto a quello previsto dal disegno di legge 1306.

- **Art. 452quinquies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).**

Disegno di legge 1345

Tale norma, che trasforma in delitto le condotte illecite connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi, è certamente utile e condivisibile. Tuttavia la stessa fa riferimento al concetto di "alta radiottività", estremamente generico anche alla luce delle attuali conoscenze scientifiche che si basano su parametri specifici. Invero, si potrebbe prevedere che vengano assunti come riferimento i criteri delle direttive dell'U.E., con relative tabelle¹⁰ e la normativa nazionale attuativa delle stesse. Utile, quindi, sarebbe introdurre un espresso riferimento a parametri di dannosità e/o pericolosità da radiazione elaborati da normativa tecnica.

- **Art. 452septies. (Circostanze aggravanti). Disegno di legge 1345**

La formulazione dell'art 452 septies induce ad alcune osservazioni di carattere sostanziale e processuale.

Dal punto di vista sostanziale, escludendo l'ipotesi alquanto residuale di "eco-terrorismo" con finalità di danneggiamento dell' "ecosistema", l'aggravante prevista dal primo comma dell'art 452 septies appare di limitata applicazione pratica in quanto è difficile ipotizzare che una organizzazione si dia lo "scopo" di commettere dei reati, quali quelli previsti dagli artt. 452 bis e 452 ter, sono connotati nella loro struttura, dal danno, dal pericolo di danno, dal deterioramento o dal disastro ambientale. Infatti, è da ritenere che questi ultimi non sono la "finalità" di un *pactum sceleris*, quanto, casomai, l'effetto di illeciti connessi, prevalentemente, ad attività economiche.

¹⁰ dir.2009/54/CE e 2001/83 CE -aventi ad oggetto le acque minerali naturali e le acque medicinali-direttiva 2013/51 del 7.11.2013 dell'UE --avente ad oggetto le acque destinate al consumo umano- la raccomandazione 2011/928/ Euratom -circa il contenuto di radon-)

Oltretutto, detta aggravante non è prevista quando fra i reati fine dell'associazione, vi è quello di cui all'art 260 d.lvo 152/'06 (vedi anche *infra*).

Analogamente, detta aggravante non si applica per quei delitti che, pur non tipicamente ambientali, sono tuttavia essenziali per la gestione illecita dei rifiuti e rappresentano, spesso, una delle condotte strumentali alla commissione di reati più gravi in tale settore, si pensi ad esempio al fenomeno della falsificazione di bolle di accompagnamento, Formulari di Identificazione Rifiuti e fatture {*penalmente rilevanti ex art 483 c.p. ed ex d.lvo 74/'00*). Forse, sarebbe più opportuno integrare detta aggravante con riferimento a "qualunque delitto comunque idoneo a determinare l'effetto del pericolo, della deturpazione o del danno all'ambiente". In tal senso potrebbe essere recuperato, mediante la sua introduzione nel titolo VI bis del codice penale, **l'art 452 novtes (frode ambientale) del disegno di legge 1306**, sia perché appare una utile fattispecie sia perché si amplia la portata applicativa dell'aggravante in questione.

E' senz'altro utile l'aggravante introdotta al **secondo comma dell'art 452 septies**, prevista dal disegno di legge 1345, con riferimento all'art 416 bis c.p., ove fa riferimento alle finalità di acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Si ritiene che l'introduzione di detta aggravante è da preferire, rispetto alla previsione dell'autonoma fattispecie prevista dal disegno di legge 1306 come articolo 416-bis c.p., in quanto più coerente con il sistema. Tuttavia, per prevenire eventuali controversie interpretative, la formulazione della norma, potrebbe essere integrata nella parte in cui prevede il "controllo di attività economiche" con la dizione di "controllo di attività economiche anche se illecite", visto che l'esperienza insegna che in tale settore spesso l'economia è di tipo illegale ed in forme comunemente dette "nero".

Con riferimento all'art 452 septies appare utile soffermarsi su altri due aspetti che sono connessi fra loro, ed anche con l'art 118 ter disp. att. c.p.p., partendo da due premesse ed osservazioni:

* la competenza delle Procure non distrettuali con riferimento ai reati previsti dal titolo VI-bis, là dove si ipotizza anche il reato previsto dall'art 416 c.p. potrebbe determinare, in concreto, interferenze fra le attività delle Procure non distrettuali e delle Procure distrettuali in quanto queste ultime sono competenti per il reato previsto dall'art 260 d.lvo ai sensi dell'art.51 co 3 bis c.p.p.;

* l'art 118 ter disp.att c.p.p., in maniera condivisibile, viste le comprovate infiltrazioni nel settore da parte della criminalità mafiosa nel settore, prevede che delle indagini "ambientali" si informi il Procuratore Nazionale Antimafia. Tuttavia, detta norma non precisa i poteri di coordinamento di quest'ultimo in quanto prevede solo che allo stesso si dia "notizia" delle indagini e non disciplina la fase del coordinamento che, quindi, deve ritenersi vada attuata nelle forme dell'art 118 bis disp, att. c.p.p., visto che non vi è alcun riferimento all'art 371 bis c.p.p..

Orbene, assunte quale presupposto le esposte premesse ed osservazioni, può ritenersi che, forse, è più opportuno riportare il reato di cui all'art 260 d.lvo 152/06 nella competenza delle Procure ordinarie.

Ciò per varie ragioni.

In primo luogo, perché si eviterebbero possibili interferenze con riferimento alle ipotesi di cui all'art 452 septies comma primo (ovvero delitto di cui all'art. 416 con finalità di commissione dei reati di cui al titolo VI-bis). Invero, nei fatti, è davvero sottile il discrimine, soprattutto nella fase iniziale delle indagini, fra una "associazione per delinquere che ha lo scopo di commettere i nuovi reati ambientali" ed il reato previsto dall'art 260 d.lvo 152/06.

In secondo luogo, le Procure Ordinarie, in materia di delitto di cui all'art 260 d.lvo 152/TJ6, hanno dato buona prova di efficienza e le indagini, spesso, hanno evidenziato come detto delitto non fosse in alcun modo connesso ad attività della criminalità organizzata.

Resta da valutare la competenza della DNA e delle DDA in materia.

Ebbene se la pregressa attribuzione del reato di cui all'art 260 d.lvo 152/06, fra quelli di competenza delle DDA, aveva giustificazione con l'evidenziata esigenza di perseguire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del traffico dei rifiuti, invero frequenti, la legge in corso di approvazione fornisce alla DDA ed alla DNA strumenti normativi ancor più penetranti. Infatti, le norme contenute nel disegno di legge n. 1345 all'esame del Parlamento interviene in materia sotto due profili che ulteriormente rafforzano i poteri della DNA e delle DDA. La competenza di queste ultime in materia ambientale, per radicarsi, non richiederà più il ricorso all'art. 260 d.lvo 152/06, stante la previsione dell'aggravante di cui all'art. 452 septies comma secondo, che espressamente prevede una specificità alle associazioni di tipo mafioso operanti nel settore ambientali. Inoltre, viene introdotto l'obbligo, previsto dall'art 118 ter disp. att. c.p.p., di dare notizia al Procuratore Nazionale Antimafia delle indagini "ambientali" in corso, obbligo che, stante la formulazione della norma, graverà anche sulle Procure Ordinarie. Ne consegue che non servirà più ricorrere all'art 260 d.lvo 152/06 per attivare i poteri investigativi "antimafia" che, per le ragioni esposte, potrebbero essere restituiti alla competenza delle Procure Ordinarie.

Inoltre, potrebbe essere ulteriormente rafforzato il potere di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia. Infatti, l'introduzione dell'art.118 ter disp att. consente a tale organo di avere conoscenza di tutte le indagini in corso in materia ambientale e, conseguentemente, di valutarne la connessione con le attività illecite di organizzazioni di tipo mafioso. Tuttavia, detta nuova disposizione non

disciplina i poteri conseguenti del PNA e, così come formulata, potrebbe avere rilievo solo ai fini previsti dall'art 371 bis comma tre lettera e) c.p.p.. Ed allora, si suggerisce di valutare l'opportunità di attribuire allo stesso PNA, con riferimento ai reati ambientali, sia tutti i poteri già previsti dallo stesso dall'art 371 bis c.p.p. sia quelli che oggi afferiscono al coordinamento "multidistrettuale" della Conferenza dei Procuratori Generali, previsto dall'art 118 bis disp.att. c.p.p.. Ciò determinerebbe una più rapida ed incisiva attività di coordinamento. Invero il coordinamento

"multidistrettuale" a norma dell'art 118 bis disp. att. c.p.p. è abbastanza macchinoso e non sembra essere stato proficuamente utilizzato. Contestualmente, si eviterebbero conflitti fra Procure Ordinarie e DDA in ordine alla competenza in quanto ogni eventuale coordinamento e conflitto verrebbe affrontato e risolto da un organo (PNA) con competenza e conoscenza specifica del settore, a livello nazionale, e che avrebbe poteri di coordinamento investigativo attuabili con modalità molto più snelle di quelle attuali. Ciò consentirebbe di recuperare anche parte delle esigenze di funzionalità del coordinamento, almeno per la parte ambientale, dei principi sottesi all'art. **2 del disegno di legge 1306** che prevede l'istituzione della Direzione Nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute.

•**Art. 452octies. (Ravvedimento operoso) art 318 bis e ss d.lvo 152/06. Disegno di legge 1345**

Le disposizioni previste dall'art 452 octies e 318 bis del d.lvo 152/06, ovvero il ravvedimento operoso e le prescrizioni a cura dell'organo di vigilanza, appaiono senz'altro utili ed opportune.

Sul punto si segnala come, pur in assenza di analoghi strumenti normativi, la Procura di S.Maria Capua Vetere nella materia ambientale connessa alle depurazione delle acque ha adottato, ha dovuto interpretare in materia innovativa la normativa vigente per poter assumere dei provvedimenti che intendevano perseguire le medesime finalità sottese alla normativa in via di approvazione. In particolare, si è dovuto affrontare il problema della conciliabilità, da una parte, l'esercizio dell'azione penale con l'adozione di provvedimenti cautelari reali e, dall'altra, impedire l'ulteriore aggravamento del danno all'ambiente. In parole più semplici: adottare il sequestro di impianti di depurazione gestiti illecitamente, determinava il pericolo che fa fonte inquinante, dopo essere sottoposta a sequestro, non solo non veniva eliminata ma poteva, addirittura, divenire ancora più pericolosa per l'ambiente perché "abbandonata" a se stessa. D'altra parte, la Procura non aveva né le competenze per la gestione né poteva aggravare le custodia (o amministrazione giudiziaria) di costi economici non più recuperabili per l'Erario. Ebbene, a tale problema si è data soluzione con un provvedimento articolato, il quale prevedeva contestualmente, il sequestro e l'immediato dissequestro temporaneo con affidamento all'indagato (o al titolare) che veniva reso anche destinatario di "indicazioni" per la rifunzionalizzazione dell'impianto la eliminazione degli inconvenienti rilevati, il provvedimento è stato anche pubblicato sulla rivista giuridica on-line "lexambiente" (e si fornisce in allegato alla presente relazione).

Gli effetti positivi sono stati vari:

- mancato aggravamento di spese per l'Erario;
- mancato "aggravamento" del procedimento penale dagli oneri di gestione (per il tramite del custode o dell'amministratore giudiziario);
- responsabilizzazione dell'indagato;
- immediata rimessione in pristino degli impianti con contestuale effetto benefico sull'ambiente e riduzione dell'inquinamento.

L'effetto positivo è stato, in alcuni casi clamoroso, in quanto nel giro di pochi mesi sono stati recuperati alla balneabilità svariati chilometri di costa marina. Sul punto, si producono due relazioni approntate dalla Procura di S.Maria Capua Vetere, in occasioni di due diverse audizioni da parte di Organismi parlamentari, ovvero quella del 18 marzo 2014 indirizzata alla Commissione

Igiene e Sanità del Senato e quella 10 ottobre 2012 indirizzata alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda l' **art. 318sexies. (Sospensione del procedimento penale). E l'Art. 318septies. (Estinzione del reato)** si potrebbe prevederne anche l'applicazione ai procedimenti in corso (esclusa dall'art 318octies), con rilevanti effetti deflattivi in sede processuale di riparazione del danno in materia ambientale.

- **Art. 452sex/es. (Impedimento del controllo) e modifica all' articolo 157, sesto comma Disegno di legge 1345**

Si tratta di norme più che condivisibili. Ed invero la "responsabilizzazione" del destinatario del controllo e la sua punizione, anche in caso di mutamento dello stato dei luoghi al fine di eludere le verifiche, dovrebbe avere un effetto dissuasivo con riferimento a tutte le condotte finalizzate ad occultare *ex post* le tracce del reato. Invero, la norma, per la sua formulazione, appare pienamente applicabile anche con riferimento alle sole contravvenzioni del T.U. Ambientale d.lvo 152/06 e, quindi, non rende conveniente cercare di andare esente da responsabilità per reati contravvenzionali sapendo che si sarà puniti in maniera più grave. Tale norma dovrebbe anche avere l'effetto di far emergere reati ambientali oggi di difficile accertamento.

Più che condivisibile è l'aver raddoppiato i termini di prescrizione in quanto, come dimostrato dalla indagine, molto spesso il danno ambientale si manifesta a distanza di molto dai fatti costituenti reato.

- **Modifiche introdotte all'articolo 25undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disegno di legge 1345**

Sul punto, in via preliminare, si allega alla presente una relazione redatta dall'Ufficio Studi di S.Maria Capua Vetere che ha affrontato la questione della *Responsabilità delle società per reati Ambientali* ed alla possibilità di procedere al sequestro per equivalente del profitto in virtù del disposto del d.lvo 8 giugno 2001, n. 231- d.lvo 7 luglio 2011, n. 121.

La norma non può che essere accolta positivamente in quanto: si pone in continuità con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 e con il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 *{ed. decreto sulla Terra dei Fuochi}*, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6; si inserisce pienamente nell'ambito delle linee portanti della legislazione europea in materia di responsabilità delle persone giuridiche per fatti illeciti connessi alla lesione dell'ambiente; è assolutamente utile al fine di

perseguire il principio di prevenzione ed il principio di "chi inquina paga" in materia di inquinamento.

Si deve segnalare che si potrebbe cogliere l'occasione del disegno di legge n. 1345 per colmare una lacuna del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ovvero la mancata inclusione, fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 256, norma che individua proprio "i rappresentanti di enti" tra gli autori della condotta illecita.

Si è detto sopra che il decreto legislativo 231/01 si inserisce nell'ambito della strategia internazionale che affida alla confisca dei *"proventi del reato"*¹¹ il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata¹².

L'art. 19 del D.vo 231/2001 ha previsto, in attuazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la confisca del "prezzo o del profitto" del reato. Si tratta evidentemente di una misura sanzionatoria di natura patrimoniale che mira a colpire gli incrementi patrimoniali che derivano da reato.

¹¹ Nel Rapporto esplicativo alla Convenzione OCSB, si precisa che come "pioventi" del reato devono intendersi *"i profitti o gli altri benefici derivanti a/ corruttore dalla transazione o gli altri vantaggi ottenuti o mantenuti attraverso la corruzione"*, tale precisazione chiarisce che con il termine "pioventi" (proceeds) si sono voluti indicare tutti i vantaggi ricavati dalla commissione dei reati

¹² (Gli Atti internazionali ai quali la legge delega n. 300 del 2000 ha inteso dare esecuzione sono

- Convenzione 26/7/1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e relativi protocolli.
- Convenzione 26/5/1997 relativa alla lotta contro la corruzione.

Convenzione OCSE 17/12/1997) impegnano gli Stati aderenti ad adottare misure idonee alla confisca o comunque alla "sottrazione" dei "proventi" dei reati di cui si occupano ¹, **che così recitano:**

- *"il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto -ai sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231/01- nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale"*

Il problema che si pone attiene alla individuazione di ciò che costituisce il prezzo o il profitto del reato in materia ambientale.

In primo luogo, a tal fine, va ora verificato se detti principi, riferiti al profitto tratto da condotte totalmente illecite, delineati con riferimento all'art. 240 c.p. ed alle altre ipotesi di confisca previste dalla nostra legislazione penale (codicistica e speciale), che generalmente si collocano nello scenario di un'attività totalmente illecita, possano essere estesi alle previsioni contenute nel d. lgs. n. 231/01 e nel d.lgs. 231/01.

Nel d.lgs. 231/01 sono rilevabili ipotesi di confisca aventi varia natura. Inoltre, va considerato che nel settore della responsabilità degli enti, l'attività lecita d'impresa nel cui ambito viene consumato il reato può non essere caratterizzato dalla "totale illiceità". Ed invero, se certamente può esistere l'impresa per sua natura "esclusivamente criminale", in quanto la sua attività economica è finalizzata esclusivamente al delitto, può esistere quella che solo *occasionalmente* agisce in maniera lecita, e non può non considerarsi che nella maggior parte di casi ci si trova proprio al cospetto di un'attività economica lecita solo occasionalmente caratterizzata dalla commissione del delitto.

Ed allora, in quest'ultimo caso, poiché l'attività d'impresa non risulta integralmente contaminata dalla illiceità, è necessario chiarire in cosa si identifica il "profitto" del reato quale conseguenza immediata e diretta del reato, assoggettabile a confisca.

Certamente in questo caso il profitto non può essere identificato con l'intero volume di affare della persona giuridica. Ne consegue che, anche con riferimento alla condotta illecita, detto profitto va individuato *con il vantaggio economico effettivo* che il reato ha determinato in favore dell'Ente. Ciò si desume da varie decisioni della S.C.¹³. In parole più semplici, il "profitto" potrebbe anche consistere semplicemente con un risparmio di spesa e, come tale, è di difficile individuazione in quanto è *ab origine* confuso con il patrimonio del responsabile del reato.

Va, inoltre, segnalato, in concreto, come sia complesso individuare il profitto, che in concreto, spesso, coinciderà con "il risparmio di spesa" e non con una somma, corrispettivo o altra utilità ben individuabili. La Procura di S. Maria Capua Vetere ha affrontato il problema predisponendo uno schema di delega e/o quesito, che consente di individuarlo¹⁴.

In virtù di tali considerazioni si rappresenta l'opportunità di valutare se fra i compiti affidati agli organi di vigilanza, ex art 318 bis e ss, non debba essere previsto anche quello di procedere, per quanto possibile, ad attività finalizzate all'accertamento del profitto.

Condivisibile è anche l'**art 9 del disegno di legge 1306** che prevede l'attribuzione delle funzioni di Polizia Giudiziaria al personale dell'ARPA che, ove continui ad operare come organo meramente amministrativo, è sottratto alla potestà di direzione del Procuratore della Repubblica.

Il Magistrato Referente dell'Ufficio Studi e Documentazione **Silvio Marco Guarriello**.

Il Procuratore della Repubblica (**Corrado Lembo**)

dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente". Sez. U, Sentenza n.26654 del 2008

- * *E legittimo il sequestro preventivo ai fini della confisca di valore dei ricavi derivanti dall'attività lecita d'impresa in misura equivalente al profitto ritratto dall'ente dal reato presupposto (Fattispecie relativa al reato presupposto di corruzione, lesa a favore dell'acquisto da parte di una fondazione di diritto pubblico di un immobile di proprietà della persona giuridica ad un valore superiore a quello effettivo, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di beni in misura equivalente alla differenza tra il prezzo pagato all'ente e il valore effettivo dell'immobile venduto) Sez., 6x Sentenza n. 46215 del 14/10/2009 Ce (dep. 01/12/2009) Rv. 246495*
- *In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato Sez. 2. Sentenza n.20506 del 16/04/2009 Ce. (dep. 15/05/2009) Rv. 243198*

*** Accerti: la quantità e la natura del materiale oggetto di sequestro; se detto materiale ha natura di rifiuto, indicandone la tipologia; in virtù della reale natura del materiale, precisi come lo stesso doveva essere gestito, stoccato, smaltito, ceduto ecc ;

" Accerti, se il Modello Organizzativo della azienda prevedeva le modalità per effettuare correttamente le fasi di produzione, gestione, stoccaggio, smaltimento ecc.; precisi se nel processo produttivo -ed in quelli successivi- sono stati adottati criteri e metodologie di lavorazione idonei al fine di prevenire i rischi connessi alla commissione di illeciti ambientali: precisi, altresì, se vi è stata eventuale omissione di controlli dei preposti e / o sottoposti;

' Accerti il vantaggio economico che l'azienda ha tratto dall'attività illecita, precisando: se il materiale in sequestro ha natura di "rifiuto" e/o di "sottoprodotto da trattamento di rifiuto" e/o di "sottoprodotto" (ed materia prima secondaria), a tal fine:

- nel caso di cessione di rifiuto quale sottoprodotto, senza previa effettuazione dei trattamenti necessari a trasformarlo in materia prima secondaria, precisi il vantaggio economico che l'azienda ha tratto da tale cessione ed il costo che invece avrebbe dovuto sostenere per il corretto trattamento, smaltimento ecc... A tal fine si tenga conto delle tariffe vigenti relative alle procedure conformi a legge e si indichino i costi tenendo conto della quantità del rifiuto oggetto di illecito;

in caso di illecita gestione/stoccaggio/trattamento/smaltimento/cessione, indichi la differenza del costo che l'azienda ha concretamente sostenuto effettuando l'attività in maniera illecita e quello che avrebbe dovuto sostenere nel caso in cui l'attività fosse stata effettuata nel rispetto della vigente normativa. A tal fine si tenga conto delle tariffe vigenti relative alle procedure conformi a legge e si indichino i costi tenendo conto della quantità del rifiuto oggetto di illecito "

TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ordinanza cust. caut. 8 novembre 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 155143
R.G.N.R.
N.141653R. G. GIP

TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini
Preliminari dr. Silvio Marco
Guarriello

esaminata la richiesta del 19-7-04 con la quale i P.M. -sede-, Procuratore Aggiunto dott. Paolo Albano e Sostituto Procuratore dott. Donato Ceglie, chiedono l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

1 .omissis.

INDAGATI

In ordine ai seguenti reati:
omissis..

capoG) del reato p. ep. dagli articoli 81 cpy, 110,112 e 434 1 e 2 comma c.p. perché procedendo *o* un'imponente ed illegale attività di escavazione abusiva, adottando le condotte indicate ai capi a) b) e) d), facendo letteralmente scomparire le montagne oggetto delle escavazioni già sopra descritte, con modalità illecite, violente ed abusive che rendevano di fatto impossibile il recupero ed il risanamento ambientale delle zone oggetto di escavazione, asportando illegalmente circa me 30 000.000 di materiale, cagionavano dolosamente un gravissimo ed irreparabile disastro ambientale, consistito nella illegale ed innaturale scomparsa di montagne, stravolgendo il territorio ed il paesaggio naturale di una fascia pedemontana insistente sui comuni di Caserta e Maddaloni estesa per km 10 circa;

omissis...

OSSERVA:

Gravi indizi di colpevolezza.

Le condotte oggetto di esame in questa sede riguardano le modalità di effettuazione dell'attività estrattiva, della acquisizione delle autorizzazioni amministrativa e della gestione dei controlli da parte del Genio Civile, in più cave site..... nell'ambito del territorio posto a ridosso della città di Caserta

...omissis...

Capo G)

Le foto allegate agli atti danno conio in maniera evidente della rilevante modifica apportata allo stato dei luoghi.

Affermano i CTU " ...il prelievo di materiali utili comporta modificazioni della morfologia dei luoghi, dei ritmi morfoevolutivi, della circolazione delle acque, della stabilità dei versanti, dell'equilibrio idrodinamico dei corsi d'acqua, dell'infiltrazione e della circolazione delle acque sotterranee, della dinamica costiera, può produrre inquinamenti al suolo, all'acqua e all'aria, può provocare impatti negativi da polveri e da rumore, può alterare il paesaggio naturale. . ."

Questo giudice non ha trovato precedenti della giurisprudenza di legittimità relativi al reato ex art 434 c.p. in relazione a casi di disastro ambientale in quanto si rilevano solo precedenti relativi al crollo di edifici.

Appare quindi necessario -prima di valutare se la condotta degli indagati integri i gravi indizi di colpevolezza- ricostruire la fattispecie di disastro ambientale (di cui al capo di imputazione) ed a tal fine è quindi necessario dapprima individuare il **precetto** contenuto nell'art. 434 e p. laddove si parla di "altri disastri".

L'elemento materiale del reato ex art 434 c.p. è caratterizzato dalla presenza di una condotta che si concreti in "qualunque" azione idonea a determinare un "disastro". Si tratta quindi di un **reato di natura sussidiaria** il quale ha la funzione di colmare eventuali lacune legislative a fronte di vicende non preventivamente individuabili nella loro consistenza concreta. Invero, a fronte di una molteplicità di eventi dannosi che potrebbero presentarsi nella realtà fattuale, i quali non sempre sono prevedibili nella loro consistenza materiale, si è reso necessario prevedere una "norma di chiusura" che, pur non descrivendo analiticamente la condotta, consenta di sanzionare taluni comportamenti e impedire, quindi, che vi siano ambiti privi di tutela penalistica. Nel procedere a detta ricostruzione va evitato che l'indeterminatezza della norma sia in contrasto con il "principio di tassatività" delle fattispecie penali e, conseguentemente, con il "principio di legalità".

Tanto, premesso, al fine della individuazione del precetto penale soccorre quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di disastro colposo, ovvero: "*Per disastro colposo deve intendersi un **evento dannoso**, collegato con nesso di causalità ad una **condotta negligente, imprudente, imperita, o violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline**, che colpisca collettivamente e che per i suoi effetti gravi ed **estesi metta in pericolo la pubblica incolumità***". (v. Mass n. 149906 ed ivi citate). * **Cass. Sez. 4^a SENT. 01616 04/10/1983 - 24/02/1984**"

Ebbene, ritiene questo giudice che l'ipotesi di reato qui contestata -art. 434 c.p. - si differenzi da quella di cui all'art 449 c.p. (inserita nello stesso Titolo VI del codice "dei delitti contro l'incolumità pubblica", anche se sotto altro Capo) unicamente per l'elemento soggettivo (ovvero una condotta dolosa in luogo di quella colposa) mentre quello oggettivo (evento dannoso e pericolo per la pubblica incolumità) è analogo.

Dunque elemento oggettivo del reato di cui all'art 434 c.p., è l'esistenza di un "**disastro**" ed è necessario che vi sia un "**pericolo per la pubblica incolumità**" (quest'ultima, forse più propriamente, è una condizione obiettiva di punibilità)

Tanto precisato, nella interpretazione della legge bisogna attribuire ad essa il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e la intenzione del legislatore,

- In lingua italiana disastro, fra i vari significati, ha anche quello di "*danno rilevante ed irrimediabile*". E' evidente che in tal senso l'espressione è utilizzata dal legislatore. Nel caso in esame il danno apportato è evidente in quanto, stante lo sventramento di intere montagne, non è pensabile che l'aspetto della orografia o geomorfologico dei luoghi possa in alcun modo essere ricomposto. Dunque, non vi è dubbio che la condotta degli indagati ha determinato un **disastro**.

Circa il **pericolo per la pubblica incolumità** lo stesso si evince dalla circostanza che la modifica dei luoghi è stata tale da trasformare integralmente l'aspetto oro-geografico di un'intero territorio, oltretutto posto a ridosso di una zona densamente popolata. Affermano i CT. **"...la presenza a pochi metri di distanza dalle attività estrattive di cavi Enel di alta tensione, linee Telefoniche, linea Ferroviaria di alta frequenza Caserta-Foggia, strade comunali Centurano-Ponti della Valle, Strade rionali del rione Centurano, Acquedotto Carolino, Acquedotto occidentale della Campania che fornisce acqua potabile a milioni di utenti, la Variante Anas superstrada di grande traffico, insediamenti abitativi, esiste un potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini ed utenti dei predetti servizi. Se a ciò si aggiunge il quotidiano trasporto e arrivo nelle cave di ingenti quantitativi di esplosivi che sono impiegati dalle ditte esercenti, si intuisce l'altissimo generale livello di pericolosità per tutto il territorio circostante...."**

La possibilità che si determinino crolli, deviazioni di corsi naturali o condotte artificiali d'acqua (sotterranei o emersi) non è solo ipotetica ma reale (sui punto si rinvia alla consulenza). D'altra parte in altre zone della Regione Campania appartenenti alla stessa dorsale appenninica, il sito **"... si inserisce, più a grande scala, nel settore campano delta catena appenninica; esso infatti appartiene alla Piattaforma Carbonatica Appenninica che si estende dai monti dell'Abruzzo aquilano fino ai monti della Lucania meridionale e che si suddivide in piattaforma interna (campano - lucana) ed esterna (abruzzese - campana)** " (vedi CTU) poste a qualche decina di chilometri dai luoghi in oggetto, interventi molto meno invasivi dell'uomo, in anni molto vicini a noi, hanno determinato frane di intere pareti montuose che hanno travolto centri abitati.

Ulteriore elemento dal quale desumere il pericolo per la pubblica incolumità è dato dai mancato rispetto della normativa in tema di altezza dei gradoni. Ciò rende evidente e comprensibile a tutti il pericolo di crolli in relazioni a fronti di cava posti talora a ridosso di strade anche di grossa percorrenza e, comunque, in zone aperte e vicine a centri abitati. Analogo pericolo per la salute pubblica si determina con le immissioni di polveri nell'ambiente che talora ha interamente oscurato alcune zone (si vedano le intercettazioni telefoniche ove gli stessi indagati sono preoccupati da tali evenienze e quanto affermato di seguito in relazione al capo 0-

- Circa poi la idoneità dell'azione, la stessa, alla luce di quanto affermato, nel caso di specie deve ravvisarsi. Sul punto la S.C. ha affermato che "In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la idoneità' dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità', onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù' di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Cass. Sez. 1^A SENT. 04871 27/01/1987 ~ 16/04/1987"

La consapevolezza del danno arrecato si desume dalla circostanza che vi era la coscienza della illiceità dell'attività e dalla conoscenza del fenomeno determinato

Risulta quindi pienamente integrato anche il reato ex art 434 co 2^A e p

.omissis,.

P. Q. M.

Applica, in ordine ai reati **sub A, B,D,G** così come contestati in rubrica a:

...omissis,,.

la misura della custodia cautelare in carcere ...omissis ,

Così deciso in S. Maria C.V 8 novembre 2004

Il G.I.P, dr Silvio Marco Guarriello

MASSIME

Sentenza per esteso

1) Inquinamento - Danno ambientale - Danno grave e irreparabile all'ambiente - Danno permanente - Art 434 c.p. e Disastro ambientale - Pericolo per la pubblica incolumità. La condotta illecita violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline che determina un danno permanente ed irreparabile all'ambiente è sanzionabile ex art 434 c.p. in quanto, il "disastro ambientale" è da ricomprendere nella definizione di "altro disastro" contenuta nel citato articolo, stante la natura di norma di chiusura di detta disposizione, allorquando sussista un "un danno grave e irreparabile all'ambiente e vi sia "pericolo per la pubblica incolumità. (Nella specie, integra il reato ex art. 434 c.p. esercizio di attività di cava determinando lo sventramento irreversibile di intere montagne poste a ridosso di un popoloso centro abitato creando un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica). Est. S.M. Guarieilo Ind. NN, (proa n. 15514\03 R. G. N.R. - N.14165\03 R..G. GIP). **TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ordinanza Custodia Cautelare 8-11-2004**

2) Cave e torbiere - Danno ambientale - Danno grave e irreparabile all'ambiente - Art 434 c.p. e Disastro ambientale - Pericolo per la pubblica incolumità - Danno alle persone - Configurabilità -Giurisprudenza. Configura l'art. 434 c.p. (...altri disastri dolosi), l'esercizio di attività di cava che determina lo sventramento irreversibile di intere montagne e l'irreversibile alterazione dell'orografia o della morfologia dei luoghi posti a ridosso di un centro densamente abitato creando un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica con la realistica probabilità di crolli e frane, (in tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la idoneità dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Cass. Sez. 1^A Sent. 04871 27/01/1987 - 16/04/1987). Est, S.M. Guarieilo Ind. NN, (proc. n. 15514\03 R. G. N.R. - N.14165\03 R..G GIP). **TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ordinanza Custodia Cautelare 8-11-2004**

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza

Rivista giuridica online a cura di Luca RAMACCI

Ambiente in genere. Disastro ambientale. Mozione

Mercoledì 02 Febbraio 2005 09:30 ||

Ambiente in genere - Giurisp. Pen.

Merito

G.I.P. S. Maria Capua Vetere Ordinanza cust. caut. 8 novembre 2004
Est. S.M. Guarriello Ind. NN

La condotta illecita violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline che determina un danno all'ambiente può essere sanzionabile ex art. 434 c.p. in quanto, il "disastro ambientale" è da ricomprendere nella definizione di "altro disastro" contenuta nel citato articolo, stante la natura di norma di chiusura di detta disposizione, allorquando sussista un "un danno grave e irreparabile all'ambiente e vi sia "pericolo per la pubblica incolumità"

N. 155143 R.G. N.R.
N.141653R..G.GIP

TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA
custodia cautelare in carcere
-art. 285 c.p.p.-

Decreto
di sequestro preventivo
Art 321 c.p.p.

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dr. Silvio Marco Guarriello

esaminata la richiesta del 19-7-04 con la quale i P.M. -sede-, Procuratore Aggiunto dott. Paolo Albano e Sostituto Procuratore dott. Donato Ceglie, chiedono l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di

1 .omissis.
INDAGATI

In ordine ai seguenti reali:
omissis..

capo G) del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110, 112 e 434 1 e 2 comma c.p. perché procedendo ad un'imponente ed illegale attività di escavazione abusiva, adottando le condotte indicate ai capi a) b) e) d), facendo letteralmente scomparire le montagne oggetto delle escavazioni già sopra descritte, con modalità illecite, violente ed abusive che rendevano di fatto impossibile il recupero ed il risanamento ambientale delle zone oggetto di escavazione, asportando illegalmente circa me 30.000.000 di materiale, cagionavano dolosamente un gravissimo ed irreparabile disastro ambientale, consistito nella illegale ed innaturale scomparsa di montagne, stravolgendo il territorio ed il paesaggio naturale di una fascia pedemontana insistente sui comuni di Caserta e Maddaloni estesa per km 10 circa;

omissis

OSSERVA:

Gravi indizi di colpevolezza.

Le condotte oggetto di esame in questa sede riguardano le modalità di effettuazione dell'attività estrattiva, della acquisizione delle autorizzazioni amministrativa e della gestione dei controlli da parte del Genio Civile, in più cave site nell'ambito del territorio posto a ridosso della città di Caserta.

.omissis...

Capo G)

Le foto allegate agli atti danno conto in maniera evidente della rilevante modifica apportata allo stato dei luoghi.

Affermano i CTU : "...Il prelievo di materiali utili comporta modificazioni della morfologia dei luoghi, dei ritmi morfoevolulivi, della circolazione delle acque, della stabilità dei versanti, dell'equilibrio idrodinamico dei corsi d'acqua, dell'infiltrazione e della circolazione delle acque sotterranee, della dinamica costiera, può produrre inquinamenti al suolo, all'acqua e all'aria, può provocare impatti negativi da polveri e da rumore, può alterare il paesaggio naturale ..."

Questo giudice non ha trovato precedenti della giurisprudenza di legittimità relativi al reato ex art 434 c.p. in relazione a casi di disastro ambientale in quanto si rilevano solo precedenti relativi ai crolli di edifici. Appare quindi necessario -prima di valutare se la condotta degli indagati integri i gravi indizi di colpevolezza- ricostruire la fattispecie di disastro ambientale (di cui al capo di imputazione) ed a tal fine è quindi necessario dapprima individuare il precetto contenuto nell'art. 434 c.p. laddove si parla di "altri disastri".

L'elemento materiale del reato ex art 434 c.p. è caratterizzato dalla presenza di una condotta che si concreti in "qualunque" azione idonea a determinare un "disastro". Si tratta quindi di un reato di natura

sussidiaria il quale ha la funzione di colmare eventuali lacune legislative a fronte di vicende non preventivamente individuabili nella loro consistenza concreta, invero, a fronte di una molteplicità di eventi dannosi che potrebbero presentarsi nella realtà fattuale, i quali non sempre sono prevedibili nella loro consistenza materiale, si è reso necessario prevedere una "norma di chiusura" che, pur non descrivendo analiticamente la condotta, consenta di sanzionare taluni comportamenti e impedire, quindi, che vi siano ambiti privi di tutela penalistica.

Nel procedere a detta ricostruzione va evitato che l'indeterminatezza della norma sia in contrasto con il "principio di tassatività" delle fattispecie penali e, conseguentemente, con il "principio di legalità".

Tanto, premesso, al fine della individuazione del precetto penale soccorre quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di disastro colposo, ovvero: "Per disastro colposo deve intendersi un evento dannoso- collegato con nesso di causalità ad una condotta negligente, imprudente, imperita, o violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline, che colpisca collettivamente e che per i suoi effetti gravi ed estesi metta in pericolo la pubblica incolumità". (v.Mass n.149906 ed ivi citate).* Cass. Sez. 4^A SENT. 01616 04/10/1983 - 24/02/1984"

Ebbene, ritiene questo giudice che l'ipotesi di reato qui contestata -art 434 c.p.- si differenzi da quella di cui all'art 449 c.p. (inserita nello stesso Titolo VI del codice "dei delitti contro l'incolumità pubblica", anche se sotto altro Capo) unicamente per l'elemento soggettivo (ovvero una condotta dolosa in luogo di quella colposa) mentre quello oggettivo (evento dannoso e pericolo per la pubblica incolumità) è analogo.

Dunque elemento oggettivo del reato di cui all'art 434 c.p., è l'esistenza di un "disastro" ed è necessario che vi sia *un* "pericolo per la pubblica incolumità" (quest'ultima, forse più propriamente, è una condizione obiettiva di punibilità).

Tanto precisato, nella interpretazione della legge bisogna attribuire ad essa il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e la intenzione del legislatore.

- In lingua italiana disastro, fra i vari significati, ha anche quello di " danno rilevante ed irrimediabile". E' evidente che in tal senso l' espressione è utilizzata dal legislatore. Nel caso in esame il danno apportato è evidente in quanto, stante lo sventramento di intere montagne, non è pensabile che l'aspetto della orografia o geomorfologico dei luoghi possa in alcun modo essere ricomposto. Dunque, non vi è dubbio che la condotta degli indagati ha determinato un disastro.

Circa il pericolo per la pubblica incolumità lo stesso si evince dalla circostanza che la modifica dei luoghi è stata tale da trasformare integralmente l'aspetto oro-geografico di un'intero territorio , oltretutto posto a ridosso di una zona densamente popolata. Affermano i CT: "...la presenza a pochi metri di distanza dalle attività estrattive di cavi Enel di alta tensione, linee Telefoniche, linea Ferroviaria di alta frequenza Caserta-Foggia, strade comunali Cenlurano-Ponli della Vaile, Strade rionali del rione Centurano, Acquedotto Carolino, Acquedotto occidentale della Campania che fornisce acqua potabile a milioni di utenti, la Variante Anas superstrada di grande traffico, insediamenti abitativi, esiste un potenziale

pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini ed utenti dei predetti servizi. Se a ciò si aggiunge il quotidiano trasporto e arrivo nelle cave di ingenti quantitativi di esplosivi che sono impiegati dalle ditte esercenti, si intuisce l'altissimo generale livello di pericolosità per tutto il territorio circostante...." La possibilità che si determinino crolli, deviazioni di corsi naturali o condotte artificiali d'acqua (sotterranei o emersi) non è solo ipotetica ma reale (sul punto si rinvia alla consulenza). D'altra parte in altre zone della Regione Campania appartenenti alla stessa dorsale appenninica il sito "... si inserisce, più a grande scala, nel settore campano della catena appenninica; esso infatti appartiene alla Piattaforma Carbonatica Appenninica che si estende dai monti dell'Abruzzo aquilano fino ai monti della Lucania meridionale e che si suddivide in piattaforma interna (campano - lucana) ed esterna (abruzzese - campana)..... "(vedi CTU) poste a qualche decina di chilometri dai luoghi in oggetto, interventi molto meno invasivi dell'uomo, in anni molto vicini a noi, hanno determinato frane di intere pareti montuose che hanno travolto centri abitati. Ulteriore elemento dal quale desumere il pericolo per la pubblica incolumità è dato dal mancato rispetto della normativa in tema di altezza dei gradoni. Ciò rende evidente e comprensibile a tutti il pericolo di crolli in relazioni a fronti di cava posti talora a ridosso di strade anche di grossa percorrenza e, comunque, in zone aperte e vicine a centri abitati. Analogo pericolo per la salute pubblica si determina con le immissioni di polveri nell'ambiente che talora ha interamente oscurato alcune zone (si vedano le intercettazioni telefoniche ove gli stessi indagati sono preoccupati da tali evenienze e quanto affermato di seguito in relazione al capo I).

- Circa poi la idoneità dell'azione, la stessa, alla luce di quanto affermato, nel caso di specie deve ravvisarsi. Sul punto la S.C. ha affermato che "In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la idoneità dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Cass. Sez. I^A SENT. 04871 27/01/1987-16/04/1987"

La consapevolezza del danno arrecato si desume dalla circostanza che vi era la coscienza della illiceità dell'attività e dalla conoscenza del fenomeno determinato.

Risulta quindi pienamente integrato anche il reato ex art 434 co 2^A c.p...omissis..

P. Q. M.

Applica, in ordine ai reati sub A, B,D,G. così come contestati in rubrica a .omissis..

la misura della custodia cautelare in carcere .omissis

Così deciso in S. Maria C.V. 8 novembre 2004

Il G.I.P. dr. Silvio Marco Guarriello

RELAZIONE DOTT. SSA LOTTI

COMPLESSITÀ DEGLI ILLECITI AMBIENTALI ED EVOLUZIONE DI METODI E STRATEGIE DI ACCERTAMENTO LUCIA LOTTI

SOMMARIO: L. Cenni introduttivi. - 2, Tipologie e profili oggettivi degli illeciti ambientali. - 3. Il fattore temporale nei processi di contaminazione ambientale. - 4. La propaga/ione sul territorio dei processi di inquinamento. - 5.1 profili soggettivi di responsabilità negli illeciti ambientali. - 6. Sanzioni penali, beni giuridici proietti e torme di tutela: interconnessioni, limiti e incongruenze dell'assetto attuale. - 7, Metodi e strategie nella ricostruzione dei fatti: linee di tendenza e prospettive.

1. Cenni introduttivi.

La materia ambientale pone al giudice e prima ancora al pubblico ministero compiti di ricerca, analisi e ricostruzione dei fatti di straordinaria complessità. Nessun altro campo, probabilmente, offre la messe di livelli conoscitivi e interrelazioni fattuali e giuridiche che debbono essere padroneggiati, operativamente e strategicamente, quando l'obiettivo sia il raggiungimento di risultati processuali incisivi e stabili, condizione questa ineludibile per una tutela efficace dei beni giuridici violati.

L'impatto con qualsiasi evento che tocchi fattori ambientali proietta chiunque, a vario titolo, si trovi a concorrere nell'opera di definizione delle componenti dell'evento stesso, in un coacervo di concatenazioni problematiche ed opzioni pratiche e teoriche che richiedono, ove non si voglia soccombere all'impresa, duri sforzi metodologici.

In verità, il giudice non dovrebbe comparire sulla scena se non a margine o episodicamente.

Il nostro ordinamento ha infatti scelto, in via principale, di affidare la tutela dell'ambiente a regole che, imponendo limiti e controlli alle imprese e alle attività potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alle matrici ambientali e alla salute delle persone, si fondano sul criterio della prevenzione del pericolo e del danno: vengono identificati tutti i possibili fattori di rischio e, parallelamente, si definiscono, attraverso norme generali ed atti amministrativi, gli interventi precauzionali da adottare e gli specifici regimi di esercizio. La verifica dell'osservanza di obblighi e prescrizioni si declina, da un lato, in precisi oneri di comunicazione in capo al soggetto obbligato e, dall'altro, in controlli formali e sostanziali ad opera di uffici preposti al servizio.

Tale complesso apparato di prevenzione viene concepito come presidio primario a garanzia della compatibilità tra l'esercizio delle attività di impresa e dei servizi potenzialmente dannosi e salvaguardia dell'ambiente e della salute. L'aspetto penale assume così, nel disegno complessivo, una valenza sostanzialmente periferica e viene affidato allo schema del regime sanzionatorio puro ovvero alla previsione di ipotesi di illecito

contravvenzionale per il semplice mancato rispetto di norme e prescrizioni di esercizio o per il superamento di determinati limiti.

Una serie molteplice di fattori ha tuttavia minato l'efficacia del sistema. In un contesto di latenza di adeguata e lungimirante sensibilità per gli equilibri ambientali, le incongruenze e le incertezze del farraginoso ed elefantaco complesso tecnico-normativo, nonché i limiti di assetto e funzionalità degli organismi di controllo, peraltro pregiudicati dal progressivo depauperamento e svilimento di risorse personali ed economiche, ad essi hanno prodotto falle più che vistose. Il monitoraggio, il controllo e l'intervento sulle fonti di inquinamento scaturenti dai processi economico-produttivi dei soggetti gestori si sono spesso rivelati e si rivelano superficiali, parziali, talora del tutto assenti.

Dove la prevenzione ha fallito o fallisce, viene così alla luce con prepotenza il difetto di risposte mirate e sistematiche alle sempre più pressanti esigenze di individuare, analizzare, stimare e sanzionare le conseguenze dei processi di alterazione delle matrici ambientali, sia nella loro oggettività sia nel riverbero che producono sulle popolazioni esposte a rischio.

Accanto ad una chiara sottovalutazione, da parte delle imprese ed altri attori sociali, dei profili di impatto ambientale nella strutturazione e gestione dei processi di sviluppo produttivo, le aree di inefficienza ed incoerenza che l'apparato normativo e amministrativo ha mostrato nel corso del tempo, hanno oggettivamente concorso, in altri termini, alla proliferazione di situa

zioni di pregiudizio grave per i delicati equilibri dell'ambiente e della salute umana in vaste aree di territorio. Solo in tempi più recenti, grazie alla diffusione di tecnologie di presidio ambientale più evolute ed efficienti ed all'intensificarsi della forza cogente della normativa dell'Unione Europea, si sono riscontrati nell'imprenditoria e negli organi di governo centrali e locali, livelli più adeguati di consapevolezza sulla portata della posta in gioco, nonché segni di attenzione del legislatore verso la necessaria revisione del volano normativo e del compendio sanzionatorio, come ad esempio avvenuto per la previsione dell'obbligo di bonifica dei siti (con tecnica che tuttavia mette a dura prova la possibilità di sanzionare effettivamente le condotte illecite), per la normativa sui rifiuti, per le prime aperture alla responsabilità amministrativa dell'ente ex D. L.vo n. 231/01 per reati ambientali, per il primo (timido) ampliamento delle figure di reato del codice penale (¹). Il *trend* attende un ben più ampio e deciso sviluppo ed è auspicabile che non subisca battute d'arresto per effetto della difficile fase economica.

In attesa di un assetto sistematico e razionale, che sappia coniugare e tutelare adeguatamente tutti i diversi interessi e beni giuridici che compongono il quadro, di fronte alle diffuse e gravi manifestazioni di danno da contaminazioni ambientali, nelle forme più gravi frutto di responsabilità che percorrono anni se non decenni, sempre più viene chiamato in campo il pubblico ministero, con i suoi doverosi compiti inquirenti e, conseguentemente, il giudice; gli strumenti, gioco forza, sono perlopiù quelli oramai inadeguati nell'assetto e nella formulazione, ma spesso ancora inefficaci, del codice penale.

I casi che impegnano le aule di giustizia, proporzionalmente alla progressione degli effetti degli illeciti ambientali, formano ormai un panorama sempre più ricco, testimoniando da un lato la portata delle questioni e, dall'altro, l'esigenza di delinearle e approfondirne i multiformi aspetti.

Senza pretesa di esaustività e volendo tratteggiare un primo, basilare, percorso ricostruttivo dell'estrema complessità della materia, può essere utile visualizzare lo schema che segue.

Nella consapevolezza che la materia richiede ben altro approfondimento e sottolineando che questo contributo costituisce una semplice traccia aperta di riflessione, si procederà ad indicare le principali componenti dello scacchiere che oggi impegna coloro ai quali compete il difficile compito di definire i fatti-reato con la dovuta puntualità e di individuare lo *standard* probatorio più appropriato ed efficace.

2. Tipologie e profili oggettivi degli illeciti ambientali

La gamma degli illeciti ambientali, come si è detto, è vasta e difficile da dipanare ed inquadrare. Accanto alle forme più elementari (almeno in apparenza), normalmente riconducibili alle ipotesi contravvenzionali del codice dell'ambiente, la casistica delle più gravi e diffuse alterazioni ambientali sconta la difficoltà di enumerazioni esaustive.

I percorsi investigativi, correlativamente, divengono straordinariamente diversificati nel momento in cui si mira alla ricostruzione puntuale delle *componenti oggettive delle fattispecie di reato* potenzialmente chiamate in causa (v. *infra*). Difficilmente si ha infatti a che fare con un'unica fonte di rischio o con l'episodio isolato come può essere, ad esempio, nel caso dell'officina di verniciatura o della fornace che emettono in atmosfera sostanze pericolose senza autorizzazione o violando le prescrizioni, arrecando o meno anche molestie in un ristretto circondario. In tali casi, le indagini e le attività di contrasto e sanzione di norma non presentano peculiari difficoltà,

L'indagine già si complica quando casi del genere non sono isolati, ma si manifestano sul territorio in forma diffusa, come avviene in realtà caratterizzate da un tessuto economico meno progredito, con effetto di moltiplicazione dei rischi per l'ambiente. Di fronte alla serialità delle violazioni si tratta innanzitutto di individuare e sanzionare ogni singola attività, giacché un intervento parziale potrebbe esporre l'ufficio inquirente a dubbi di correttezza operativa e conseguenti recriminazioni. In secondo luogo, si impone l'individuazione delle cause che possano aver favorito la diffusione sistematica degli illeciti, essendo ragionevole ipotizzare che terreno di coltura fertile sia quello in cui è più limitato il rischio di controlli solerti ed efficaci, dove cioè è assente o quasi l'azione di prevenzione e controllo dei competenti organismi della pubblica amministrazione.

Lo spettro degli accertamenti non può che allargarsi, così, anche al riscontro di eventuali condotte omissive o addirittura collusive da parte di pubblici ufficiali.

In tema di correlazione tra questioni ambientali ed azione della pubblica amministrazione, non è pot raro trovarsi di fronte a situazioni che chiamano direttamente in causa le responsabilità di enti pubblici territoriali o di soggetti che, pur operando sotto l'egida formale di società di diritto privato, sono deputati alla erogazione di servizi pubblici. Basti pensare ai frequenti casi di inquinamento di terreni o falde acquifere riconducibili all'esercizio di discariche di rifiuti urbani, ad inquinamenti derivanti dall'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani o agli sversamenti di reflui da malfunzionamento di depuratori comunali o consortili, in tali casi, oltre alle consuete questioni tecniche da affrontare per l'accertamento dei fatti e dei danni prodotti, la ricostruzione dei profili soggettivi di responsabilità si fa particolarmente complessa in ragione della molteplicità dei ruoli funzionali coinvolti, della commistione tra competenze degli organi (anche collegiali) della pubblica amministrazione ed ambiti decisionali ed operativi dei soggetti privati che si trovino a gestire in appalto i servizi, dell'incidenza di sempre più croniche situazione di difficoltà economico-finanziarie degli enti gestori e/o appaltanti. Si tenga presente che ulteriori profili problematici potranno sempre più frequentemente scaturire dalla previsione della responsabilità amministrativa degli enti *ex art.* 231/01 per alcuni illeciti ambientali, responsabilità che entrano in campo ogni volta che le condotte penalmente rilevanti siano formalmente e sostanzialmente riferibili a soggetti che, *pur* gestendo un servizio pubblico, agiscano in forme societarie.

La complessità metodologica nell'approccio alla ricostruzione delle contaminazioni ambientali emerge poi in massimo grado quando la fonte inquinante è rappresentata da insediamenti produttivi di dimensioni rilevanti e strutturalmente connotati. per la tipologia del processo produttivo e delle materie trattate, dalla idoneità a rilasciare, all'interno o all'esterno dell'ambiente di lavoro, residui pericolosi in forma liquida o gassosa e/o a produrre rifiuti altrettanto pericolosi, sostanze in grado cioè di intaccare le diverse matrici ambientali. Si pensi agli stabilimenti industriali destinati a produrre o trattate sostanze chimiche in cui si abbiano, al contempo, emissioni di fumi in atmosfera, scarichi di reflui industriali, depositi temporanei o discariche di rifiuti. Analogamente, tra gli altri, per gli

impianti di raffineria di idrocarburi, per i cementifici, le attività del settore tessile, quelle di trasformazione di prodotti agricoli, per le attività di smaltimento dei rifiuti, oltre che per gli impianti funzionanti alla gestione di servizi destinati alla generalità degli utenti come quelli, a cui si è accennato, di depurazione dei reflui urbani o gli impianti ripetitori per le comunicazioni (inquinamento elettromagnetico).

in tali casi, partendo dalle manifestazioni ultime e più evidenti di inquinamento dell'aria, dell'acqua o dei terreni, il lavoro di ricostruzione della entità e dei caratteri, del momento iniziale e della durata ed estensione delle contaminazioni implica una paziente opera di raccolta di una molteplicità di informazioni e dati di natura tecnica, provenienti da diverse sedi e fonti, nonché di analisi e inquadramento di tale materiale, attività questa in cui è peraltro spesso indispensabile l'apporto sinergico di diverse professionalità. Ovviamente, tanto più è complesso l'insediamento, tanto più oneroso si rivela il doveroso approfondimento dello scenario oggetto di investigazione. Va aggiunto che, in tali casi, singoli percorsi investigativi spesso ne aprono altri poiché, altrettanto frequentemente, le situazioni di scarsa sensibilità ambientale dell'impresa e le conseguenti manchevolezze strutturali e procedurali si manifestano e producono effetti in più direzioni.

ti quadro si ramifica ulteriormente quando le contaminazioni delle matrici ambientali siano frutto non solo di fenomeni del momento o di epoca recente, ma anche di processi che si sono sviluppati nel corso del tempo e talora sin da epoca remota. In tali casi, tuttavia, la difficoltà di inquadrare compiutamente cause, eventi e progressione degli effetti nel tempo, non può cedere di fronte all'ineludibile esigenza di garantire la necessaria tenuta processuale delle ipotesi accusatorie.

3. Il fattore temporale nei processi di contaminazione ambientale.

Il fattore temporale assume, quindi, un'importanza cruciale nella catena delle analisi e degli accertamenti necessari alla definizione completa dei fatti-reato, tanto più quando questi assumono particolare gravità.

In presenza di insediamenti industriali di notevoli dimensioni e che conducono attività rischiose per l'ambiente circo-

stante, le situazioni di pericolo rilevante o di danno non sono quasi mai frutto, come accennato, di accadimenti o processi che si collocano nell'arco di tempo immediatamente antecedente a quello in cui ti danno o il pericolo vengono alla luce. Piuttosto tali situazioni costituiscono effetto di una serie di scelte aziendali che si sono articolate nel corso del tempo. Il pregiudizio di natura ambientale è cioè riconducibile ad assetti perduranti, alla sedimentazione di opzioni tecniche e gestionali che hanno radici e ragione nella storia stessa del complesso produttivo e della sua *filosofia*.

Dipanare il rapporto tra le contaminazioni ambientali dell'attualità e quelle storiche e quindi distinguerle è compito di decisiva importanza non solo per il corretto esercizio dell'azione penale relativamente alle condotte illecite più recenti (1), ma anche per individuare ed inquadrare attendibilmente, quando si guardi agli effetti delle contaminazioni sulla salute umana, la causa o la serie di cause che hanno innescato o aggravato quei medesimi effetti,

A tal proposito si osserva come tanto più le contaminazioni siano, nel tempo e nello spazio, ramificate, pervasive ed estese, tanto più si possono generare conseguenze pregiudizievoli per la salute.

Accanto al manifestarsi di malattie professionali tra gli addetti a determinate lavorazioni pericolose, in cui viene in rilievo l'insalubrità degli ambienti di lavoro generata da controlli inadeguati delle fonti di rischio e/o della mancata adozione dei presidi di prevenzione prescritti o comunque necessari per arginare i rischi, si possono determinare processi di diffusione degli agenti contaminanti in un raggio più ampio, con l'innescarsi di processi patologici anche all'esterno degli ambienti di lavoro ovvero sulla popolazione del territorio circostante. Ciò per effetto del contatto diretto con sostanze pericolose sfuggite a controlli e presidi o per effetto di contatti mediati come, ad esempio, quando si abbiano ricadute di emissioni in atmosfera che si depositano, alterandone i caratteri, su coltivazioni agricole o nel caso della contaminazione delle falde acquifere che alimentano la rete idrica. In simili casi è la stessa catena alimentare ad essere intaccata e da ciò l'esposizione a pericolo della salute di coloro che possono venire, più o meno continuativamente, a contatto

(1) Si pensi alla tematica del rapporto tra inquinamenti attuali e obbligo di bonifica degli inquinamenti pregressi.

con agenti patogeni veicolati da sostanze apparentemente innocue.

La riscontrata presenza di simili fenomeni, astrattamente suscettibili di dar luogo alla contestazione di specifici fatti-reato (lesioni colpose, omicidio colposo, disastro innominato, come nel caso Eternit da poco trattato), impongono il doveroso allargamento del campo degli accertamenti, con conseguenti oneri di verifica anche in direzioni inizialmente imprevedute, nonché la considerazione di prospettive accusatorie che vanno ben al di là della mera violazione della disciplina speciale in materia ambientale. Si pensi, per tutti, al difficilissimo tema delle alterazioni genetiche potenzialmente riconducibili alla sedimentazione di massicce contaminazioni ambientali da sostanze ad alta pericolosità *per* l'organismo umano.

L'approccio metodologico nell'investigazione e nell'opera di ricostruzione dei fatti in campi così articolati, ove l'accusa voglia guadagnare la *chance* di riscontro positivo in sede processuale, deve fare i conti, nel solco degli *stringenti criteri probatori* elaborati dalla giurisprudenza di legittimità *in tema di nesso causate* (³), non solo con l'esigenza di non lasciare intentata nessuna indagine di natura tecnico-scientifica per render chiare le complesse articolazioni del nesso causale rispetto al nucleo centrale dell'indagine, ma anche con quella della verifica della presenza di potenziali cause alternative o di concause e della loro incidenza. Il che si traduce nell'appurare se i riscontrati danni all'ambiente e le ricadute sulla salute delle persone portatrici di patologie in astratto riconducibili alle contaminazioni, possano o meno, in concreto, correlarsi in via esclusiva con queste ultime o se nei processi causali interagiscano anche altri fattori e, nel caso, in che termini. Si pensi ad inquinanti naturali preesistenti, *dei* tutto estemporanei rispetto alle alterazioni prodotte dalle attività dell'uomo, al caso in cui in *un* territorio insista una pluralità di insediamenti industriali in vario modo portatori di fattori di rischio, all'incidenza del concomitante inquinamento diffuso derivante da fonti non singolarmente identificabili, come quello che si produce nei grandi agglomerati urbani o, ancora, agli effetti che scaturiscono dall'uso massiccio di agenti chimici nelle produzioni agricole.

³) V. per tutte, con riferimento ai casi di malattie da inalazione da amianto. Cass., Sez. IV n. 2477 del 21.3.2012; Cass. Sez. IV n. 197 del 21.12.2011; Cass. Sez. IV n. 4378 del 17.9.2010.

4. La propagazione sul territorio dei processi di inquinamento.

Ad arricchire il quadro, inoltre, contribuisce il fatto che non sempre le alterazioni ambientali rilevanti esauriscono i loro effetti nell'area territoriale circostante e prossima all'insediamento inquinante.

Così può essere, ad esempio, nel caso di reflui industriali non depurati scaricati in corsi d'acqua o a mare i cui contaminanti possono far sentire i loro effetti anche a distanza notevole rispetto al luogo in cui lo scarico è avvenuto. Analogamente per le emissioni in atmosfera trasportate da forti correnti ventose o per i transiti degli inquinanti mediante i movimenti delle falde acquifere.

La presenza di distanze anche considerevoli tra il luogo il cui la situazione di pericolo o di danno viene percepita ed individuata e quello ove si trova la fonte implica ulteriori difficoltà ed oneri per l'inquirente, in primo luogo di natura tecnica, per l'evidente necessità di ampliare il numero e la portata delle analisi e dei riscontri per comprovare con certezza relazioni fattuali e responsabilità, *in* secondo luogo è chiaro che dovrà essere affrontata la questione della identificazione del luogo di consumazione del reato o dei reati, nonché quella della rilevanza di eventuali profili di connessione tra differenti illeciti traenti origine da un'unica fonte, senza considerare che le differenti aree interessate possono rientrare nella competenza di diverse autorità giudiziarie. È difficile immaginare, in tali casi, un accertamento realmente completo che non passi attraverso una intensa opera *di* cooperazione tra organismi inquirenti che siano in grado di muoversi, anche contemporaneamente, nei differenti luoghi interessati e per l'eventuale collegamento di indagini tra pubblici ministeri.

Scenario che presenta analoghi profili di complessità è quello dato dalle polimorfiche manifestazioni delle attività che trattano rifiuti. In questo settore è frequente, se non predominante, lo scollamento tra luogo di produzione e luogo di smaltimento e di norma compare un'ampia platea di soggetti; il produttore, l'intermediario, gli autotrasportatori, per arrivare al destinatario finale che si occupa del definitivo smaltimento del rifiuto.

In tale catena si possono rinvenire ambiti di illecito più o meno ampi e non è infrequente che l'intera filiera costituisca il

frutto di attività criminali organizzate, dato questo che ha peraltro indotto il legislatore a rafforzare in modo deciso il presidio sanzionatorio penale (v., in particolare, l'art. 260 d. L.vo n. 52/06). Tipico è il caso in cui i rifiuti prodotti da un'impresa vengono affidati per lo smaltimento ad un intermediario all'apparenza operante secondo modalità corrette, nella prospettiva di un successivo smaltimento ugualmente corretto; l'intermediario indirizzerà invece il prodotto, con l'ausilio di varie figure strumentali, ad ulteriori altri soggetti che provvederanno a commerciare o smaltire illecitamente i rifiuti in territori distanti da quello di origine o anche all'estero.

Quando l'illecito assume tali connotazioni, poiché la *filosofia* dell'abbattimento dei costi dello smaltimento connota e unifica l'intero *percorso* del rifiuto, è frequente constatare che le varie attività di stoccaggio provvisorio, trasporto e smaltimento di rifiuti vengono poste in essere non solo in violazione di qualsiasi regola formale, ma con modalità tali da generare vere e proprie devastazioni ambientali sul territorio, sino a produrre esiti di conclamato disastro.

Si ripropone in modo pressante, anche e proprio in tali casi, dove si intenda delineare con completezza l'articolata manifestazione di tutti i profili oggettivi e soggettivi di responsabilità, l'esigenza di non frazionare l'oggetto dell'accertamento o di farlo solo sulla base di un approccio metodologico che ne sappia recuperare il significato complessivo quando, in una fase successiva, si proceda alla ricostruzione del contesto più ampio.

Si imporrà dunque di procedere, anche in questo caso, al collegamento delle indagini che si sviluppano in diversi ambiti territoriali e al coordinamento investigativo, sotto l'egida di una comune visione sistematica delle dinamiche oggetto di accertamento. In altri termini, si tratta di non guardare solamente al singolo segmento di condotta o al singolo accadimento che si manifesta in una certa area del territorio quando si è in presenza di condotte e accadimenti che, in realtà, sono collegati tra loro ed intrisi della medesima logica. La comparsa di una *molteplicità* di ruoli e soggetti, formalmente scollegati tra loro o collegati da schemi contrattuali in apparenza corretti, nonché la proliferazione di luoghi che fanno da teatro al trattamento di un medesimo rifiuto possono infatti costituire proprio lo strumento di dissimulazione dell'illecito, la schermatura sotto la quale si mira a dissolvere l'operatività di un'unica regia e ad occultare le

responsabilità concorsuali dei soggetti che, in vario modo e a vario titolo, compaiono nella filiera.

5. Profili soggettivi di responsabilità negli illeciti ambientali e la responsabilità degli enti.

Alla difficile opera di ricostruzione delle componenti oggettive degli illeciti, si accompagna l'altrettanto onerosa impresa della esatta definizione dei profili soggettivi di responsabilità.

Quando sono chiamate in causa le norme contravvenzionali previste dalla disciplina del D. L.vo n. 152/06 vengono in rilievo, nei casi più elementari, le posizioni formali di garanzia; il titolare dell'attività risponde dell'esercizio dell'impresa inquinante senza le debite autorizzazioni o dell'omesso rinnovo dell'autorizzane o della violazione delle prescrizioni di esercizio.

La rilevanza della figura naturalmente destinataria della sanzione in quanto titolare (in astratto) della posizione di garanzia cede, tuttavia, all'obbligo di doveroso approfondimento sui profili soggettivi di responsabilità, sia che si tratti di ipotesi contravvenzionali (spesso integrate da fatti tutt'altro che elementari), sia che entrino in gioco ipotesi delittuose, quanto gli eventi oggetto dell'indagine si collochino nell'alveo di operatività di strutture produttive complesse, caratterizzate da una molteplicità di articolazioni e competenze e/o quando si sia in presenza di più soggetti societari che svolgono attività in un unico contesto produttivo e che possano aver avuto causa nella produzione degli eventi medesimi.

La giurisprudenza ha messo a fuoco i criteri che debbono presiedere alla corretta e completa identificazione delle posizioni di garanzia ⁽⁴⁾. ma la tematica presenta sempre nuove sfaccettature ed implica per l'inquirente un costante lavoro di approfondimento per individuare, caso per caso, le diverse posizioni di garanzia astrattamente implicate e stabilire quindi i ca-

⁽⁴⁾ L'elaborazione giurisprudenziale si è sviluppata prevalentemente con riguardo alla responsabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ma le questioni ed i principi sono ampiamente mutuabili. Si veda, per limitarsi alle pronunce più recenti: Cass. Sez. IV n. 18826 del 16.5.2012; Cass. Sez. IV n. 10704 del 7.2.2012; Cass. Sez. IV n. 14407 del 7.12.2011; Cass. Sez. IV n. 46894 del 3.11.2011 ; Cass Sez. IV n. 41993 del 14 6 2011

ratteri concreti che queste assumono, gli effetti delle deleghe di funzioni, i rapporti concretamente esistenti tra ciascun ambito di competenza. Si dovranno inoltre verificare, per le posizioni caratterizzate da poteri decisionali di rilievo, i termini in cui si articola, sotto il profilo economico-finanziario, il potere di innescare interventi modificativi delle strutture o dell'organizzazione che si sono rivelate manchevoli e da cui è scaturita la situazione di pericolo rilevante o in cui si è prodotto l'evento dannoso.

L'individuazione della correlazione tra il fatto penalmente rilevante e la condotta, commissiva od omissiva, si fa particolarmente articolata quando la materia sia costituita, come si è visto, dai casi in cui il fattore-tempo incide prepotentemente ovvero quando le cause dell'evento vanno a collocarsi in epoche pregresse o quando l'evento stesso sia il frutto di situazioni che si sviluppano in un arco temporale consistente. In presenza di simili eventualità, l'onere di approfondimento si fa ancora più gravoso ed impone una faticosa opera di ricostruzione a ritroso degli assetti aziendali e delle regole che, nel corso del tempo, hanno dominato l'organizzazione aziendale e il suo governo.

Va poi considerato che sul tema dei profili soggettivi di responsabilità riverbera i suoi effetti, con i riscontri specifici che ne conseguono, il D.L.vo 121/2011, che recepisce la direttiva comunitaria 99/2008/CE e con cui i reati ambientali elencati dall'art. 25 *andecies* D. L.vo n. 231/01 sono stati inseriti nel novero di quelli che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente per illeciti commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dai soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b), salva l'eventuale incidenza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo dotati di effettiva vigenza ed efficacia.

Il terreno della responsabilità dell'ente, in verità, dovrebbe essere quello di elezione per la tutela dei beni giuridici in esame, poiché le complesse cause delle lesioni del bene-ambiente o del bene-salute affondano le loro radici, a maggior ragione quando si tratta di grandi insediamenti industriali, più che nell'intento o nell'inerzia o negligenza dei singoli, in strategie aziendali - più o meno riconoscibili - che nel tempo percorrono e informano gli apparati amministrativi, dirigenziali ed i ruoli tecnici.

Il nostro legislatore, diversamente da altri ordinamenti, è giunto a prevedere la responsabilità dell'ente nella materia am-

bientale con gran ritardo e notevole parsimonia, sia nell'elencazione delle fattispecie che possono costituire presupposto che nuove tipologie di sanzione. Tuttavia, la nuova direzione in cui potrà volgere l'azione penale - obbligatoria, si rammenta, anche nei confronti **dell'ente** - è tracciata ed ineludibile. Ne consegue, per gli inquirenti, l'onere di investigare ancor meglio sugli asseriti aziendali, sull'efficacia di *compliance programs*, sulla reale adozione di questi ultimi, sull'interesse o vantaggio dell'ente (risparmio di spesa), sulle responsabilità dei singoli in posizione apicale o di direzione rispetto alle regole che l'impresa si sia eventualmente data.

La definizione dei profili soggettivi di responsabilità si fa altrettanto ardua quando si giunga ad ipotizzare, come nei casi cui si è fatto cenno (gestione di depuratori, discariche, inquinamento diffuso in aree urbane, raccolta e smaltimento di rifiuti etc.), un coinvolgimento di pubblici ufficiali nel prodursi di illeciti ambientali a causa di comportamenti omissivi, negligenti o addirittura collusivi. Alla già complicata definizione dei confini oggettivi dell'illecito, si somma il lavoro di individuazione delle sfere di competenza dei soggetti coinvolti nei processi decisionali, delle regole procedurali che presiedono all'azione degli organi rappresentativi e tecnico-amministrativi, del ruolo che gioca la discrezionalità amministrativa, oltre alla verifica dell'incidenza delle inefficienze e farraginosità strutturali, dei vincoli e dei limiti dell'azione odierna della pubblica amministrazione.

6. Sanzioni penali, beni giuridici protetti e forme di tutela: interconnessioni, limiti e incongruenze dell'assetto attuale.

La disciplina odierna della tutela dell'ambiente, alla luce dell'evoluzione delle norme comunitarie e internazionali, è animata da direttrici progressivamente introiettate dal nostro sistema: lo sviluppo sostenibile, il principio "chi inquina paga", i principi di prevenzione e precauzione ⁽⁵⁾. Il complesso normativo, allo scopo di disciplinare in dettaglio le attività che si sviluppano nei settori produttivi sensibili, si traduce innanzitutto in

⁽⁵⁾ Principi oggi recepiti nel T.U. dell'Ambiente con il d.lgs. n. 4/2008 mediante l'introduzione degli artt. da 3-bis a 3-SEXIES.

un apparato di disposizioni speciali (codice dell'ambiente e disposizioni integrative), fortemente connotate da profili tecnico-amministrativi ed in cui si accavallano fonti primarie e secondarie in continua evoluzione, sovente infarcite di difetti di coordinamento, richiami estremamente articolati, rinvii ad ulteriori compendi e allegati. Si tratta, con tutta evidenza, di un apparato in verità di non agevole consultazione, lettura e applicazione.

Parallelamente, sono presenti nella legislazione speciale norme sanzionatorie pure, di natura accessoria, che si concretizzano nella inosservanza di norme o disposizioni di natura amministrativa: esercizio di attività in assenza di autorizzazione o con autorizzazione revocata, omessa segnalazione di dati rilevanti da parte del soggetto obbligato, superamento dei valori previamente identificati quale limite (di emissione o immissione), inosservanza di prescrizioni dettate da provvedimenti emanati dall'autorità di controllo.

L'apparato sanzionatorio rappresentato dalle figure contravvenzionali previste dal codice dell'ambiente, oltre a generare complessi rilievi critici sulla compatibilità delle previsioni con il principio di offensività, risultando tali figure espressione della categoria dei reati di pericolo astratto, si è rivelato, come si è detto, farraginoso ed incerto nella sua applicazione pratica e di scarsa efficacia quanto a reale azione di contrasto dei crimini ambientali.

Si è assistito così, con Pandare del tempo, nel tentativo di garantire più adeguate ed incisive forme di tutela di fronte a condotte fortemente lesive di interessi primari ed eventi di drammatica evidenza, ad una sempre più massiccia opera di *recupero* delle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale, spesso in origine preposte alla salvaguardia di beni giuridici differenziati rispetto a quelli che oggi sono chiamati in causa quando si tratta della tematica ambientale nelle sue diverse, multiformi, articolazioni.

Tale processo ha visto e vede follemente impegnata la giurisprudenza, in attesa che il nostro ordinamento venga a delineare *un* apparato normativo del codice penale compiuto, coerente ed adeguato ai profili attuali delle gravi problematiche in campo.

Non si può non richiamare l'attenzione, dunque, sulle ricche elaborazioni che si incentrano su figure di reato *classiche*, in origine certamente destinate a sanzionare situazioni meno complesse, ma che oggi rappresentano, di fronte ad un legislatore-

re decisamente poco solerte, gli unici schemi efficaci nei quali incasellare una casistica purtroppo sempre più ricca.

Illustrare adeguatamente la varietà e complessità delle questioni che la giurisprudenza si è trovata a dover affrontare non è possibile in questa sede. Volendo evocarne i passaggi principali, si pensi innanzitutto al laboratorio vivente costituito dal reato di cui all'art. 674 e.p., getto pericoloso di cose. Nell'alvo della nonna si colloca, tra l'altro, il tentativo di dare risposta alle ipotesi di inquinamento elettromagnetico ⁽⁶⁾ o all'inquinamento diffuso nelle aree metropolitane ⁽⁷⁾. Ancor prima, attraverso una lettura della norma che valorizza la distinzione tra la prima (getto di cose in luogo pubblico idonee ad arrecare molestia alle persone) e la seconda parte (emissioni moleste al di fuori dei limiti consentiti dalla legge), si è fatta strada la sua applicabilità a tutti i casi nei quali le emissioni di polveri in atmosfera, anche se derivanti da attività produttive lecite e regolamentate, si traducano in ricadute (frutto di processi di frantumazione e non di combustione) idonee a produrre effetti comunque pregiudizievole sulle persone, come nel caso di molestie arrecate da odori o di fenomeni produttivi di rilevanti fastidi o disagi fisici ⁽⁸⁾.

Anche l'ipotesi di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., inserita nei reati contro il patrimonio, ha visto virare il proprio profilo verso la repressione di fenomeni in cui viene violato il bene-ambiente; si ritiene applicabile la norma, nella forma aggravata del danno a cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità (ait. 625 n. 7), nel caso, ad esempio, di condotte che producono il deterioramento delle acque causato da scarichi inquinanti **C**).

Ma è il reato di disastro innominato di cui all'art. 434 del codice penale (altro disastro), prevalentemente nella forma colposa *ex art.* 449 c.p., ad aver svolto ed a svolgere il più importante ruolo di norma *supplente* nei casi più gravi di compromis-

⁽⁶⁾ V. da ultimo, dopo Cass. Sez. III 13 maggio 2008 n. 36845. il recente pronunciamento di Cass. Sez. IV 24 febbraio 2011 n. 23262 con cui si afferma che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 674 c.p.

⁽⁷⁾ V. in senso negativo Trib. Firenze 23.11.2010 n. 3217,

⁽⁸⁾ V. Cass. Sez. III dell' 11.1.2011 n. 36422 e da ultimo Cass. Sez. III n. 37037 del 29.5.2012 relativa alle emissioni olfatine suscettibili di arrecare molestie ed in cui si afferma essere sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità di cui all'art. 844 ce. e Cass. Sez. III n. 3480 del 14.7.2011: *contra* Cass. Sez. IÜ del 13-7.2011 n. 37495.

⁽⁹⁾ V. da ultimo. Cass. Sez. IV del 21.10.2013 n. 9343.

sione dell'ambiente» sia quando questa si concretizzi nella alterazione delle matrici con pericolo per la pubblica incolumità, sia quando si traduca (anche) in effetti devastanti sulla popolazione (caso Rternit). L'appello rivolto al legislatore dalla Corte Costituzionale ⁽¹⁰⁾ affinché venga riempito un vuoto evidente è rimasto sinora inascoltato, i progetti di legge si affastellano senza esito in parlamento e le aule di giustizia continuano a confrontarsi con l'attuale schema normativo, concepito come residuale e dai confini comunque aperti. Si fa conto, così, sulle direttrici tracciate dalla S.C., che prosegue nella difficile opera di definizione equilibrata dei criteri in presenza dei quali la figura può incasellare i casi, sempre più variegati e complessi, di disastro ambientale ⁽¹¹⁾.

L'unica novità normativa di rilievo introdotta nel codice penale, come accennato, è la figura di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto di cui all'art. 723-bis c.p., ipotesi ancora una volta contravvenzionale e di portata all'evidenza insufficiente.

Volendo solo accennare ad ulteriori ipotesi del codice penale che pure potrebbero essere chiamate in campo quali "reati ambientali", come Part. 439 c.p., avvelenamento di sostanze alimentari. Kart. 440 c.p.. adulterazione di sostanze alimentari. Kart. 500 c.p. diffusione di malattia delle piante o degli animali. l'art. 632 c.p., deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, trattandosi di figure di non agevole configurazione in concreto, va invece ancora una volta sottolineato come siano sempre più incisivamente valorizzati, nelle strategie di contestazione ed in sede processuale, i profili di stringente connessione tra le condotte afferenti violazioni propriamente ambientali e i delitti contro la persona (lesioni colpose o omicidio colposo derivanti da alterazioni delle matrici ambientali).

⁽¹⁰⁾ Sentenza n. 327 del 2008 che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. sollevata con riferimento agli artt. 24, 25 secondo comma e 27. Così affermando che nella norma non vi è vulnus al principio di determinatezza, rilevava la necessità di taluna delle figure ricondotte al paradigma punitivo del disastro innominato tra cui quella del cosiddetto disastro ambientale "formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore, anche nell'ottica della accresciuta attenzione alla tutela ambientale e a quella della integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure di reato"

⁽¹¹⁾ Vedi, per tutte, Cass Sez IH n. 46189 del 14.7.2011. Cass Se/ IV n. 36626 del 5.5.2011. Cass. Se/ IV n. 19342 del 20.2.2007.

Il *link* tra ambiente e salute è insomma a tutti i livelli, sostanziale, concettuale e giuridico sempre più attivo.

Sia così consentito qualche altro cenno al rilievo che può assumere la presenza contestuale di forme plurime ed interconnesse di salvaguardia e tutela dell'ambiente e dell'uomo, quelle a carattere amministrativo imperniate sulla individuazione preventiva delle fonti di rischio e sui correlati controlli e quelle successive al verificarsi del reato e/o dell'illecito produttivo di pericolo o danno (azione penale, azione civile).

Al di là delle considerazioni già svolte sulle lacunosità e sulle incongruenze dell'assetto complessivo del nostro sistema, le *interferenze* tra le diverse articolazioni delle forme di controllo e tutela aprono scenari cruciali per l'accertamento degli illeciti in sede penale: accuratezza ed incisività dell'attività di controllo preventivo della pubblica amministrazione possono essere, ad esempio, determinanti per individuare eventuali fatti-reato ed il conseguente inizio delle indagini, così come possono giocare un ruolo centrale le acquisizioni documentali e gli esiti delle attività di monitoraggio ed accertamento degli uffici tecnici della pubblica amministrazione nella laboriosa fase della ricostruzione dei fatti in sede di indagini e in dibattimento.

Dove la funzionalità dell'apparato amministrativo sia carente o addirittura assente, può esser messo invece a repentaglio la doverosa azione di contrasto. È frequente, nell'esperienza concreta, l'impatto con i limiti operativi delle diverse articolazioni deputate ai controlli sull'ambiente: personale e risorse materiali insufficienti, interventi blandi o effettuati con modalità inadeguate a garantire l'obiettività dei risultati oppure cadenzati nel tempo in modo inadeguato. La parzialità ed ambiguità dei risultati dell'azione della pubblica amministrazione può così pregiudicare l'inizio o la prosecuzione tempestiva delle indagini o la loro completezza. Nei casi più gravi poi, comportamenti omissivi possono addirittura entrare nel quadro causale di situazioni di pregiudizio ambientale, avendone favorito la proliferazione o l'aggravamento, in tal modo potendo giungere ad assumere rilevanza penale essi stessi, con l'integrazione di figure di reato in danno della pubblica amministrazione o come componente concorsuale di illeciti ambientali ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ V. Cass. Sez. Ili n 3634 del 1.2 2011 che afferma la configurabilità della posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive in capo al funzionario ARPA preposto al controllo e vigilanza ambientale.

Pur nell'approccio di sintesi, volendo integrare il quadro delle interferenze tra forme di tutela quando si è di fronte a questioni che, direttamente o indirettamente, toccano il tema dell'ambiente, merita un cenno un ulteriore profilo.

La lesione dei beni giuridici che vengono in rilievo - la salute umana, le componenti dell'ambiente in cui si vive - possono vedere non solo il contrasto e la sanzione in sede penale, ma anche l'iniziativa del singolo mediante azione autonoma: si pensi alla proliferazione del contenzioso in materia di riconoscimento delle malattie professionali ed alle cause intentate per i danni prodotti a beni mobili e immobili, ad attività commerciali, a coltivazioni agricole a causa dei riverberi di attività inquinanti nell'ambiente circostante.

Materie identiche compaiono così, frequentemente, su due tavoli distinti e ciò impone di valutarne effetti ed interrelazioni. Si pensi, ad esempio, alla possibile incidenza nell'ambito delle indagini e nel processo penale di dati ed informazioni acquisiti e di prove assunte (soprattutto di natura tecnica) in sede civile e alla rilevanza reciproca degli esiti dei distinti procedimenti.

In tale contesto oggi si assiste, peraltro, alla attivazione di nuovi strumenti processuali, in particolare quello previsto dall'art. 696bis del codice di procedura civile, vale a dire l'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione della lite. Nella materia in esame, l'oggetto del procedimento può attenersi alla verifica anticipata della natura e delle cause di una determinata situazione di danno (ad esempio, la malattia professionale, il danno genetico) nella prospettiva di una risoluzione conciliativa.

Ebbene, in questo caso, come in altri in cui l'azione civile riguarda vicende per le quali è doverosa l'attivazione di indagini e l'eventuale esercizio dell'azione penale, ben si può prospettare l'intervento del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 comma 3 del codice di procedura civile data la presenza di un interesse pubblico qualificato, che trova sostanza proprio nella possibilità che quanto accertato in sede civile possa poi refluire, come componente significativa, nel materiale destinato a sviluppare l'iniziativa della pubblica accusa. Per altro verso, l'intervento del P.M. può legittimare l'allegazione di dati e conoscenze di utilità proprio per gli accertamenti e le valutazioni tecniche nell'ambito del procedimento attivato con lo strumento di cui all'art. 696- *bis* e.p.c.

In ultimo, uno spunto di riflessione sul tema della pluralità e delle possibili sovrapposizioni dei beni giuridici sottostanti alle diverse figure di delitti e contravvenzioni. Il tema merita attenzione per le conseguenze che può avere sulla correttezza della impostazione delle indagini, delle ipotesi accusatorie, della definizione dei attori nel processo,

L'esatta identificazione dei beni giuridici influisce, infatti, sulla collocazione delle diverse figure che possono comparire sullo scenario del pubblico ministero e del giudice, determinandone ruoli, diritti e facoltà. Va così messa a fuoco *Ventila* oggetto della tutela a seconda della norma chiamata in causa, se l'ambiente nel suo complesso, una determinata collettività di cittadini, l'integrità di questa o la salute pubblica⁽¹³⁾. Allo stesso modo, e conseguentemente, è indispensabile verificare chi può legittimamente rivestire la qualificazione di persona offesa dal reato nel vasto panorama dei soggetti in qualche modo *toccati* dal reato stesso, la persona fisica o l'impresa, l'ente pubblico territoriale, l'associazione ambientalista, il Ministero dell'ambiente e chi invece, pur non rivestendo tecnicamente la posizione di persona offesa possa comunque, risultando danneggiato, avanzare la propria pretesa risarcitoria (anche) mediante la costituzione di parte civile nel processo penale.

Il tema ha interessato e continua ad interessare le aule di giustizia, soprattutto a seguito delle previsioni di cui all'art. 311 D. L.vo n. 152/06, che individua nel Ministero dell'Ambiente l'unico soggetto legittimato alla pretesa risarcitoria per il danno ambientale. La giurisprudenza ha peraltro chiarito, con pronunce convergenti, limiti e termini in cui gli altri soggetti eventualmente danneggiati (enti, associazioni, singoli) possono esercitare i loro diritti, anche in sede penale, in forza dell'art. 2043 ce. (").

⁽¹³⁾E' ricca e articolata l'elaborazione giurisprudenziale sulla definizione del danno ambientale risarcibile. a partire dalla nota sentenza Kiss. Cass. Sez. III n. 22539 del 5.4.2002.

⁽¹⁴⁾Cass. Sez. III n. 19437 del 17.1.2012 ove afferma, nel solco di numerosi precedenti/che anche l'ente pubblico territoriale può costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno quando, al di là del fattore ambientale, provi la lesione di interessi specifici e differenziati; sulla legittimazione astratta delle associazioni ambientali v. Cass. Sez. III n. 14828 dell'11.2.2010.

7. Metodi e strategie nella ricostruzione dei fatti: linee di tendenza e prospettive.

Di fronte alla complessità della materia, appena sfiorata in questa sede, l'attività dell'inquirente non può che svilupparsi secondo canoni e metodologie mirate, nella prospettiva di rispondere al meglio alle esigenze di tutela che oramai percorrono sempre più massicciamente l'intero territorio, nella consapevolezza che l'incisività dei risultati, per quanto parziali possano essere rispetto all'entità dei problemi, va di pari passo con il carattere compiuto e corretto degli accertamenti.

Le strategie di intervento in sede giudiziaria debbono tradursi in un effettivo innalzamento del livello di tutela dei beni giuridici protetti ed al tempo stesso contribuire, in modo propulsivo, al contenimento delle fonti di rischio delle attività produttive contrassegnate da fattori sensibili.

Sotto l'impulso dell'incrementata sensibilità della normativa nazionale e sovranazionale, non è possibile oggi fuoriuscire dall'alveo di un passaggio cruciale, di cui vi è diffusa consapevolezza, ma che stenta a trovare un'adeguata declinazione concreta; la tutela dell'ambiente e della salute umana che attraverso la prima correlativamente si realizza, non possono e non debbono essere intese e vissute, a tutti i livelli, come grave ed opprimente peso economico, come sovrastruttura che limita lo sviluppo, come mera voce di costo aziendale.

In realtà, è proprio il difetto di adeguata tutela ad aver prodotto conseguenze i cui costi sono oggi intollerabili e difficili da sostenere mentre, rovesciando l'ottica e guardando alle prospettive future, è ben difficile sfuggire all'idea che l'adeguamento dell'intero complesso dei presidi ambientali ad uno *standard* più evoluto può costituire un potente propulsore di sviluppo ed un vero e proprio valore aggiunto dei sistemi economico-produttivi.

I risultati che scaturiscono dall'intervento giudiziario saranno però utili, in tale contesto, solo se contrassegnati dalle condizioni indicate ovvero quando il compendio probatorio, nei limiti delle oggettive possibilità, non faccia difetto sotto alcun profilo.

Per tradurre, sul piano operativo, il significato delle indicazioni in precedenza delineate, si osserva che l'indagine in materia ambientale non può che passare, tanto più nella fase attuale, per la valorizzazione di strategie e strumenti sempre più evoluti

e dotati di intrinseca coerenza e razionalità, per metodologie che sappiano guardare all'insieme dei fattori ed, al contempo, articolare in modo chiaro le ipotesi accusatorie e sottoporre all'esame di tutte le parti e del giudice un materiale *leggibile*.

Le attuali linee di tendenza vedono così, innanzitutto, un'attenzione sempre più marcata al monitoraggio e all'analisi delle violazioni ambientali diffuse ed alla conseguente più precisa definizione del campo d'azione inquirente (singolo fatto o più fatti), nonché l'utilizzo, in tale contesto, di *data-base* mirati e metodiche adeguate ai casi.

Per altro verso vengono valorizzate tutte le forme di cooperazione con gli organismi amministrativi che sono portatori di dati e competenze, anche in una logica di ottimizzazione delle risorse umane e materiali.

Sul piano delle acquisizioni probatorie in senso proprio, ferma restando la direttrice costante della massima attenzione alle garanzie difensive, gli strumenti privilegiati sono quelli in cui si sviluppa il contraddittorio anticipato tra le parti ovvero l'accertamento tecnico irripetibile *ex art. 360 c.p.p.* e l'incidente probatorio. Presenti i presupposti di legge, l'attivazione di tali strumenti ben coniuga, infatti, l'esigenza del pieno rispetto del diritto *di* difesa in momenti cruciali della formazione della prova con quella di arginare il pregiudizio che in tempo o altri fattori possono arrecare all'oggetto dell'accertamento.

Non può, infine, essere pretermessa la considerazione dell'importanza basilare che in questa materia assumono svariate branche del sapere scientifico. Questo tratto, in verità, permea tutte le componenti con cui impattano coloro che, quotidianamente, si trovano ad affrontare la materia. Le conoscenze tecniche e scientifiche e le loro applicazioni rilevano, infatti, a tutti i livelli: nella progettazione e realizzazione degli impianti, nell'organizzazione della gestione delle attività, nella individuazione e nel trattamento delle fonti di rischio, nell'analisi delle conseguenze delle contaminazioni sull'ambiente e sull'uomo. È naturale, dunque, che anche gli esiti processuali risentano prepotentemente della presenza e dell'apporto di tali conoscenze; spesso, è proprio la sede processuale quella in cui più si tocca con mano la difficoltà degli esperti a formare orientamenti univoci ed a dare risposte chiare e dotate del necessario grado di certezza. Allo stesso modo si constata la perdurante lacunosità delle conoscenze, a livello locale e/o globale, sui dati di base, invero, indispensabili per raggiungere risultati realmente atten-

dibili (si pensi ai dati epidemiologici). Nell'osservatorio giudiziario si avverte con forza la centralità del nodo, nella consapevolezza che anche dai livelli di impegno nella ricerca da parte di scienziati e tecnici, oltre che dalla capacità di ciascun soggetto portatore di dati e conoscenze di relazionarsi con gli altri per comporre, di volta in volta un quadro di conoscenze il più possibile fedele agli accadimenti reali e alla loro complessità, dipende la possibilità concreta di assistere all'indispensabile adeguamento, a tutti i livelli, dei presidi ambientali.

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO VENEZIA

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

(a margine del disegno di legge 1345 del Senato)

di Giampaolo SCHIESARO
Avvocato dello Stato

1 - LA COMPLESSITÀ DELL'INTRODUZIONE DI NUOVI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE NEL CODICE PENALE: ASPETTI E PROFILI CHE DEBONO ESSERE CONSIDERATI

L'inserimento di nuovi delitti nel codice penale è necessariamente un'operazione complessa e delicata, per le implicazioni di carattere generale che comporta.¹

Richiede, infatti, che siano preliminarmente risolti problemi generali di selezione del bene giuridico da proteggere e, conseguentemente, di un coerente inserimento nel codice rispetto a detto bene oggetto di tutela.²

Lo è ancor di più, e a maggior ragione, se le nuove fattispecie, di carattere generale, sono destinate a convivere sia con tutti gli altri reati già presenti nel codice penale ed aventi oggetto giuridico riconducibile alla definizione giurisprudenziale di "ambiente" (o comunque che sono stati storicamente utilizzati dalla giurisprudenza vivente per assicurare una tutela penale al bene giuridico ambiente, in tutte le sue componenti), sia con una congerie di norme penali speciali, dettate dalle leggi di settore, che si sono stratificate, a partire dagli anni 80', anche per effetto della sempre crescente produzione normativa comunitaria. Un'operazione del genere, pertanto, per essere utilmente compiuta senza arrecare danni (inconsapevoli ma per questo non meno gravi) al sistema punitivo non può non muovere da una preventiva e completa ricognizione sia delle fattispecie

Si pensi, ad esempio, all'acceso dibattito sull'oggetto giuridico dei reati sessuali, introdotti nel codice penale dalla legge 66/96, che ha visto contrapposti da un lato i fautori (Picotti e Flora, tra gli altri) del loro inserimento tra i delitti contro la libertà sessuale e, dall'altro, quanti avrebbero voluto un diverso inserimento tra i delitti contro la libertà morale (Mantovani, Pecoraro Albano, tra gli altri).

Nella specie i delitti ipotizzati nei disegni di legge all'esame del Senato verrebbero inseriti all'interno dei delitti contro la pubblica incolumità e non, invece, tra i delitti contro il patrimonio, pur essendo gran parte delle risorse naturali appartenenti al demanio dello Stato o al suo patrimonio indisponibile ed essendo, ormai, l'"ambiente" considerato esso stesso "*patrimonio dell'umanità*" (cfr. in tal senso M. MANCARELLA, // *diritto dell'umanità all'ambiente*, Milano, 2004, p. 392 e ss. che richiama a tal fine la Convenzione internazionale del patrimonio mondiale promossa dalPUNESCO il cui fondamento è stato riassunto in questi termini: "*L'idea del patrimonio comune dell'umanità si sostanzia nella considerazione che un monumento, un agglomerato urbano, un ambiente naturale pur appartenendo territorialmente e amministrativamente alla nazione nel quale si trova, in realtà coinvolge la sensibilità, l'immaginazione e la cultura di tutti i cittadini del mondo*")

esistenti (almeno di carattere generale) astrattamente e potenzialmente concorrenti sia, soprattutto, dalle diverse tecniche di tutela affermatesi storicamente nella giurisprudenza.

E non può prescindere, nel contempo, da scelte altrettanto chiare e consapevoli in ordine al bene giuridico la cui protezione si vuole rafforzare grazie allo specifico intervento legislativo.

Tenendo, soprattutto, conto del fatto che il bene giuridico "ambiente" è talmente vasto da ricomprendere in sé anche altri beni giuridici fondamentali tutelati sia nel libro II del codice penale - quali, oltre all'incolumità pubblica (oggetto del Titolo VI), la persona (Titolo XII), il patrimonio (Titolo XIII), la fede pubblica (Titolo VII), l'ordine pubblico (Titolo V) - che nel libro III, quali i beni culturali ed il paesaggio (Titolo II).

Non si può, conseguentemente, accingersi ad una riforma che investe un bene giuridico tanto sfaccettato e complesso senza avere contezza di tale complessità e senza dare risposte ad essa adeguate.

In questa prospettiva potrebbe, allora, rivelarsi utile il superamento dell'approccio che sembra aver caratterizzato il ddl approvato dalla Camera, il quale, ben lungi dall'esempio contenuto nel codice penale tedesco³, ha semplicemente innestato - dopo l'art. 452 cp, che chiude i delitti colposi di comune pericolo contro la pubblica incolumità - tutta la nuova disciplina sanzionatoria, il cui articolato, benché inserito in apposito nuovo Titolo (VI bis), si è inteso differenziare solo in base al suffisso (art. 452 bis, ter, quater etc) disciplinando così fattispecie volte a tutelare beni giuridici sicuramente molto diversi tra loro pur se accomunati dall'appartenenza ad una nozione ampia ed articolata di "ambiente".

Così il delitto di inquinamento ambientale ex art 452 bis approvato dalla Camera, non appare propriamente essere, almeno nell'attuale formulazione, un reato contro l'ambiente ma, semmai, un delitto contro il patrimonio, nei termini di cui si dirà meglio in seguito.

Persino anche nei confronti dell'attuale formulazione del disastro ambientale, ex art. 452 ter cp, può muoversi analogo critica, essendo stata in quel caso la previsione dell'offesa alla pubblica incolumità, presente soltanto nel suo secondo comma, costruita, però, in termini alternativi e

³ La 29^A Sezione della parte speciale del codice penale tedesco, dedicata ai "Reati contro l'ambiente", fu infatti creata *ex novo* nel 1980 (epoca in cui anche nel nostro Paese cominciava - prevalentemente a causa del recepimento della normativa europea - la produzione delle leggi penali speciali in materia ambientale: cfr l. 319/76 in materia di scarichi idrici), attraverso l'introduzione di norme punitive di carattere generale per la tutela delle acque, del suolo e dell'aria nonché per la protezione contro i rumori nocivi per la salute, in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi per l'ambiente e per le emissioni radioattive, risistemando figure di reato già per la maggior parte contenute nel diritto penale complementare. La materia è stata, in seguito, allargata ed inasprita, con la seconda legge sulla lotta contro la criminalità ambientale del 27.6.1994. Tale prospettiva di maggior rigore è stata perseguita, tra l'altro, con i nuovi §§ 330 e 330a, rispettivamente un'aggravante generale per fatto doloso ed una figura di reato di "Grave esposizione a pericolo mediante emissione di sostanze tossiche" diretta a tutelare dal "*pericolo di un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone*".

quasi residuali rispetto alla restante, più generale ed ampia, struttura dell'incriminazione enucleata nella prima parte dello stesso secondo comma, che ne fa, sostanzialmente, una fattispecie di danno

alle cose (e quindi ancora una volta lesiva del patrimonio).

Analogamente si può osservare anche per i delitti di impedimento del controllo - ex art. 452 sexies - che si avvicina al delitto di false dichiarazioni ex art. 495 cp o, ancor più specificamente, a quello di ostacolo alla vigilanza di cui all'art. 2638 ce nel testo novellato al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262; e per quelli legati ai reati associativi - ex art. 452 septies - dunque contro l'ordine pubblico.

Si badi: non si tratta di questioni semplicemente nominalistiche o di mera classificazione scolastica, dal momento che la preventiva definizione dell'oggetto giuridico è essenziale per la buona riuscita della tutela penale ai beni giuridici protetti che le nuove norme dovrebbero assicurare.

Da questo punto di vista non sembra trovare giustificazione (oltre a risultare incoerente con le finalità dichiarate) l'introduzione di una congerie di nuove incriminazioni dolose, tra loro eterogenee e molto diverse, unificate dalla formale appartenenza ai delitti contro l'ambiente a prescindere, quindi, dal loro reale contenuto.

E certamente non sembra che con simile formulazione delle norme incriminatrici si possa affermare di aver introdotto la tutela dell'ambiente nel codice penale, per il solo fatto di aver istituito un nuovo Titolo VI bis avente tale oggetto, o anche solo di aver dato vita, come pure in altra sede si era auspicato, a "*.. norme più adeguate per la lotta al crimine ambientale*", se non altro per la prevedibile conflittualità con più speciali norme di settore, spesso solo amministrativamente sanzionate.

Se, invece, ben consapevole di tale criticità generale, il legislatore rinunciasse a siffatta tecnica legislativa ed optasse per inserimenti selettivi delle diverse nuove disposizioni punitive nella stessa disciplina codicistica del particolare bene giuridico di volta in volta considerato, il risultato che ne deriverebbe sarebbe molto più solido in termini di efficacia della tutela oltre che armonico e coerente (e non coincidente o collidente) con le altre disposizioni codicistiche, così che l'inserimento di norme punitive volte a sanzionare il singolo bene giuridico sarebbe perfettamente integrato con le fattispecie punitive esistenti. ;

⁴ In tal senso efr. relazione al ddl 11 comunicato il 15 marzo 2013 ,alla Presidenza del Senato.

⁵ Sull'applicazione del principio di specialità e, in particolare, sui »apporti di specialità reciproca, ad esempio in materia di frode alimentare, cfr. da ultimo Cass penale, Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 15/10/2013 Ud. - dep. 07/02/2014 .

2 - NUOVO DELITTO DI DANNEGGIAMENTO AMBIENTALE O NUOVA AGGRAVANTE?

Chiarito questo aspetto preliminare della materia - ma, a mio giudizio, talmente essenziale da risultare pregiudiziale - potrebbe risultare utile alla discussione disporre di un'idea guida capace di offrire l'ossatura all'intera nuova normativa.

Se ci si chiede perchè una riforma del genere è diventata così urgente ed indifferibile, si avranno le indicazioni in ordine alle esigenze irrinunciabili che debbono essere soddisfatte dalla riforma. Ormai è sotto gli occhi di tutti che la tutela efficace dell'ambiente è sempre più necessaria e richiesta a gran voce dalla popolazione che è vittima innocente delle più rilevanti imprese criminali (individuali od organizzate) in questo settore.

Così come, nel contempo, la mancanza di una chiara indicazione di un valore irrinunciabile all'ambiente, tanto nella Costituzione quanto nel codice penale, è stata ciò che ha progressivamente costretto la giurisprudenza, a partire dalla metà degli anni '60 con i cd. "pretori d'assalto"⁶, ad utilizzare norme, spesso obsolete e scritte per tutt'altri fini, nell'intento per dare risposte concrete ad una domanda di tutela sempre più pressante.

Una riforma così a lungo attesa, allora, non potrebbe prescindere dall'idea di una tutela penale di carattere generale (dettata, cioè, dal codice penale e non da singole leggi di settore), costruita, però, su livelli diversi per sanzionare condotte criminose via via più gravi, in modo che vengano predisposti specifici strumenti punitivi adeguati al progredire di gravità delle condotte stesse. In tal senso potrebbe risultare utile muovere, ad un primo livello, da **reati di danno** - intesi ed espressamente qualificati come **reati contro il patrimonio**, che hanno ad oggetto le cose ed i beni materiali, soprattutto appartenenti allo Stato o "beni comuni" o, comunque, al "patrimonio dell'umanità"; per giungere, poi, a sanzionare nuovi delitti **contro la pubblica incolumità** (che hanno per oggetto il bene giuridico appartenente alla collettività delle persone), i quali potrebbero, a loro volta, essere strutturati con **una progressione dal reato di pericolo (astratto-concreto) all'evento di danno alla persona realizzato** (come accade nell'attuale disastro innominato). Alcune recenti vicende processuali hanno reso a tutti evidente la dinamica progressiva sopra descritta che è abbastanza usuale nei casi di più grave contaminazione ambientale. Infatti il procedimento RG 44459/U, definito dalla Suprema Corte in data 11.1.2012, che aveva ad oggetto il danno cagionato all'ambiente dalle emissioni provenienti dalla Centrale termoelettrica di

⁶ Per una sintesi di quella che fu l'esperienza storica di un Ufficio, quello del " Pretore di Salò", tradizionalmente identificato come espressione di tal genere di magistrato, cfr. "Forum Brixiano *- La Giustizia nell'alto Garda . bresciano" di Giuseppe Di Giovine in www.gltgardabresciano.org. Si veda anche l'intervista di Fabrizio Caccia a Gianfranco Amendola, pag. 6 del Corriere della Sera del 14 agosto 2012.

Porto Tolle, era imperniato (oltre che su alcune contravvenzioni previste da norme di settore in materia di protezione dall'inquinamento atmosferico) essenzialmente sulla violazione degli art. 674 e 635 del codice penale, una semplice contravvenzione contro l'incolumità pubblica ed un più grave delitto contro il patrimonio.

La modesta gravità dei reati contestati (che pure avevano cagionato danno ambientale molto ingente, dell'ordine del centinaio di milioni di euro) ha consentito, in quel caso, che le condanne inflitte dai giudici di merito venissero estinte dalla prescrizione, dichiarata dalla Suprema Corte. Il giudizio prosegue soltanto in relazione alle statuizioni di condanna pronunciate a favore delle parti civili (tra cui il Ministero dell'Ambiente), e dovrà, poi, inevitabilmente trasferirsi in sede civile per il più puntuale accertamento e liquidazione del danno conseguente ai reati di cui era stata accertata la sussistenza.

Definito tale procedimento penale ed approfondite le indagini, la competente Procura della Repubblica ha poi potuto costruire un secondo procedimento penale (anche nei confronti di alcuni dei precedenti imputati) avente ad oggetto le stesse emissioni inquinanti, già prese in considerazione nel precedente processo penale (ovviamente considerando anche quelle emesse nel periodo di tempo trascorso), valutandole, però, questa volta in relazione a comprovate e specifiche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per gli effetti sanitari negativi che si assumevano prodotti a carico della popolazione.

In tale ambito le stesse emissioni atmosferiche della Centrale, considerate illecite sotto molteplici profili, sono state considerate e valutate in relazione alla situazione di pericolo concreto che esse avevano cagionato per la popolazione di una vasta area territoriale le cui componenti ambientali erano state, negli anni, modificate od alterate a causa delle sostanze inquinanti veicolate in atmosfera.

Il pericolo per la pubblica incolumità era stato variamente dimostrato con studi epidemiologici (ordinati dall'Autorità amministrativa e dalla stessa Procura della Repubblica) e con i dati di mortalità e di incidenza forniti dal Registro tumori per il Veneto per il periodo dal 1980 al 2006. Il procedimento si è recentemente concluso in primo grado con la condanna a tre anni di reclusione di due degli imputati per il delitto doloso di cui al primo comma dell'art. 434 cp e con le relative

⁷ Con recentissima sentenza la Corte d'Appello civile di Venezia (cui il processo era stato rimesso dalla Suprema Corte ex art. 622 cpp.) ha pronunciato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato - che in quel giudizio era costituita j parte civile - condanna generica al risarcimento del danno (anche ambientale) con rinvio al giudice civile per la liquidazione. Se anche tale pronuncia venisse, dunque, confermata da un ulteriore prevedibile ricorso per cassazione, potrà finalmente iniziare (ad oggi sono, infatti, trascorsi oltre 12 anni da alcuni dei fatti oggetto di giudizio penale, (i risalenti all'aprile 2002) un altrettanto non breve e complesso giudizio civile di liquidazione del danno ambientale.

⁸ Si tratta del proc. penale n. 3946/08 RGNR e 3086/09 R.G.G.I.P. del Tribunale di Rovigo

statuizioni sull'azione civile promossa dalle diverse parti civili (tra cui di nuovo il Ministero dell'Ambiente cui si è affiancato anche il Ministero della Salute).

Nulla impedirebbe, infine, alla pubblica accusa di andare a verificare, molto più accuratamente di quanto non avesse già tentato di fare anche in passato e soprattutto sulla base di quanto acquisito nei due procedimenti penali menzionati, nell'ambito di un eventuale terzo procedimento penale, se per una o più delle persone decedute nell'arco temporale di funzionamento della Centrale sussistano o meno elementi idonei a comprovare il nesso causale tra le emissioni inquinanti dalla stessa provocate e la morte, con la consapevolezza che, dopo l'accertamento di una coscienza e volontà dolose di disastro innominato in capo agli imputati già condannati, l'ipotesi di accusa che dovrebbe essere formulata dalla pubblica accusa dovrebbe orientarsi verso l'omicidio volontario (quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale) e non certo colposo.

La vicenda illustrata dimostra bene sia la descritta progressione criminosa (dai danni all'ecosistema al pericolo per la pubblica incolumità ai danni alla vita delle persone) sia l'idoneità delle norme incriminative già esistenti ad offrire una adeguata tutela penale non tanto all'ambiente quanto, piuttosto, ai diversi beni giuridici di cui esso si compone⁹.

⁹ Nella ricostruzione della nozione di "ambiente", pertanto, non si può prescindere dai parametri già indicati sin dall'ormai lontana sentenza della Corte Costituzionale (n. 641 del 1987) che lo ha qualificato come "...bene immateriale unitario che l'ordinamento prende in considerazione come valore primario ed assoluto, riconosciuto e tutelato da norme come bene giuridico... protetto come elemento determinativo della qualità della vita". Da tale definizione (che riassume i precedenti indirizzi giurisprudenziali della Corte di Cassazione rielaborando anche il pensiero del giudice contabile), sono state ricavate una serie di indicazioni indispensabili per la specificazione del valore protetto dalla norma, la cui determinazione consente di individuare diversi profili del danno risarcibile allo Stato. L'ambiente è stato così definito come bene giuridico unitario, distinto dai beni materiali che lo compongono, protetto da norme specifiche finalizzate a garantirne tutela sotto una triplice prospettiva. Innanzitutto sono state considerate le risorse naturali (acqua, aria, suolo, flora, fauna, essere umani compresi) in tutte le loro componenti fisico-chimico-biologiche, protette in quanto tali da una legislazione che detta specifiche prescrizioni onde impedirne il degrado oltre i limiti di tolleranza. Inoltre, il "bene ambiente", così come definito, ricomprende l'insieme delle bellezze naturali-paesaggistiche nonché le cose d'interesse storico ed artistico la cui tutela sia riconducibile all'esigenza di salvaguardia dei valori consacrati dall'art. 9 della Costituzione, infine, la Consulta ha messo in rilievo il valore della salubrità dell'insieme di dette risorse quale risulta dal complesso delle norme dettate allo scopo precipuo di garantire ottimali livelli di qualità della vita dei soggetti che vivono a contatto con i beni in questione. Proprio sulla scorta delle predette indicazioni giurisprudenziali è stata varata una definizione normativa di "ambiente" cui può farsi agevolmente ricorso allorché si tratti di individuare il bene protetto dalle norme incriminative che si intendono introdurre nell'ordinamento penale italiano, invero, il contenuto dell'art. 5 DPCM 27/12/1988 è stato ritenuto essere la più compiuta definizione normativa delle componenti e dei fattori ambientali tutelati e che, dunque, ha il pregio di definire con chiarezza ed in modo esplicito l'ambito dei beni e degli interessi suscettibili di tutela. Più precisamente, si tratta della definizione che si ricava dal combinato disposto dell'art. 5 DPCM 27/12/1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86) e dell'allegato I al citato DPCM (e successive modifiche ed integrazioni) che, al punto 2, espressamente recita:

"Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

-atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;

-ambiente idrico: acque sotterranee e superficiali (dolci, salmastre, marine) considerate come componenti, come ambienti e come risorse;

- suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- ecosistemi, complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- **salute pubblica: come individui e comunità;**
- rumore e vibrazioni: considerati in rapporto **all'ambiente sia naturale che umano;**
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerate in rapporto **all'ambiente sia naturale che umano;**
- paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali. "

Con riferimento alla protezione normativa dell'aria sarà utile ricordare quanto, ancora molti anni fa, ha avuto modo di affermare la Suprema Corte con la seguente sentenza: "Il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in materia di tutela della qualità dell'aria, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, adotta un concetto di, "inquinamento atmosferico" riferito ad **"ogni modificazione della normale composizione^o stato^o fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria: da costituire pericolo, ovvero, pregiudizio diretto od indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati"**: trattasi di una concezione integrata ispirata alla protezione della risorsa naturale in sé, nella sua specificità naturale, attraverso la prevenzione, in quanto si tenda ad evitare non solo il danno rilevante, ma anche la semplice "modificazione" od "alterazione" del normale stato fisico naturale, per il pericolo di negativi effetti sull'uomo e sulla natura" (Cass penale n. 439/1993). Il "bene ambiente" è, così, tutelato nel nostro ordinamento sotto diverse prospettive: - innanzitutto sono protette le risorse naturali in tutte le loro componenti fisico - chimico -biologiche da una legislazione che detta specifiche prescrizioni onde impedirne il degrado oltre i limiti di tolleranza; - in secondo luogo è stato evidenziato, come **il valore alla salubrità dell'insieme di dette risorse**, quale risulta dalle norme dettate allo scopo di garantire la qualità della vita nei soggetti che vivono a contatto con i beni in questione, sia da considerare quale bene giuridico „preminente. E' importante, poi, considerare che l'impostazione sopra descritta, imperniata in una ricostruzione del concetto di "ambiente" non già in termini meramente naturalistici ma più propriamente come un "bene giuridico", **non è stata modificata dalle leggi successivamente entrate in vigore e, in particolare, né dal D. Leg.vo 152/2006 né dal suo correttivo apportato con D. Leg.vo 16 gennaio 2008, n. 4. che hanno entrambe ribadito anche la presenza di una componente, "immateriale" nel bene "ambiente" oggetto di tutela giuridica**. Infatti da un lato l'art. 5, lett. e) del D. Leg.vo 152/2006 contiene una definizione di "ambiente" inteso come "...sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici *", con un chiaro ed esplicito riferimento anche ad aspetti immateriali e non naturalistici del bene giuridico protetto (quali indubbiamente sono i fattori antropici, paesaggistici, culturali, economici etc). La componente immateriale presente in questa definizione di ambiente è stata, poi, addirittura accentuata nel D. Leg.vo 4/2008 il cui articolo 5 lett. comma 1 lett. e) ha definito l'impatto ambientale come "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti".

Anche in questo caso, il riferimento espresso a fattori antropici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici (tutti considerati dal legislatore come costitutivi del bene giuridico ambiente) rende evidente che la nozione di "ambiente" (cui è necessariamente conseguente quella di "danno ambientale") non può essere circoscritta a quella che si ricava dall'art. 2, n. 1 della Direttiva, essendo, invece, caratterizzata da una ben più ampia presenza di riferimento a beni immateriali, nei termini già descritti. Del resto non si vede come avrebbe potuto essere diversamente, dopo la netta presa di posizione in questo stesso senso da parte della Corte Costituzionale, mai rivista o attenuata dal 1987. Questa significativa precisazione consente, allora, di aver ben presenti nella ricostruzione a del concetto di "ambiente" (ed in quello di "danno ambientale" ad esso collegato e da esso dipendente) - quale bene giuridico protetto dall'ordinamento la cui lesione giustifica una richiesta risarcitoria - non solo i beni e le risorse naturali più direttamente ed immediatamente interessati dalla singola condotta produttiva del danno ambientale naturalisticamente inteso (quello

Così come testimonia eloquentemente la possibilità, per la giurisdizione, di utilizzare le norme penali tradizionali ai fini di tutela dei beni giuridici più rilevanti lesi o messi in pericolo da condotte lesive dell'ambiente.

Esiste, infatti, un evidente problema *ai* coordinamento tra vecchie e nuove figure di reato nella suddetta materia.

Senza, ovviamente, alcuna pretesa di completezza al riguardo e limitando il riferimento ad alcuni dei reati già previsti nel codice penale, sarà, in tal senso, sufficiente richiamare l'attenzione sulle figure di reato più comunemente utilizzate dalla giurisprudenza per assicurare la tutela penale dell'ambiente.

L' art. 635 cp: il danneggiamento, anche nella forma aggravata punita dai capoverso (con riferimento ai nn. 3,4,5).

Tale delitto è stato, fin dagli anni 70 sino ad oggi, contestato nelle più gravi (e diversificate) situazioni di inquinamento ambientale: dall'inquinamento di un fiume¹⁰ alla compromissione della flora lichenica per effetto di emissioni industriali in atmosfera.¹¹

L'aggravante - prevista in via generale dall'art. 61, n. 7 cp per tutti i reati contro il patrimonio - già consente, dunque, a questa fattispecie di assicurare una specifica tutela penale - sanzionabile con la pena la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni ed aumentabile fino a quattro anni per effetto della menzionata aggravante - anche ai casi caratterizzati dalla presenza di un danno ai beni ambientali pubblici, di natura patrimoniale e di rilevante gravità per lo Stato, quale persona offesa dal reato.¹²

Inoltre proprio l'esigenza di dare applicazione a siffatta norma penale ha addirittura consentito il realizzarsi, ancora nella prima metà degli anni '80, dell'interessante (e, a quanto consta unica perché mai seguita da analoghe iniziative in altre aree inquinate del Paese) esperienza di

che abbia prodotto, ad esempio, effetti negativi sulla qualità dell'aria, dell'acqua di falda o delle acque superficiali, del terreno etc) ma anche quei diversi beni giuridici immateriali pure riconducibile al concetto normativo di ambiente (quali la salubrità dell'ambiente, la sua sicurezza dell'ambiente, la sua gradevolezza ai fini della qualità della vita della popolazione residente etc) la cui lesione o messa in pericolo, nell'ordinamento giuridico italiano, è fonte di obbligo sia di riparazione che di risarcimento.¹⁰ Cfr. Cass Sez. 2, Sentenza n. 12383 del 28/04/1975 Ud. - dep. 20/12/1975

¹ Cfr. Cass penale, sez III, sentenza nr 16422/2011 già citata, relativa alle emissioni prodotte dalla centrale termoelettrica ENEL di Porto Tolle

¹² Ci si sta riferendo al danneggiamento di boschi, selve o foreste (previsti dall'art. 635, cpv. n. 5 cp); il fondo ed il sottofondo marini e, in genere, tutti i beni demaniali "...soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali eia duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre "iure imperii" nei casi previsti dalla legge" (Cass Sez. 2j Sentenza n. 28153 del 13/05/2004 Ce. dep. 23/06/2004) e, dunque, tutti quelli previsti dall'art. 822 ce. tra cui il Udo del mare, le rade, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque pubbliche, gli immobili e le cose di interesse storico, archeologico ed artistico etc (Casspenale Sez. 2, Sentenza n. 5802 del 15/11/1979 Ud. - dep. 08/05/1980).

coordinamento operativo cui alcune Preture del Veneto avevano spontaneamente dato vita, nel bacino dei fiumi Fratta e Gorzone, allo scopo di assicurare un intervento immediato e risolutore per reprimere gravi condotte criminose di avvelenamento industriale d'acqua fluviale destinata al consumo umano, facendo persino uso della cattura degli inquinanti, resa allora tecnicamente possibile, per l'appunto, dalla contestazione al catturando del delitto di danneggiamento aggravato che ne consentiva l'arresto in flagranza..¹³

Ricordato quanto sopra, converrà, dunque, considerare l'opportunità di intervenire soltanto in termini di aggravamento di pena anziché introdurre una radicalmente nuova (e diversa) figura di danneggiamento ambientale.

Per aumentare la pena, nei casi in cui il danneggiamento riguardasse beni ambientali o comunque meritevoli di speciale protezione, sarebbe, allora, sufficiente introdurre, in luogo dell'art. 452 bis, una specifica aggravante ad effetto speciale per il delitto di danneggiamento, costruita seguendo lo schema dell'attualmente proposto testo dell'art. 452 bis cp e che, ad esempio, prendendo spunto da quanto ha previsto in proposito il disegno di legge nr 11, potrebbe essere così rimodulata:

"Nei casi previsti dall'art. 635, cp. la pena è aumentata da due a sei anni di reclusione e della multa da euro 10.000 ad euro 50.000, elevabile sino al triplo per le ragioni previste dall'art. 24, secondo e terzo comma cp, se dal fatto è derivata alterazione, deterioramento, danneggiamento o distruzione dell'ambiente o delle sue componenti naturalistiche del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica, tale da comportare un danno patrimoniale di rilevante entità.

La pena è ulteriormente aumentata se il danno di cui al comma precedente è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. "

Questa modifica va suggerita perché, altrimenti, l'introduzione di nuovi (e più specifici, oltre che più gravi) delitti di danno (come quelli ora previsti nel ddl dall'art. 452-bis e 452-ter) porrebbe necessariamente da un lato un problema di coordinamento tra gli stessi ed il delitto di danneggiamento (che non dovrebbe essere semplicisticamente scaricato sull'interpretazione giudiziaria, e risolto così sulla scorta del principio di specialità); dall'altro la necessità di far salvi (evitando la possibilità *abolitio criminis* in seguito all'entrata in vigore delle nuove norme) gli

¹³L'esperienza di quello che storicamente ha costituito, a livello nazionale, il primo ed unico esempio di *pool* giudiziario (tra le Preture di Montagnana, Lonigo, Thiene, Arzignano e Schio) contro l'inquinamento in aree geografiche di ampie dimensioni del Veneto occidentale e centrale è stata dettagliatamente descritta da chi scrive nel saggio *"L'intervento penale a difesa della salute e dell'ambiente: dalle forme di "supplenza" necessitata al recupero della funzione garantista"* in DIRITTO ALLA SALUTE E TUTELA DELL'AMBIENTE - Profili dell'intervento giudiziario con particolare riferimento alle condizioni ambientali del Veneto a cura di Vittorio Borraccetti e Giampaolo Schiesaro, CEDAM - GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 1986, pp. 149 e ss.

effetti delle condanne già inflitte nei giudizi ancora in corso e persino di quelle eventualmente passate in giudicato.

Si tenga presente, a tal fine, che le condanne inflitte costituiscono il presupposto non solo perché lo Stato possa ottenere il risarcimento del danno, anche ambientale, prodotto dal soggetto responsabile dell'inquinamento, della cui condotta deve rispondere, sul piano civile, anche la Società datrice di lavoro del medesimo. Ma anche, e soprattutto, perché possano essere pretesi, senza più contestazioni in punto di responsabilità, i comportamenti di riparazione ambientale a spese del trasgressore imposti, tra l'altro, dal principio "chi inquina paga" in conformità a norme internazionali e comunitarie.

Senza la condanna in sede giudiziaria, infatti, continua a rimanere controverso e controvertibile il tema della responsabilità dell'inquinamento, con conseguente situazione di grave incertezza in ordine ai soggetti tenuti alla riparazione ambientale, a discapito degli interessi collettivi e della difesa dei beni comuni.

Questi sicuri effetti riflessi della riforma in discussione non sembrano, però, essere stati disciplinati con la necessaria attenzione, forse nell'implicita convinzione che potessero essere affidati all'ermeneutica giudiziaria e da essa risolti senza conseguenze per il bene giuridico che si vorrebbe proteggere.

La previsione dell'aggravante ad effetto speciale, poi, oltre al vantaggio di appoggiarsi ad un delitto (il danneggiamento) ampiamente conosciuto ed applicato alla materia ambientale, senza quindi creare problemi di coordinamento altrimenti ipotizzabili¹⁴, eviterebbe anche il rischio di eccessiva genericità e di insufficiente determinazione del precetto posto a base dell'art. 452 bis cp.¹⁵

D'altro canto, il rischio che in tal modo la nuova previsione punitiva potrebbe essere, per lo più, vanificata per effetto del semplice bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cp, da un lato potrebbe essere evitato con l'inserimento di una norma *ad hoc*¹⁶; dall'altro potrebbe essere, in qualche modo,

¹⁴ E concretamente palesati nel testo del Documento della Camera dei Deputati, *Elementi per l'istruttoria legislativa*, del 19 giugno 2013, in cui testualmente "... si osserva che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni penali prima della ricognizione e del coordinamento delle fattispecie penali vigenti determina in relazione a molteplici condotte un concorso di norme penali. La parallela vigenza di condotte punite a titolo di contravvenzione (contenute nel codice dell'ambiente) con i delitti introdotti nel codice penale potrebbe risolversi a scapito delle fattispecie più gravi, in ossequio al principio del favor rei e produrre una inefficacia delle nuove disposizioni."

In proposito si vedano i rilievi mossi, tra gli altri, da Carlo RUGA RIVA in *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione giustizia della Camera* in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, p. 4

Come è l'ultimo comma dell'art. 452 bis nel testo del disegno di legge nr 11 del Senato, secondo cui "le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena sono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle pre-dette aggravanti." Si segnala, peraltro, l'opportunità di una riscrittura di tale previsione in termini tali da non creare problemi) di compatibilità costituzionale, specie alla luce dei principi affermati da C. Cost. (sentenza n. 38 del 1985; sentenza additiva n. 168 del 1994) a proposito della necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio

controbilanciato dai principi di recente affermati in materia di calcolo dei termini di custodia cautelare dalla Suprema Corte¹⁷.

Quel che è certo, in ogni caso, è che **l'attuale formulazione dell'art. 452 bis cp è davvero troppo ampia e presenta margini di ampia discrezionalità**.¹⁸ In tal modo essa finisce per criminalizzare l'intero settore oggi coperto dalla tutela civilistica del risarcimento e della riparazione del danno ambientale, venendo ad assumere analogata atipicità nella formulazione del precetto.

Tale effetto risulta accentuato dalla previsione di un'eccentrica ipotesi colposa dello stesso delitto,, così come prevista dall'art. 452-quater, avente analogata ampiezza di quella dolosa, con il risultato di inserire così una fattispecie davvero insostenibile, sul piano scientifico, ove si considerino le ragioni che hanno storicamente sempre impedito, nell'ordinamento italiano, la creazione di una fattispecie colposa di danneggiamento comune (tranne che per il diritto penale militare), ragioni che la dottrina penalistica riconosce addirittura come connaturate allo stesso ordinamento giuridico¹⁹.

Facendo venire meno quella preziosa, fondamentale e, a mio giudizio, irrinunciabile distinzione strutturale che ha, invece, permesso, ad esempio, allo Stato di ottenere il risarcimento e la

alla personalità del singolo imputato, con implicito divieto di trattamenti rigidamente fissati ex lege in via generale ed astratta.

¹⁷ Cfr. in particolare Cass penale, Sez. 5, Sentenza n. 21028 del 27/03/2013 Ce. - dep. 15/05/2013 secondo cui *"..ai fini del calcolo dei termini complessivi non rileva, come già rammentato, che a seguito del giudizio di comparazione l'incidenza concreta sul trattamento sanzionatorio delle aggravanti ad effetto speciale rilevanti ai fini del computo di cui all'art. 278 c.p.p. sia stato neutralizzato per la ritenuta equivalenza o minusvalenza delle stesse rispetto alle riconosciute attenuanti, giacché tale valutazione non vale a ridimensionare la cornice edittale cui è necessario fare riferimento ai fini del calcolo dei termini complessivi secondo la regola ricordata in precedenza. E ciò in quanto il giudizio di equivalenza non muta l'originaria qualificazione giuridica del fatto anche nei suoi elementi accessori - che anzi necessariamente presuppone, dovendo altrimenti il giudice escludere le contestate aggravanti e non porle in bilanciamento come riconosciute attenuanti - ma, come detto, incide esclusivamente sulla concreta determinazione della pena.*

Anche in tal caso, dunque, ai fini del computo dei termini custodiali complessivi, deve continuare a guardarsi alla cornice edittale prevista per il reato contestato, nella misura in cui tale contestazione è stata per l'appunto recepita nella sentenza di condanna, rimanendo tale computo insensibile alle statuizioni adottate in relazione alla concreta quantificazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'eventuale concessione di attenuanti o dell'esito del giudizio ex art. 69 cp.. "

¹⁸ Il testo proposto non definisce, infatti, i concetti di "compromissione" o di "deterioramento rilevante". Taluno ha proposto di interpretarli in negativo, desumendoli *a contrariis* dalla nozione di disastro ambientale, così da ritenerli integrati quando *"..l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali"* (così Carlo RUGA RIVA in *Commento cit.* in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, p. 4). Personalmente si ritiene che tali specificazioni possano, a rigore, essere lette come la necessità di una vera e propria *probatio diabolica* in capo all'accusa, che presupponga nel singolo caso la dimostrazione di un concreto peggioramento della qualità della risorsa rispetto alla sua condizione precedente. (ovviamente tutta da dimostrare). Lo conferma l'interpretazione amministrativa che è stata data a proposito della analoga nozione di *"deterioramento significativo"* contenuta nell'art. 300 del D. Leg.vo 152/06, in ordine alla quale l'Allegato 4 alla parte VI della citata fonte legislativa ha ritenuto di poter prescrivere che il deterioramento rispetto alle condizioni originarie dovrebbe essere determinato sulla base di *"dati misurabili"*, implicando con ciò il confronto tra due misure diverse (di cui viene ad essere necessariamente onerata l'accusa).¹⁹ Cfr. per tutti Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, p. 313, Milano 1972.

riparazione del danno ambientale cagionato a Porto Marghera persino dalle stesse Società che erano state citate in giudizio quali responsabili civili ed i cui imputati di riferimento erano stati definitivamente assolti, in sede penale, da tutti i reati cui era stato correlato il danno ambientale evidenziato in quel S.I.N.²⁰

Perché non vanno mai dimenticati né, da un lato, gli effetti preclusivi (civili ed amministrativi) che l'art. 652 cpp. riconnette al giudicato di assoluzione rispetto ai giudizi civili o amministrativi di danno; né, dall'altro, il principio secondo cui il responsabile civile per il fatto dell'imputato risponde del danno civile dallo stesso cagionato soltanto se l'imputato sia stato condannato per il reato addebitatogli, non essendo altrimenti possibile costruire, in sede penale, una responsabilità dell'impresa per i danni derivanti dalla condotta criminosa addebitata ad un imputato che sia stato contemporaneamente prosciolto nella stessa sede penale.

Tutto questo per evidenziare i rischi legati ad un'approvazione della nuova norma come licenziata dalla Camera dei Deputati, rischi che, al contrario, con la formulazione proposta in questo scritto verrebbero del tutto evitati.

3 - LA NUOVA FATTISPECIE DI DISASTRO AMBIENTALE.

L'art. 452 ter introduce la nuova fattispecie penale di "disastro ambientale", costruita su di una fattispecie di reato di danno con presupposta messa in pericolo del bene giuridico "pubblica incolumità"

Sul "paradosso" di Porto Marghera (che è poi lo stesso paradosso che si registra in quasi tutti i restanti siti contaminati di interesse nazionale), che rischia di scaricare sulla collettività e sullo Stato i costi della bonifica di aree certamente inquinate da soggetti industriali che in esse avevano operato per anni, e su come le tecniche di tutela civile abbiano impedito tale eventualità, pur in presenza di giudicati penali di assoluzione per la ritenuta insussistenza del fatto reato, sia permesso di rinviare a quanto già illustrato dallo scrivente nella sua audizione (specie da pag. 5 del verbale stenotipico non secretato) del 20/10/2011 da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (XVI legislatura) ed alla relativa ampia relazione illustrativa, depositata agli atti della Commissione successivamente alla citata audizione. Una disamina più articolata e dettagliata delle ragioni per cui la tutela civile dell'ambiente - garantita dalle azioni giudiziarie intraprese dall'Avvocatura dello Stato di Venezia e da altre Avvocature distrettuali (quali Lecce, Napoli, Palermo, Torino) e persino dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato (che ha assunto la difesa delle Amministrazioni statali nei procedimenti per l'inquinamento del sito abruzzese di Bussi sul Tirino) fino a quando è stato loro richiesto o consentito - ha assicurato, lo si ripete, pur in presenza di giudicati di assoluzione degli imputati e di conseguente reiezione della domanda nei confronti dei rispettivi responsabili civili- risultati davvero straordinari in termini di effettiva riparazione del danno ambientale (dell'ordine di miliardi di euro) a costo zero per la Pubblica Amministrazione - si legge, si consenta l'autocitazione, in G. SCHIESARO, // *diritto al risarcimento e alla riparazione del danno ambientale*, in AAW L'UMANITÀ' VITTIMA DEI CRIMINI AMBIENTALI - Danno, percezione, rimedi. Milano, 2011, pp. 19 e ss.

E' stata la stessa Corte Costituzionale che, nella sentenza nr 327/2008 resa in tema di disastro innominato, ha auspicato l'introduzione di una norma ad hoc che consentisse di specificare meglio i casi in cui il disastro riguardasse beni o risorse ambientali.

Merita di evidenziarsi che, nell'occasione, la Corte aveva sollecitato il nuovo intervento legislativo non solo *"nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale"* ma anche (e forse soprattutto) in funzione di una **più pregnante tutela dell'integrità fisica e della salute** delle persone, sempre più messe a repentaglio dalle più disparate condotte aggressive dei beni ambientali. Ancora una volta, dunque, il bene giuridico ambiente viene ad essere tutelato, piuttosto che di per sé, in quanto strumentale alla protezione della vita e dell'incolumità delle persone. Così come, tali essendo le finalità della nuova incriminazione, l'esigenza di tutela postula una certa atipicità della condotta punita, che non si presta ad essere selezionata preventivamente secondo ben definite categorie ma che deve, al contrario, essere punita ogniqualvolta produca l'effetto materiale che si vuole impedire.

Con simili premesse diventa, allora, difficile costruire un'autonoma fattispecie criminosa di "disastro ambientale" senza duplicare, di fatto, la tutela penale già accordata in base all'attuale art. 434 cp.

Per questo, anche in questo caso, **risulterebbe forse più utile ripiegare sulla previsione di una specifica aggravante ad effetto speciale del delitto contemplato dall'art. 434 cp.** A tal fine parrebbe sufficiente introdurre dopo gli originari commi dell'art. 434 cp, i successivi commi per definire, con il comma 3, la nozione dell'aggravante di "disastro ambientale" e con il comma 4 l'ulteriore aggravamento in relazione all'ubicazione protetta dell'area in cui il disastro ambientale si avvenuto.

Il nuovo testo dell'art. 434 cp potrebbe, quindi, risultare in questi termini:

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. Se è cagionato disastro ambientale la pena è della reclusione da cinque a quindi anni. Costituisce disastro ambientale qualunque contaminazione che determini Valterazione dell'ambiente nei termini di cui articolo 5 lett. comma 1 lett. e) delD. Leg.vo 16gennaio 2008, n.

²¹Questo il passaggio conclusivo di quella sentenza: *"..è tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi a quibus - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, > anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose. "*

4 quando gli interventi di riparazione risultino particolarmente onerosi e conseguibili solo con provvedimenti eccezionali, se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità in ragione dell'estensione delle risorse naturali contaminate ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro di cui al comma precedente si verifica in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena di cui al comma precedente è aumentata. "

Tale formulazione del precetto presenta indubbi vantaggi rispetto a quella di cui all'art. 452 ter nel testo del ddl 1345 all'esame del Senato:

- a) innanzitutto mantiene ferma l'originaria struttura del delitto di cui all'art. 434 cp e le sue potenzialità, senza così provocare effetti sui procedimenti penali ancora in corso;
- b) questa scelta fa salva la figura del "pericolo di disastro innominato" (art. 434, primo comma, cp), anche nei casi in cui tale pericolo derivi eventualmente da contaminazione ambientale priva dei requisiti indispensabili ad integrare la nuova fattispecie di disastro ambientale, costruita come fattispecie di danno ;
- e) inserisce in modo chiaro la nuova aggravante nella struttura di un delitto contro la pubblica incolumità, dando rilievo sia all'estensione delle risorse naturali contaminate che al numero delle persone offese o messe in pericolo;
- d) inserisce direttamente nel precetto la nozione di ambiente penalmente rilevante ai fini del disastro, ricavandola dalle più recenti definizioni di derivazione comunitaria;
- e) è coerente con la descritta progressione criminosa, sempre più frequente nei crimini ambientali, consentendo livelli differenziati di tutela del medesimo bene giuridico in ragione della crescente gravità della condotta incriminata;
- f) è compatibile con la proposta aggravante del danneggiamento ambientale ex art. 635 cp;
- g) consente automaticamente di avvalersi della forma colposa prevista dal capo III del titolo VI, senza che sia necessaria un' autonoma previsione normativa;
- h) elimina l'inutile e controproducente previsione di requisiti di antigiuridicità specifica, invece presente nell'attuale formulazione del primo comma del ddl 1345, consentendo la punizione anche di condotte solo apparentemente regolari dal punto di vista amministrativo e senza costringere il Giudice ad assistere ad estenuanti quanto improduttive disamine giuridiche sul punto; i) viene ad essere necessariamente eliminato l'attuale carattere alternativo delle condotte (oggi espresso, al secondo comma dell'art. 452 ter, dal termine "ovvero"), proprio perché

sarebbe sempre indispensabile che l'evento disastroso fosse comunque tale da determinare un pericolo per la pubblica incolumità

4 - UNA NUOVA FRONTIERA: IL DISASTRO AMBIENTALE COME CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ'

Per far fare un vero salto di qualità al nostro ordinamento, potrebbe essere interessante la proposta di creare **una nuova fattispecie di reato, destinata a punire le ipotesi estreme di delitti offensivi della persona attraverso la contaminazione ambientale**, sanzionando in tal modo il segmento terminale e di massima gravità dell'illustrata progressione criminosa.

A tal fine la nuova incriminazione potrebbe essere mutuata dagli artt. 5, comma 1, lett. b) e 7 della Convenzione di Roma istitutiva della Corte Penale Internazionale²² oltre che dall'art. 8 (riguardante i crimini di guerra).

Tali norme internazionali consentono, infatti - almeno a mio avviso ed in presenza di alcuni presupposti specifici - **una configurazione dei più gravi fatti lesivi dell'ambiente come "crimini contro l'umanità"** da parte dello stesso ordinamento giuridico internazionale, proprio per le conseguenze drammaticamente offensive della persona che tali condotte comportano.

Del resto alcune recenti vicende criminali in materia di traffico illecito di rifiuti hanno particolarmente colpito l'opinione pubblica, suscitando interrogativi sull'adeguatezza del sistema sanzionatorio rispetto alla inaudita gravità delle condotte vietate e, soprattutto, all'entità ed al tipo di danno conseguente alle stesse.

Le notizie di stampa che hanno rivelato le confessioni di un pentito di camorra secondo cui vi sarebbe stata piena consapevolezza, nei responsabili del traffico illecito dei rifiuti pericolosi smaltiti nella Terra dei fuochi e nell'area campana, in ordine al fatto che la popolazione civile delle aree interessate da tali condotte criminose sarebbe stata inevitabilmente colpita da un generalizzato aumento dei tumori e delle patologie mortali, ha fatto il paio con la diffusione sia dei risultati scientifici dello studio Sentieri - che ha attestato l'aumento statisticamente significativo delle più gravi patologie con esiti mortali in 44 Siti la cui bonifica è stata ritenuta di interesse nazionale²³ - sia, da ultimo, con le informazioni preliminari sugli esiti dello studio sull'incidenza dei tumori nei Siti d'interesse nazionale (SIN) condotto dal Dipartimento Ambiente e connessa

²² Lo Statuto della Corte penale internazionale è stato approvato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232 ed è entrato in vigore il 1 luglio 2002.

²³ Studio Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) -sulla mortalità della popolazione residente nei Siti inquinati, a cura di Pirastu, Iavarone, Pasetto, Zona, Comba, in Rivista dell'Associazione italiana di epidemiologia Anno 35 (5-6) Settembre-dicembre 2011

Prevenzione Primaria dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dall'Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum).²⁴

Ormai costituisce un dato scientifico, che si può dire assodato, la stretta e diretta correlazione tra l'aumento significativo di patologie mortali e l'esposizione della popolazione civile esposta contro la propria volontà all'influenza morbigena esercitata dalla contaminazione ambientale delle aree interessate da fenomeni di traffico criminoso (e spesso transazionale) di rifiuti. Di tale consapevolezza è testimone la recente ordinanza del Sindaco di Napoli nr 1755 in data 3.12.2013,²⁵ in questi giorni convalidata anche dal Consiglio di Stato, fondata sulla stretta connessione tra tutela del diritto alla salute e diritto ad un ambiente salubre, sancita da norme costituzionali così come interpretate dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale.²⁶ Tale ordinanza, inoltre, ricorda che *"..la tutela del diritto ad un ambiente salubre, oltre ad essere menzionata nel catalogo dei diritti fondamentali di cui alla Carta di Nizza (art. 37) , avente lo stesso valore dei Trattati, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è presa in esame anche dalla giurisprudenza della CEDU, laddove essa riconduce alla lesione del diritto primario della vita privata (art. 8) le aggressioni ambientali"*²⁷

Questa nuova dimensione del fenomeno criminale, all'origine sottovalutata nelle sue reali e distruttive implicazioni ed ora emersa dalle menzionate vicende criminali, porta inevitabilmente a ricercare nuove tecniche di tutela ~~ anche sul piano penale - dirette ad assicurare una proporzionalità tra le risposte repressive offerte dagli ordinamenti nazionali e l'effettiva offensività delle condotte criminose, specie se si accompagnano ad aspetti transnazionali.

In tale prospettiva, pertanto, meriterebbe di essere approfondito il tema della possibile qualificazione giuridica di un delitto ambientale (specie se aggravato dal carattere transazionale) desumendone la struttura dal profilo internazionalistico del *"crimine contro l'umanità"* di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della Convenzione di Roma istitutiva della Corte Penale Internazionale. Come è noto l'art. 7 della Convenzione di Roma qualifica come *crimine contro l'umanità* *"..uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro*

²⁴ Lo studio sull'incidenza dei tumori nei Sin condotto dal Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e dall'Associazione italiana registri tumori (Airtum), è stato presentato a Siracusa nel corso della XXXVIII Riunione del Gruppo per la Registrazione e l'Epidemiologia del cancro nei paesi di Lingua Latina (Grell) il 9.5.2013.

²⁵ L'ordinanza si legge nel sito www.comune.napoli.it

²⁶ Vengono a tal fine espressamente richiamati gli artt. 32 e 9 della Carta costituzionale e le sentenze 240/87 e 641/87 della Corte Cost.

²⁷ Viene richiamata la sentenza Giacomelli e. Italia del 2006 /con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato il dovere delle Autorità nazionali di *"..compiere opportuni studi ed indagini in modo che gli effetti delle attività che potrebbero danneggiare l'ambiente e violare i diritti delle persone possano essere valutati in anticipo..."*

popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco " rinviando, poi, alla lett. k) del medesimo comma, ad *"Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale"*.

Un rinvio, dunque, ad una categoria (quella prevista dalla lett. k) della norma) del tutto atipizzata ed aperta di condotte, tale da recepire qualsiasi tipo di comportamento criminale purché qualificato dal suo carattere inumano e dalla intenzionale finalità di provocare sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute mentale della popolazione.

Va da sé che l'intenzionalità richiesta dalla norma ricorre non soltanto in presenza di dolo diretto (che sembra essere stato confessato nel caso della Terra dei Fuochi) degli effetti lesivi della vita e dell'incolumità di un numero indeterminato di persone che si espongono alle sostanze tossiche contenute nei rifiuti oggetto del traffico illecito ma anche allorché, in ipotesi, tali effetti non siano direttamente perseguiti dai colpevoli ma se ne sia, comunque, consapevolmente accettato il rischio.²⁸

Il successivo comma 2 della norma in esame specifica poi che *" Si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco"*.

In tal modo la norma ha definito il concetto di "attacco" considerando tale la reiterazione delle stesse condotte previste dal comma precedente che fosse attuativa di una strategia non solo di uno Stato ma, più semplicemente, di una qualsiasi organizzazione (e dunque anche dell'organizzazione criminosa).

Occorre solo aggiungere che, dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno identificato l'essenza del *"crimine contro l'umanità"* in una sua idoneità a ledere *".. quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali"*³⁰ avvalorando, in tal modo, una sua lettura anche in chiave di reati contro l'ambiente, specie se commessi in forma associativa ed in ambito transnazionale.

Il fenomeno della dissociazione tra l'intenzionalità dolosa diretta della condotta in relazione ad un disastro e, nel contempo, solo eventuale in relazione al pericolo per la pubblica incolumità cfr. da ultimo Cass penale Sez. 4, Sentenza n. 36626 del 05/05/2011.

²⁹La norma contiene un riferimento ai "disegno politico" dell'organizzazione che non sembra, tuttavia, potersi ridurre soltanto ai progetti della stessa in ambito strettamente "politico" ma che sembra, piuttosto, suscettibile di ampia accezione del termine, la cui etimologia si riferisce, genericamente, ad ogni attività dell'antica *polis*: cfr. ad esempio

Cass penale Sez. 5, Sentenza n. 8313 del 22/05/1984 (in cui il termine è usato come sinonimo di un qualsiasi altro tema

oggetto della manifestazione del pensiero) e, in generale, la definizione estensiva del termine, riportata nei più comuni

vocabolari, che si riferisce, in genere, ad *"ogni attività esercitata in qualunque campo pubblico in vista del raggiungimento di determinati fini"* (Sabatini-Colletti, Dizionario della lingua italiana)

³⁰Così in motivazione Cass Pen. Sez. Unite ordinanza n. 4461 del 25/02/2009

Alla luce di tali previsioni normative, pertanto, in presenza di traffico illecito di rifiuti pericolosi, gestito reiteratamente da organizzazioni criminali, eventualmente anche in regime transnazionale, che esponga le popolazioni civili dei luoghi in cui le sostanze tossiche vengono disperse nell'ambiente a rischi concreti di contrarre gravi patologie o, addirittura, di mettere a repentaglio, in tutto o in parte, la loro sopravvivenza, dovrebbe essere contemplata **una nuova fattispecie punitiva nazionale di elevata gravità**, idonea a sanzionare, sul piano interno, lo stesso fatto che, nell'ordinamento internazionale, potrebbe venire assunto i connotati di "crimine contro l'umanità", imprescrittibile ai sensi dell'art. 29 della Convenzione di Roma, e soggetto anche alla giurisdizione speciale (e concorrente con quella nazionale) della Corte Penale Internazionale. E' solo da aggiungere, per completare con coerenza il richiamo a precisi riferimenti normativi di carattere internazionale, che anche l'art. 8, comma 2 della menzionata Convenzione di Roma prevede espressamente come "crimine di guerra" la condotta di "... lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili **ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti**"

Tale previsione consente di affermare la rilevanza penale internazionale di condotte aggressive dell'ambiente quando siano sostenute dalla consapevolezza delle conseguenze in termini di perdita di vite umane e lesioni alla popolazione civile oppure quando il danno ambientale sia manifestamente eccessivo rispetto all'insieme dei vantaggi previsti.

Con tali presupposti normativi di carattere internazionale, l'ordinamento interno non può rimanere insensibile di fronte a condotte criminali sempre più diffuse sul piano nazionale dei singoli Stati proprio perché da essi non adeguatamente sanzionate penalmente.

Un rimedio potrebbe essere ottenuto, in modo semplice, introducendo una nuova fattispecie incriminatrice ad hoc proprio per questa specifica eventualità -di crimine ambientale contro l'umanità (art. 452 quater) - nei casi in cui la condotta di disastro ambientale sia lesiva, oltre che della pubblica incolumità, anche dei principi contenuti nelle citate fonti internazionali. In tal senso, allora, la formulazione della nuova fattispecie criminosa (in luogo dell'attuale 452 quater che non avrebbe più ragione di esistere) potrebbe risultare di siffatto tenore :

***' Ferma restando l'applicazione della Convenzione di Roma da parte della Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni chiunque commetta un disastro ambientale al fine di provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale di coloro che vivono nell'area in cui si è verificato il disastro ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente**

naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi che sarebbe stato prevedibile di ricavare dalla condotta illecita."

Questa formulazione del tutto nuova avrebbe lo scopo di offrire agli inquirenti un ulteriore strumento punitivo di cui, al momento, sono privi, in grado di operare sia per tutelare direttamente la vita e l'integrità delle persone nei casi in cui il disastro ambientale sia stato accompagnato dalla consapevolezza delle sofferenze e delle conseguenze sulla popolazione; sia per sanzionare adeguatamente i disastri ambientali dolosi in cui il danno ambientale sia risultato manifestamente sproporzionato rispetto alle finalità illecite ed egoistiche che l'agente aveva previsto di conseguire.³¹

5 - LA CONFIGURAZIONE DI UNO SPECIFICO DELITTO COLPOSO CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Resterebbe, infine, ancora da sanzionare in modo adeguato la condotta di chi, per colpa specifica consistita nella reiterata violazione di norme a tutela delle risorse naturali ed ambientali, avesse provocato morti nella popolazione attraverso una sistematica compromissione degli ambienti in cui le stesse vivono od operano.

Tale condotta, infatti, presenterebbe un disvalore di evento ulteriore rispetto a quello punito nella nuova figura di disastro ambientale, di cui ai proposti commi III e IV dell'art. 434 cp. e, nel contempo, meno grave (perché colposa) rispetto alla nuova incriminazione ipotizzata nel proposto nuovo testo dell'art. 452 quater cp.

Si tratta, in realtà, di risolvere l'annoso problema di come adeguare il trattamento punitivo del fatto colposo in danno dell'ambiente che, anche a distanza di tempo dalla condotta ed in più riprese, cagioni la morte non voluta di più persone per effetto di malattie cagionate dalla contaminazione ambientale, non essendo ormai più adeguata alle esigenze di difesa sociale la pena prevista per l'omicidio colposo plurimo dal terzo comma dell'art. 589 cp (limitata nel massimo a 12 anni di reclusione).

³¹ E' il caso, ad esempio, dell'incendio dei pozzi petroliferi dell'Iraq o, per restare in ambito nazionale, dello sversamento di veleni nel fiume Lambro del febbraio 2010 o dell'incendio doloso allo stabilimento De Longhi del 18 aprile 2007.

Così in materia analoga (l'omicidio colposo stradale multiplo) nel disegno di legge n. 3274 di iniziativa del deputato Barbaro, presentato P8 marzo del 2010, il limite all'aumento di pena era elevato da 12 a 18 anni di reclusione³².

Nell'attuale legislatura il nuovo disegno di legge depositato in materia il 25 marzo 2014 dal Senatore Moscardelli risulta improntato ancora a maggiore severità dal momento che prevede pene molto alte, a metà tra l'omicidio volontario e quello colposo, disponendo, nel caso di morte di più persone, che la pena possa essere aumentata fino a 21 anni di reclusione.

Tale condivisibile severità per condotte che mietono circa 3900 vittime l'anno, non può non comportare trattamento analogo anche in relazione alle condotte che producono la morte attraverso l'alterazione sistematica della qualità delle risorse naturali ed ambientali.

Lo studio Sentieri, già menzionato nel precedente paragrafo, ci fornisce, infatti, dati non meno allarmanti in proposito.

In base alle tabelle riportanti di dati di mortalità complessiva di tutti i 44 Siti di Interesse Nazionale considerati dallo studio, e, in particolare, sulla scorta dei dati riportati in tabella 3 a pag. 157, si

Il progetto di riforma modificava, infatti, anche l'ultimo comma dell'art. 589 cp nei seguenti termini: *"Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto"*

³ I S.I.N. considerati nello Studio sono quelli riportati nella seguente tabella, che comprendono i territori dei Comuni per ciascuno di essi sotto specificati:

BALANGERO

Balangero ■ Corio CASALE

MONFERRATO

Alfiano Natta • Altavilla Monferrato • Balzola • Borgo San Martino • Bozzole • Camagna Monferrato * Camino • Casale Monferrato • Castelletto Merli • Cella Monte • Cereseto • Cerrina Monferrato • Conlolo * Conzano • Frassinello Monferrato • Frassineto Po * Gabiano • Giarole • Mirabeilo Monferrato • Mombello Monferrato • Moncaivo * Moncestino • Morano sul Po • Murisengo • Occimiano • Odalengo Grande • Odalengo Piccolo • Olivola • Ottiglio * Ozzano Monferrato • Palazzolo Vercelesse * Pomato Monferrato ■ Pontestura • Ponzano Monferrato • Rosignano Monferrato • Sala Monferrato • San Giorgio Monferrato • Serralunga di Crea * Solonghello * Terruggia • Ticineto • Treville • Trino * Valmacca • Vignale Monferrato • Viiadeati • Viliamiroglio • Vilianova Monferrato

SERRAVALLE SCRIVIA

Serravalle Scrivia • Stazzano

PIEVE VERGONTE

Piedimulera * Pieve Vergonte • Vogogna

CENGIO E SALICETO

Bergolo • Bistagno • Subbio • Cairo Montenotte; • Camerana ■ Castelletto tizzone * Castino • Cengio ■ Cessole * Cortemilia ■ Cosseria • Cravanzana * Feisoglio * Gorzegno • Gottasecca • Levice * Loazzolo • Millesimo • Mombarcaro * Monastero Bormida • Monesiglio • Montezemolo • Nieila Beibo • Perletto • Ponti • Pruneto • Sale San Giovanni • Saliceto • San Giorgio Scarampi • Sessame • Torre Bormida • Veslme

EMARESE

Emarese

1

CERRO AL LAMBRO

Cerro al Lambro * San Zenone al Lambro

PIOLTELLO RODANO

Pio(teilo) * Rodano

SESTO SAN GIOVANNI

Cologno Monzese • Sesto San Giovanni

BRESCIA CAFFARO

Brescia • Castegnato • Passirano

BRONI**Brani****LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO**

Mantova Virgilio

BOLZANO

Bolzano/Bozen

TRENTO NORD

Trento

VENEZIA (Porto d'Algherà)

Venezia

LAGUNA DI GRADO E MARANO

Carlino • Cervignano del Friuli * Marano Lagunare • San Giorgio di Nogaro * Terzo d'Aquileia • Torviscosa

TRIESTE

Trieste

COGOLETO STOPPANI

Arenzano ■ Cogoleto

PITELLI

La Spezia * Larici

FIDENZA

Fidenza * Salsomaggiore Terme

SASSUOLO - SCANDIANO

Casagrande « Castellarano • Casteveiro di Modena • Maranello ■ Rubiera • Sassuolo

MASSA CARRARA

Carrara • Massa

LIVORNO

Collesalveti • Livorno

PIOMBINO

Piombino

ORBETELLO

Orbetello

TERNI - PAPIGNO

Terni

FALCONARA MARITTIMA

Falconara Marittima

BASSO BACINO FIUME CHIANTI

Civitanova Marche • Montecosaro • Morrovalle * Porto Sant'Elpidio ■ Sant'Elpidio a Mare

BACINO IDROGRAFICO FIUME SACCO

Anagni * Colleferro • Ferentino • Gavignano • Morolo * Paliano • Segni • Sgurgola * Supino

LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGRO AVERSANO

Acerra • Arienzo * Aversa * Bacoli * Brusciano • Caivano • Camposano • Cancellò ed Arnone • Capodrise * Capua • Carinara • Carinola * Casagiove * Casal di Principe • Casaluce • Casamarciano • Casapesenna * Casapulla • Caserta • Castel Volturno ■ Castello di Cisterna • Cedole • Cervino • Cesa * Cicciano * Clmitile * Corniziano • Curii • Falciano del Massico • Francolise • Frignano • Giugliano in Campania • Grazzanise • Gricignano di Aversa • Lusciano • Macerata Campania • Maddaloni • Marcianise • Mariglianella * Marigliano • Meiito di Napoli * Mondragone • Monte di Procida • Nola • Orta di Atella • Parete • Pomigliano d'Arco * Portico di Caserta • Pozzuoli • Qualiano ■ Quarto • Recale * Roccarainola • San Cipriano d'Aversa • San Felice a Cancellò • San Marcellino * San Marco Evangelista * San Nicola la Strada • San Paolo Bel Sito • San Prisco • San Tammaro • San Vitaliano * Santa Maria a Vico • Sania Maria Capua Vetere • Santa Maria la Fossa • Sant'Arpino • Saviano • Scisciano * Sessa Aurunca * Succivo • Teverola • Trentola-Ducenta • Tuflno • Villa di Briano • Villa Literno • Villaricca * Visciano

AREA LITORALE VESUVIANO

Boscotrecase • Boscotrecase • Castellammare di Stabia * Ercolano • Pompei • Portici ■ San Giorgio a Cremano • Terzigno * Torre Annunziata • Torre del Greco • Trecase

i

MANFREDONIA

Manfredonia • Monte Sant'Angelo

BARI - FIBRONIT**TARANTO**

Taranto * Statte

BRINDISI

Brindisi

apprende che "...Nel periodo di otto anni preso in considerazione si sono registrati 9 969 decessi **in eccesso per tutte le cause**, equivalente a un SMR di 102.5 (IC 90%102.3-102.8), una media di oltre 1.200 casi l'anno. Il 43.2% di questi decessi in eccesso proviene dall'insieme delle cause di morte tumorali (4 309 morti in eccesso; SMR=103.9; IC 90%103.1-104.7)..."

Pur essendo ancora molto lontani da un giudizio certo di causalità per ognuna di quelle morti, tuttavia i dati sopra riportati testimoniano oggettivamente un eccesso statistico delle morti di per sé preoccupante, anche per il loro numero medio annuo, pari, da solo e senza considerare i restanti decessi in aree ubicate al di fuori di uno dei suddetti SIN ma comunque in prossimità di impianti a rischio³⁴, a poco meno di 1/3 del numero complessivo degli omicidi stradali. La cosa più semplice per colmare il vuoto normativo di tutela sarebbe, dunque, quella di **creare -sulla falsariga di quanto si farà in materia di omicidio colposo plurimo stradale - un equivalente innalzamento del limite di pena ora previsto dall'ultimo comma dell'art. 589 cp nei casi in cui la morte di più persone derivi, anche in tempi diversi:** sarebbe fondamentale prevederlo proprio in relazione al diverso atteggiarsi della causalità in questa materia, **dalla medesima alterazione ambientale provocata con violazione di norme, di qualunque genere, aventi comunque l'effetto di protezione dell'ambiente o delle sue risorse naturali³⁵.**

TITO

Tito

AREE INDUSTRIALI VAL BASENTO

Ferrandina • Grottole • Miglionico • Pisticci • Pomarico • Salandra

CROTONE – CASSANO – CERCHIARA

Cassano all'Ionio • Cerchiara di Calabria • Crotona

MILAZZO

Milazzo • Pace del Mela • San Filippo del Mela

GELA

Gela

BIANCAVILLA

Biancavilla

PRIOLO

Augusta ■ Melilli • Priolo Gargallo • Siracusa

AREE INDUSTRIALI PORTO TORRES

Porto Torres • Sassari

SULCIS - IGLESIENTE - GUSPINESE

Arbus • Assemini • Buggeriti • Calasetta • Capoterra • Carbonia • Carloforte • Domus de Maria • Domusnovas • Fluminimaggiore

• Giba • Gonnese • Gonnosfanadiga • Guspini • Iglesias • Masainas • Musei • Narcao • Nuxis • Pabillonis • Perdaxius • Piscinas

• Portoscuso • Pula • San Gavino Monreale • San Giovanni Suergiu • Santadi • Sant'Anna Arresi • Sant'Antioco • Sarroch •

Siliqua • Teulada • Traialias • Uta • Vailerraosa • Villa San Pietro • Villacidro • Villamassargia • Villaperuccio

³⁴ Ad esempio, poiché la tabella 2 pubblicata sempre a pag. 157 associa i dati di mortalità registrati in tutti i SIN soltanto al fattore di rischio costituito dalla presenza di "centrale elettrica" (a prescindere dalla sua ubicazione in questo o in quel Sito), ne deriva che analoghe verifiche potrebbero essere compiute in aree geografiche non classificate in SIN ma ugualmente dotate di centrale elettrica e nelle quali i dati raccolti nel Registro dei Tumori abbiano evidenziato la : persistenza per lungo tempo di eccesso statistico di mortalità per tumore nei pressi degli impianti. Il caso concreto è ■ stato esaminato nel menzionato procedimento penale n. 3946/08 RGNR e 3086/09 R.G.G.I.P. del Tribunale di Rovigo , per l'inquinamento atmosferico provocato dalla Centrale Enel di Porto Tolle

³⁵ SI potrebbe, in tal senso, allora aggiungere un ultimo comma all'art. 589 cp del seguente tenore: *

Nei casi di cui al t comma precedente, quando il fatto sia commesso con violazione di norme giuridiche, di qualunque genere, aventi

A ben vedere, però, tale più semplice soluzione sarebbe, in realtà, riduttiva, in quanto puramente limitata ad aggravare la sanzione in caso di omicidi plurimi, senza, invece, dare adeguato rilievo alla maggiore offensività della condotta non solo per i suoi effetti multipli sulle persone ma anche, e soprattutto, per il mezzo utilizzato, lesivo di fondamentali beni comuni e di un primario interesse collettivo alla protezione ambientale.

Più adeguata, allora, a tale fondamentale esigenza di salvaguardia potrebbe rivelarsi la creazione di una distinta fattispecie penale colposa, modellata sullo schema degli attuali art. 422 cp - 449 cp (sempre ad ammettere - ma in modo pressoché unanime la nostra dottrina penalistica lo esclude - che sia configurabile ai sensi delle norme sopra indicate, un tale delitto colposo contro la pubblica incolumità).

Al pari di quello, si tratterebbe in un delitto contro la pubblica incolumità, aggravato dal fatto che la morte di una o più persone dovrebbe derivare dalla alterazione ambientale provocata dalla violazione di norme, di qualunque genere, aventi l'effetto di proteggere l'ambiente o le sue risorse naturali.

E, a differenza di quel delitto, dovrebbe espressamente avere natura colposa, per poter superare le ricordate obiezioni in dottrina ed in giurisprudenza mosse alla stessa configurabilità di un tale disastro colposo ai sensi degli artt. 422-449 cp.

E' un dato storico che alcuni Uffici di Procura abbiano, in vari occasioni e nonostante la quasi unanime contrarietà della dottrina, contestato il suddetto reato di "strage colposa", peraltro senza mai ottenere un suo riconoscimento neanche a livello di giurisprudenza di merito.³⁶

Senza voler entrare nel merito, in questa sede, di un tema non ancora esplorato, come pure si presterebbe ad esserlo, da parte della dottrina,³⁷ la riforma all'esame del Senato potrebbe offrire

l'effetto di protezione dell'ambiente o delle sue risorse naturali, ed abbia provocato la morte o le lesioni personali anche in tempi diversi, la pena può essere aumentata sino ad anni ventuno. "

³⁶L'imputazione era infatti presente nel procedimento penale a carico di Cens + altri riguardante le morti asseritamente causate dall'inquinamento ambientale provocato dal Petrolchimico di Porto Marghera, ma il reato stato ritenuto insussistente dalla sentenza di primo grado 2.11.2001 in Foro it. 2003, li, 151. Analoga contestazione (con identici risultati) era stata mossa dal Procura di Padova in un procedimento penale riguardante i decessi da malattie correlate ad esposizione all'amianto nelle Officine Stanga. Notizie di stampa riferiscono che il procuratore della Repubblica di Avellino avrebbe indagato per omicidio colposo plurimo e per strage colposa persone cui addebitava responsabilità in relazione al ribaltamento di un pulman che aveva provocato 38 morti nel luglio 2013 (cfr. La Stampa 30/7/2013). Tuttavia l'equivalente alla "strage colposa" (intesa come delitto che mette in pericolo la pubblica incolumità o la sicurezza pubblica) pare conosciuto da altri ordinamenti giuridici: il reato, infatti, sembra essere stato contestato dalla Corte marziale americana all'equipaggio del velivolo responsabile della tragedia del Cermis il 3.2.1998 (19 morti); così come un analogo disvalore penale sembra essere stato contestato nell'ordinamento tedesco, presumibilmente sulla base dei §§ 125 e 126 cod. penale tedesco che prevedono una pena detentiva fino a 10 anni, ai soggetti ritenuti responsabili della mega risia che provocò 21 morti a Duisburg, nel 2010, durante la Love Parade.

³⁷Dal momento che l'esplorazione scientifica condotta è stata sin qui tutta a senso unico, nel senso di scendere, cioè, la stessa configurabilità del delitto colposo di strage o, più tecnicamente, del disastro colposo di cui agli articoli 422-449 cp. Non si può, peraltro, dimenticare, che un'interpretazione costituzionalmente conforme del dato legislativo ha

l'occasione per dare ingresso anche a questa nuova fattispecie di reato nei termini sin qui ipotizzati, scegliendo o tra una più defilata ed anonima posizione di aumento della pena prevista dall'ultimo comma dell'art. 589 (omicidio colposo plurimo), come sopra proposto sub nota nr 32; o tra la più impegnativa (ancora tutta da creare) formulazione espressa di un nuovo delitto colposo ambientale di carattere generale, sullo schema degli artt 422-449 cp., in modo che l'evento morte assumesse, nella struttura del reato, la stessa condizione che assume nel delitto di cui all'art. 422 cp, vale a dire di mera condizione obiettiva di punibilità, imputabile all'agente ex art. 44 cp, a prescindere dal contributo soggettivo e soltanto sulla base della accertata relazione causale.³⁸ **5- CONCLUSIONI**

Mi rendo conto che le soluzioni proposte, per il contenuto che hanno e per essere tutte costruite su fattispecie già esistenti, appaiono non del tutto coerenti con la volontà, largamente condivisa in questo Parlamento e nel Paese, di inserire nel codice penale nuovi crimini, espressamente qualificati

gradualmente spostato l'attenzione sulla possibilità che istanze individualistiche e ragioni superindividuali tendano ad equilibrarsi in un bilanciamento coerente di interessi "fondamentali" quali sono quelli di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione (cfr. la rassegna di S. Riondato, Nota introduttiva al Titolo VI, in A. Crespi, F. Stella, G. Zuccaia, Commentario breve al codice penale, Padova, 1999, 1129), agevolando altresì la visione del bene incolumità pubblica/salute, in un contesto nel quale il termine salute sia riferibile, oltre che all'integrità fisica/incolumità in senso stretto, anche all'integrità psichica e psicologica, fino all'adeguatezza del suo rapporto con l'ambiente (sia naturale, sia di lavoro) e alla rilevanza della ed. "qualità della vita". Inoltre si deve pur considerare il dato letterale dell'art. 449 cp secondo cui: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo", ossia dal capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza (artt. 422 ss. cp.). Quale bisogno ci sarebbe stato, allora, di specificare, nel testo dell'art. 449 cp. che tale norma non si applica all'incendio boschivo di cui all'art. 423 bis cp quando, per il principio di specialità, in via interpretativa sarebbe stato comunque evidente l'esclusione di tale speciale norma incriminatrice (per effetto dell'esplicita previsione contenuta nel suo II comma) dal regime generale dettato dall'art. 449 cp per i delitti di cui al capo I? In altri termini proprio perché¹ è convinto della portata generale del rinvio contenuto nell'art. 449 a tutti i delitti del capo I il legislatore non esita a ricorrere ad una determinazione espressa che evidenzia chiaramente la volontà di escludere solo quello, tra essi, che è stato introdotto in quel capo per ultimo, munito, del resto, di autonoma previsione colposa (e, dunque, non certo l'3 riferimento al delitto di cui all'art. 422 cp). Infine anche la tesi secondo cui il dato letterale del rinvio ai disastri del Capo I non avrebbe valore risolutivo perché sarebbe incompatibile con un'interpretazione sistematica che valorizzi il ruolo del dolo specifico, in piena coerenza con l'interpretazione restrittiva del concetto di disastro, in realtà prova troppo: invero è l'art. 42, comma 2, cp. che consente, in via generale, la punibilità a titolo di colpa di condotte già punite a titolo di dolo all'esclusiva condizione di un'espressa e coerente scelta del legislatore, senza con questo minimamente alludere ad una presunta limitazione per i delitti puniti a titolo di dolo specifico. Basti considerare il comune e diffuso orientamento espresso in merito alla distinzione tra la fattispecie delittuosa della ricettazione (art. 648 cp.) e la parallela ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cp. (*Acquisto di cose di sospetta provenienza*), conosciuta sotto il nome di "incauto acquisto". Su questo punto appare sufficiente riprendere l'insegnamento del Supremo Collegio, a giudizio del quale la contravvenzione prevista dall'art. 712 cp. costituisce l'ipotesi colposa della ricettazione, che è, come noto, delitto a dolo specifico (così Cass. pen., Sez. I, sentenza del 07/06/1995, n.6684; per una ricostruzione conforme del rapporto tra le due fattispecie, cfr. anche Cass. pen., Sez. II, sentenza del 05/02/1983, n.1180). A ciò si aggiunga che il dato dell'inconfigurabilità del dolo eventuale nel delitto di ricettazione ex art. 648 ;c.p. è stato significativamente giustificato proprio con la presenza, nell'ordinamento, di una corrispondente fattispecie colposa (cfr. Cass. Sez. II, sent. N. 1180 del 5/2/83 già citata sub n. 21). Come si vede la materia meriterebbe un ben diverso approfondimento scientifico che finalmente si emancipasse da stantie eredità del passato acriticamente riproposte.

³⁸ Cfr. Battaglini - Bruno, Voce incolumità pubblica, Novissimo digesto; Maggiore, Diritto penale, Bologna 1950

come crimini contro l'ambiente, per dare un segnale forte di cambiamento di rotta rispetto ad un passato più tollerante e meno severo.

Proprio per questo, i suggerimenti prospettati sembrerebbero, infatti, contraddire quell'obiettivo che il Parlamento vorrebbe, invece, con forza conseguire.

Tuttavia il paventato contrasto è, in realtà e a ben vedere, solo apparente.

Non solo perché, ad esempio, tutte le novità normative proposte in questo scritto ben potrebbero essere inserite nel codice penale, anziché ritoccano i singoli articoli su cui si vanno ad inserire, creandone di nuovi, all'interno dell'istituendo "TITOLO VI BIS - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE", secondo lo schema che viene allegato in calce al presente scritto.

Ma anche perché, al di là di qualsiasi considerazione di ordine stilistico, mi chiedo se sia preferibile metter a disposizione della magistratura uno strumento repressivo bello, in quanto costruito su figure punitive radicalmente nuove e diverse da quelle esistenti (ma della cui efficacia sarebbe lecito dubitare, proprio per le conseguenze dannose derivanti da un non sufficiente coordinamento con i crimini esistenti); o, piuttosto, fornirle nuove norme, forse meno appariscenti perché inserite nelle vecchie ma, al tempo stesso, di grande utilità pratica, molto più solide ed efficaci di quelle attualmente in discussione.

Del resto, mentre un'efficace lotta contro i più gravi fatti di inquinamento può sicuramente essere favorita ed incrementata anche solo da sapienti e significativi ritocchi (ad esempio nei termini sopra illustrati) dei congegni repressivi già esistenti nel codice penale - lo si ripete ancora una volta, visto che questa dovrebbe essere tra le preoccupazioni più forti del legislatore attento ai valori da tutelare: **senza, così, poter arrecare pregiudizio ai molti processi in corso in tutto il Paese, in modo da evitare quello che, altrimenti, potrebbe rivelarsi come un deprecabile effetto demenziale mascherato della riforma** - il piano in cui, invece, sarebbe davvero indispensabile ed urgente uno sforzo riformatore originale e fortemente innovativo è quello della criminalizzazione delle condotte più gravi, che hanno dimostrato di saper nascondere dietro un'apparente tenuità di un'offesa a beni ambientali (di regola in sé sanzionata sotto il mero profilo contravvenzionale) veri e propri attacchi alla vita di molte persone che, ignare di quanto sta accadendo ai loro danni, nulla possono fare per difendersi dall'insidia che viene in tal modo arrecata.

E scoprono troppo tardi, quando il danno ormai è già divenuto irreparabile, di avere i giorni contati o, comunque, di essere state espropriate del loro futuro in quell'area geografica in cui avevano scelto di vivere.

Su questo il Parlamento è chiamato, essenzialmente, a dare oggi risposte nuove, autorevoli e credibili per fermare una deriva altrimenti inarrestabile.

**PROSPETTO CONCLUSIVO DEI CORRETTIVI PROPOSTI
AL DDL 1345**

Art. 1. **1.** Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-A/s DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale), - *Nei casi previsti dall'art. 635, cp. la pena è aumentata da due a sei anni di reclusione e della multa da euro 0.000 ad euro 50.000, elevabile sino al triplo per le ragioni previste dall'art. 24, secondo e terzo comma cp, se dal fatto è derivata alterazione, deterioramento, danneggiamento o distruzione dell'ambiente o delle sue componenti naturalistiche del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica, tale da comportare un danno patrimoniale di rilevante entità.*

La pena è ulteriormente aumentata se il danno di cui al comma precedente è prodotto in un 'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-ter - (Disastro ambientale) - All'art. 434 cp sono aggiunti i seguenti commi:

Se è cagionato disastro ambientale la pena è della reclusione da cinque a quindi anni. Costituisce disastro ambientale qualunque contaminazione che determini l'alterazione dell'ambiente nei termini di cui articolo 5 leti, comma 1 leti, e) del D. Leg.vo 16 gennaio 2008, n. 4 quando gli interventi di riparazione risultino particolarmente onerosi e conseguibili solo con provvedimenti eccezionali, se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità in ragione dell'estensione delle risorse naturali contaminate ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro di cui al comma precedente si verifica in un 'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena di cui al comma precedente è aumentata.

Art. 452 - quater - (Crimine ambientale contro l'umanità) - *Ferma restando l'applicazione della Convenzione di Roma da parte della Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni chiunque commetta un disastro ambientale al fine di provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale di coloro che vivono nell'area in cui si è verificato il disastro ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi che sarebbe stato prevedibile di ricavare dalla condotta illecita.*

Art. 452 - ? - (Omicidio colposo plurimo di carattere ambientale) - All'art. 589 cp è aggiunto il seguente comma:

Nei casi di cui al comma precedente, quando il fatto sia commesso con violazione di norme giuridiche, di qualunque genere, aventi l'effetto di protezione dell'ambiente o delle sue risorse naturali, ed abbia provocato la morte o le lesioni personali anche in tempi diversi, la pena può essere aumentata sino ad anni ventuno.

Venezia 30 luglio 2014

